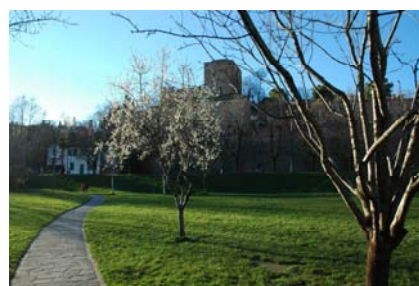




CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

(Provincia di Rimini)



REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Sindaco

Alice Parma

Assessorato alla Qualità Ambientale

Pamela Fussi

Posizione Organizzativa dei Servizi Tecnici

Arrigo Ardini

Gruppo di progetto

Filippo Piva

Mariangela Gentile

Antonio Spada

APPROVAZIONE : Del C.C. n. 3 del 30/01/2017

esecutiva dal 18/02/2017

INDICE**CAPITOLO PRIMO5****DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE5**

Premessa	5
TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO	5
Articolo 1 - Finalità e motivazioni	5
TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DEL VERDE URBANO	7
Articolo 2 - Funzioni del verde urbano	7
Articolo 3 - Tipologie di verde urbano ed extraurbano e ambiti di applicazione del Regolamento	8
TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE	9
Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni	9
Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde	9
Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi	9
TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI	10
Articolo 7 - Norme di esclusione	10
Articolo 8 - Divieti	10

CAPITOLO SECONDO11

**PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI
ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO,
ARCHITETTONICO E AMBIENTALE 11**

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI	11
Articolo 9 - Programmazione	11
Articolo 10 - Manutenzione	11
Articolo 11 - Realizzazione del verde	11
TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE	12
Articolo 12 - Norme sovraordinate e comunali esistenti	12
Articolo 13 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati	12
TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI	13
Articolo 14 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali	13
Articolo 15 - Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio	14
Articolo 16 - Obblighi per i proprietari	14
Articolo 17 - Interventi sugli alberi di pregio	14
Articolo 18 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti	15

CAPITOLO TERZO16**NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE16**

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI	16
Articolo 19 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria	16
Articolo 20 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	17
Articolo 21 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi	17
TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	18
Articolo 22 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi	18
Articolo 23 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate	18
Articolo 24 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi	20
Articolo 25 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	21
Articolo 26 - Comunicazione inizio lavori	21
Articolo 27 - Protezione degli alberi	23
Articolo 28 - Deposito di materiali su aree pubbliche	23
Articolo 29 - Transito di mezzi	24
Articolo 30 - Modificazione della falda	24
Articolo 31 - Abbattimento e danneggiamento di alberature pubbliche	24
Articolo 32 - Compensazione ambientale	25
Articolo 33 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	25
Articolo 34 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	26
TITOLO III: LE POTATURE	27
Articolo 35 - Obiettivi generali	27
Articolo 36 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	28

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE STRADALI	29
Articolo 37 - L'albero come entità biologica	29
Articolo 38 - La programmazione degli interventi sulle alberate	30
Articolo 39 - Il rinnovo delle alberate	31
Articolo 40 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate	32
CAPITOLO QUARTO	32
PROGETTAZIONE DEL VERDE	32
TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO	32
Articolo 41 - Procedure e criteri generali	32
Articolo 42 - Il progetto di sistemazione a verde	33
Articolo 43 - Elaborati progettuali	34
Articolo 44 - Realizzazione dei lavori	35
Articolo 45 - Collaudo e assunzione in carico	36
TITOLO II: REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE PRIVATO	37
Articolo 46 - Criteri generali	37
TITOLO III: LINEE GUIDA PROGETTUALI PER OPERE A VERDE PUBBLICO E PRIVATO	38
Articolo 47 - Scelta delle specie	39
Articolo 48 - Caratteristiche delle piante all'impianto	39
Articolo 49 - Epoca e modalità d'impianto	39
Articolo 50 - Distanze d'impianto	41
Articolo 51 - Distanze e alberi di nuovo impianto e sostituzioni	42
Articolo 52 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco, aree cani, verde pensile, verde nei parcheggi, viali alberati	42
Articolo 53 - Impianto d'irrigazione	46
CAPITOLO QUINTO	51
DIFESA FITOSANITARIA	51
Articolo 54 - Generalità	51
Articolo 55 - Criterio della prevenzione	51
Articolo 56 - Salvaguardia fitosanitaria	52
Articolo 57 - Misure di lotta obbligatoria	53
Articolo 58 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano	53
Articolo 59 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico	53
Articolo 60 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino	53
Articolo 61 - Lotta alla Cameraria ohridella	53
Articolo 62 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi	54
Articolo 63 - Impiego di prodotti fitosanitari	54
CAPITOLO SESTO	55
FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI	55
Articolo 64 - Finalità e ambito di applicazione	55
Articolo 65 - Accesso ai parchi e giardini	56
Articolo 66 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi	56
Articolo 67 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi	58
Articolo 68 - Biciclette e velocipedi	58
CAPITOLO SETTIMO	58
DISPOSIZIONI FINALI	58
TITOLO I: SANZIONI	58
Articolo 69 - Definizione delle sanzioni	58
TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, ENTRATA IN VIGORE ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO	58
Articolo 70 - Vigilanza	59
Articolo 71 - Norme finanziarie	59
Articolo 72 - Entrata in vigore	59
Articolo 73 - Incompatibilità ed abrogazione di norme	59

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 (CAP II TIT. II ART. 12):.....	62
ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO	62
ALLEGATO N. 2 (CAP II TIT. III ART. 14):.....	63
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO	63
ALLEGATO N. 3 (CAP I TIT. II ART. 3):.....	65
ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE.....	65
ALLEGATO N. 4 (CAP III TIT. II ART. 24-25-26-27-28-29):	72
MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTA'	72
ALLEGATO N. 5 (CAP III TIT. II ART. 25):.....	87
SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE	87
ALLEGATO N. 6 (CAP VII TIT. I ART. 69):	92
TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	92
ALLEGATO N. 7/A (CAP. II TIT. III ART. 33-34):	93
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE	93
ALLEGATO N. 7/B (CAP. II TIT. III ART. 33-34):	95
ALLEGATO N. 8 (CAP.III TIT. IV ART. 35):	96
POTATURE	96
ALLEGATO N. 9 :	109
BOLLA DI MANOMISSIONE	109

CAPITOLO PRIMO DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Premessa

1. Il verde urbano e extraurbano si inserisce nel contesto più ampio di "valori paesaggistici" da tutelare, svolgendo funzioni climatico-ecologiche, urbanistiche e sociali e rivestendo un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.
2. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge anche funzioni essenziali per la salute pubblica come elemento migliorativo del microclima.
3. Le piante in città infatti interagendo con l'atmosfera, svolgono un'importante funzione contrastando l'inquinamento atmosferico, termico, chimico e acustico.
4. E' oramai ampiamente riconosciuto e confermato da numerose ricerche scientifiche, che la presenza di quantità di alberi di alto fusto e di verde migliora sostanzialmente il microclima, la qualità dell'aria e il ciclo delle acque. Con l'impianto di alberi e di ampie zone ricoperte da prato e arbusti si ha un aumento delle zone d'ombra e dell'umidità con conseguente abbassamento della temperatura estiva in tutta l'area interessata, con effetti significativi anche per un risparmio energetico determinato da un minor uso, nei mesi caldi, degli impianti di condizionamento. La barriera verde rende più salubre l'aria con un assorbimento diretto di sostanze inquinanti quali ozono, ossidi di azoto e di zolfo, l'intercettazione di particolato atmosferico (polvere, cenere, fumo), il rilascio di ossigeno grazie alla fotosintesi, l'evapotraspirazione e l'ombreggiamento che, abbassando la temperatura dell'aria, favorisce i moti convettivi delle correnti d'aria negli strati prossimi al suolo, migliorandone il ricambio.
5. Il verde urbano ed extraurbano, dai grandi parchi alle aree verdi minori, dalle sponde fluviali alla collina, dalle aree pubbliche a quelle private, è sottoposto negli anni ad un'intensa usura che sovente riduce le stesse funzioni ecologiche e in alcuni casi la sopravvivenza.
6. Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la loro gestione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma soprattutto tutti gli altri interventi che fanno capo a Settori diversi dell'Amministrazione, ad Enti esterni ed ai privati, che incidono in qualche misura su aree verdi o alberate, devono essere attuati nel rispetto del patrimonio vegetale esistente in città e in conformità alle condizioni ambientali in cui questa si sviluppa.

TITOLO I: FINALITA' E MOTIVAZIONI DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Finalità e motivazioni

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana:” ***La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*** “.

Il verde urbano ed extraurbano si collega a questa norma di tutela in relazione alle importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, oltreché per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana, con benefiche ricadute anche sullo sviluppo turistico ed economico della città.

2. L'Amministrazione Comunale ne riconosce la valenza nella sua complessità compresi gli aspetti culturali e ricreativi e con il presente Regolamento intende salvaguardarne e migliorarne le caratteristiche e peculiarità.

3. In quest'ottica, infatti, anche il verde di proprietà privata rientra in tali valori e determina gli stessi benefici per l'intera collettività ed è pertanto anch'esso oggetto di rispetto e tutela.

4. Le presenti disposizioni disciplinano quindi sia gli interventi da effettuare sul patrimonio verde di proprietà pubblica che su quello di proprietà privata e fissano norme relative alle modalità dell'impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, alberate e singoli esemplari, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico, aree destinate a parco dagli strumenti urbanistici vigenti ecc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione degli spazi verdi della città.

5. Le finalità del Regolamento sono le seguenti:

- tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e di attrattiva per nuove iniziative economiche e turistiche nel territorio, sviluppate con criteri ecocompatibili;
- contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
- sviluppare una corretta e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
- favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse;
- incentivare la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
- indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane ed extraurbane;
- favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
- diffondere la cultura del rispetto e della conoscenza del patrimonio naturale presente in città, attraverso l'informazione al cittadino e la promozione di eventi pubblici volti alla sensibilizzazione ed al miglioramento delle conoscenze sulla vita vegetale e animale e sulle funzioni da esse espletate.

6. Nell'ambito del verde urbano una particolare attenzione va posta al patrimonio arboreo presente che, per le valenze estetiche, storiche, architettoniche e sanitarie rappresenta un elemento imprescindibile e fondamentale per ogni territorio.

7. Nel contesto cittadino, gli alberi risentono di numerosi fattori negativi di origine antropica come l'inquinamento atmosferico, l'impermeabilizzazione e la carenza nutritiva dei suoli, gli ostacoli allo sviluppo radicale ed epigeo e soprattutto le lesioni meccaniche di vario tipo originate da scavi e cantieri in genere, da parcheggi non regolamentati ma anche dalle potature necessarie per contenerne le dimensioni e non ostacolare o danneggiare traffico, illuminazione, edifici ed altro.

8. Tutto ciò è fonte di grandi stress vegetativi, diminuzione delle difese naturali con maggiori possibilità di aggressione di patogeni, invecchiamento precoce, riduzione delle capacità fotosintetiche e rischi di schianto a terra con conseguente pregiudizio per l'incolumità dei cittadini.

9. Le disposizioni del presente Regolamento hanno quindi l'obiettivo di definire una razionale gestione di tale patrimonio mediante la tutela e il rispetto dei soggetti arborei, la loro cura, difesa e valorizzazione sia nel contesto della progettazione e realizzazione di interventi infrastrutturali e di trasformazione urbanistica, sia in quello di singoli interventi minori che possono provocare danni comunque rilevanti.

TITOLO II: FUNZIONI, TIPOLOGIE E AMBITI DEL VERDE URBANO

Articolo 2 - Funzioni del verde urbano

1. Le funzioni del verde urbano per il controllo ambientale, fino ad oggi riconosciute e dimostrate su basi scientifiche, sono così riassumibili:

- a) **Mitigazione dell'inquinamento atmosferico e acustico**
 - Attenuazione delle variazioni microclimatiche (temperatura, umidità, ventosità)
 - Depurazione dell'aria
 - Produzione di ossigeno
 - Attenuazione dei rumori
 - Azione antisettica
 - Riduzione di inquinanti nell'atmosfera: monossido di carbonio, cloro, fluoro, ossidi di azoto, ozono, PAN (acidi nitriloperacetici), anidride solforosa, ammoniaca, piombo
 - Riduzione dell'isola di calore urbano
- b) **Difesa del suolo**
 - Riduzione della superficie impermeabilizzata
 - Recupero dei terreni marginali e dismessi
 - Riduzione dei tempi di corrivazione ed effetto di regolazione sullo smaltimento delle piogge
 - Depurazione idrica
 - Consolidamento delle sponde fluviali e dei versanti franosi, riduzione dei fenomeni erosivi
- c) **Sostegno alla biodiversità**
 - Conservazione della biodiversità
 - Incremento della biodiversità
- d) **Miglioramento dell'estetica ed immagine della città e del territorio**
- e) **Sviluppo delle funzioni ricreative e sportive libere in spazi non strutturati**
- f) **Sviluppo della didattica naturalistica e della cultura storico-sociale ed ambientale.**

2. La vegetazione, in ogni sua manifestazione, è elemento essenziale per la conservazione della biodiversità. E' pertanto indispensabile:

- a) rispettarla come elemento di identità del territorio locale e come fattore determinante per la qualità della vita degli abitanti;
- b) conoscerla, censirla e monitorarla nel suo sviluppo;
- c) considerarla nelle scelte di trasformazione territoriale come elemento irrinunciabile per il paesaggio urbano ed extraurbano;
- d) mantenerla quanto più possibile integra;
- e) incrementarla nel rispetto delle specie che caratterizzano il contesto locale siano esse autoctone o naturalizzate;
- f) curarla con le migliori tecniche fitosanitarie disponibili e nel rispetto dell'ambiente.

Articolo 3 - Tipologie di verde urbano ed extraurbano e ambiti di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di Santarcangelo di Romagna ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.
2. La classificazione delle varie tipologie di verde distingue:
 - piccoli giardini e spazi verdi (verde di vicinato - riferito a spazi che hanno un raggio di utenza di 50-100 m e dimensioni inferiori a 500 mq);
 - giardini scolastici, giardini, orti urbani (riferito a spazi che hanno un raggio di utenza fino a 500 - 1.000 m e dimensioni fra 500 e 5.000 mq);
 - giardini e parchi storici, aree verdi (verde a valenza cittadina - riferito a spazi che hanno una funzione per tutti i cittadini e dimensioni fra 5.000 e 10.000 mq);
 - parchi estensivi urbani e periurbani a carattere prevalentemente naturalistico (verde a valenza cittadina o extracittadina e dimensioni maggiori di 10.000 mq).
3. In questo sistema di tipologie del verde si deve considerare anche il verde di arredo utilizzato per creare separazione all'interno della viabilità veicolare o delle infrastrutture, o delle zone industriali; il verde quindi si configura come trama di connessione tra le aree interne della città, fra le aree periferiche periurbane e fra queste e la campagna.
4. In stretta correlazione fitosociologica, ecologica ed estetica con il verde pubblico, si pone il verde privato. Quest'ultimo, variabilmente a seconda della maggiore o minore distanza dal centro della città, dei costumi e del livello culturale degli abitanti, può giungere a rivestire un'importanza notevolissima, per estensione o per qualità.
5. Il presente Regolamento si applica quindi alle aree verdi di proprietà del Comune di Santarcangelo di Romagna e alle aree private presenti nel territorio comunale.
6. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:

1	parchi e giardini pubblici e privati
2	parchi e giardini storici pubblici e privati
3	percorsi a valenza territoriale
4	alberi di pregio e monumentali pubblici e privati
5	prati e coltivi
6	banchine alberate, aiuole stradali, rotatorie e spazi verdi e/o alberati a corredo di servizi pubblici e delle infrastrutture, parcheggi alberati
7	arbusti e siepi, macchie di vegetazione arborea ed arbustiva
8	aree destinate a parco dai vigenti strumenti urbanistici (parchi urbani, fluviali, collinari)
9	tutori vivi delle piantate della vite (piantata emiliano romagnola)
10	sponde fluviali, fossi e scarpate
11	aree di recupero ambientale e di nuova naturalizzazione
12	zone boscate
13	verde cimiteriale
14	verde di uso collettivo in carico a gestori diversi (scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree artigianali, aree demaniali e verde in carico all'Acer)
15	orti urbani regolamentati e giardini di comunità

Non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento:

1	alberi da frutto finalizzati all'esercizio dell'attività agricola
2	impianti arborei per la produzione di legname
3	orti botanici e vivai

7. Il Regolamento trova applicazione nelle aree a verde pubblico ed in quelle a verde privato, con le indicazioni illustrate nei vari articoli. In linea generale dovrà incentivare l'inserimento di specie autoctone o naturalizzate nella realizzazione di nuove aree verdi ad uso pubblico, vedi **l'allegato n. 3.**

8. L'Amministrazione Comunale si avvarrà, per gli aspetti operativi relativi all'applicazione del Regolamento, dei propri organi tecnici e amministrativi facenti capo all'Ufficio Verde o sua successiva denominazione (S.S.D.).

TITOLO III: COINVOLGIMENTO DEL CITTADINO, SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE, AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

Articolo 4 - Il Cittadino e le Associazioni

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica, sulla base delle specifiche motivazioni precedentemente descritte.

2. Il comune di Santarcangelo di Romagna promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

Articolo 5 - Sensibilizzazione e promozione della cultura del verde

1. Le aree verdi pubbliche e private di qualsiasi forma e dimensione sono sede privilegiata di iniziative volte alla sensibilizzazione ambientale e alla promozione della cultura del verde.

2. L'Amministrazione promuove iniziative volte alla sensibilizzazione e diffusione delle conoscenze sulle varie funzioni e attività svolte.

3. Le regole inerenti la fruizione del verde pubblico, oltre che ad essere previste dal presente Regolamento, sono richiamate nel Regolamento di Polizia Urbana.

4. Sono riconosciute come opportunità di diffusione e accrescimento della cultura del verde anche le attività ordinarie di manutenzione del verde. L'Amministrazione comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), mediante comunicati stampa, diffusione di informazione tramite il sito internet, opuscoli illustrativi ed adeguata cartellonistica di cantiere.

Articolo 6 - Affidamento e sponsorizzazione delle aree verdi

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale ed accertata capacità, la manutenzione di piccole aree di verde pubblico, la gestione di servizi ad esse collegati, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute al Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può dare in custodia ai proprietari in forma associata mediante stipula di apposite convenzioni, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico

3. Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di interventi di manutenzione ordinaria di aree verdi comunali concordati dall'Amministrazione Comunale, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati, svolta da privati in forma di volontariato. Per interventi di manutenzione ordinaria si intendono:

- sfalcio del manto erboso in giardini, banchine alberate e aiuole spartitraffico;
- rimozione dei polloni alla base delle alberature;
- potatura delle siepi;
- pacciamatura e diserbo delle tappezzanti;
- verniciatura di listelli ed assi delle panchine e dell'arredo urbano collocato nelle aree verdi.

4. Con il termine "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in denaro, beni, prestazioni di servizi, ovvero la conduzione di interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo modalità stabilite dall'Amministrazione mediante regolamento o altro idoneo atto o altre forme di pubblicità da definirsi.

5. L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni effettuate e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale e concordato, per ogni singolo caso, preventivamente con l'Ufficio Verde (o S.S.D.), in conformità con i regolamenti vigenti in materia, e sottoscritto dalle parti. (vedi "Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni" allegato alla Delibera C.C. n° 28 del 12/11/2010)

TITOLO IV: NORME DI ESCLUSIONE E DIVIETI

Articolo 7 - Norme di esclusione

1. In linea generale sono escluse dalla presente regolamentazione le piantagioni di alberi da frutta, le coltivazioni specializzate e semispecializzate per l'arboricoltura da legno, le attività florovivaistiche.

2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente Regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Articolo 8 - Divieti

1. Fatte salve le prescrizioni contenute nei successivi capitoli e nelle norme tecniche ad essi collegate è vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo.

2. Al fine di salvaguardare al meglio il patrimonio verde ed impedirne il degrado, nel Regolamento vengono indicati una serie di divieti che investono sia gli aspetti comportamentali sia le modalità di utilizzo delle aree verdi.

3. In particolare, il dettaglio specificato nell'articolo 66 (*Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi*) evidenzia le situazioni più critiche, che causano danneggiamenti temporanei o più significativi, che abitualmente o saltuariamente si riscontrano sulle aree verdi e che compromettono la valenza estetica e ornamentale del verde, interferendo con equilibri biologici che vanno salvaguardati, pena il rapido degrado dello stesso.

CAPITOLO SECONDO

PRINCIPI, CRITERI, NORME DI CARATTERE GENERALE. TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO; PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

TITOLO I: PRINCIPI E CRITERI

Articolo 9 - Programmazione

1. Il patrimonio verde della città è un sistema vivente in evoluzione che richiede un'attività costante di monitoraggio, manutenzione, presa in cura da parte di molti soggetti con responsabilità specifiche e differenziate. Gli interventi su tale patrimonio devono essere ispirati ai criteri della tutela e valorizzazione e condotti in maniera programmata per garantire nel tempo le migliori condizioni e lo sviluppo dell'intero sistema.

2. Per una valida programmazione e gestione del verde urbano occorre:

1	rendere sistematici ed omogenei gli interventi di gestione del verde mediante predisposizione di opportuni crono programmi
2	effettuare gli interventi manutentivi secondo i criteri agronomici più aggiornati e nel rispetto delle tecniche colturali consolidate
3	migliorare la qualità della vegetazione urbana, allungando il ciclo vitale degli alberi e favorendone un normale sviluppo
4	massimizzare gli effetti positivi della vegetazione sull'ambiente, nei limiti imposti dallo spazio disponibile, dalle condizioni colturali e dalle disponibilità economiche
5	garantire una crescita sincrona della città e del suo patrimonio arboreo
6	monitorare il costo della gestione del verde ed adeguare le risorse disponibili all'incremento quantitativo e qualitativo del verde cittadino in rapporto agli standard europei

Articolo 10 - Manutenzione

1. Gli interventi prevalenti di gestione del patrimonio verde sono riconducibili al concetto generale di manutenzione ordinaria e straordinaria. La cadenza degli interventi è legata alla tipologia di verde ed agli standard qualitativi che l'Amministrazione Comunale ha individuato. Tale concetto fa riferimento a tutte le pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema verde.

Articolo 11 - Realizzazione del verde

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:

1	scelta prevalente di piante autoctone o naturalizzate nella fascia climatica dell'area della pianura e collina Emiliana-Romagnola ed utilizzo di materiale vivaistico certificato di prima qualità
2	rispetto della biodiversità in ambito urbano
3	rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali
4	corretta progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica
5	scelta di piante che apportino un elevato beneficio ambientale
6	diversificazione delle specie al fine di ottenere maggiore stabilità biologica e minore incidenza di malattie e parassiti;
7	ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione
8	facilità di manutenzione
9	rispetto della funzione estetica del verde

TITOLO II: NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 12 - Norme sovraordinate e comunali esistenti

1. Le leggi nazionali e regionali sovraordinate di cui è configurabile l'applicazione in ambito urbano sono riportate nell'allegato n. 1, avendo carattere sovraordinato, prevalgono sui regolamenti locali.
2. Le norme comunali in materia di tutela delle alberate e formazione del verde del presente regolamento sono in aggiunta a quanto previsto negli strumenti urbanistici/edilizi vigenti.

Articolo 13 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati

1. Per parco o giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale, artistico, naturalistico e botanico, presenta un interesse pubblico. Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura e testimonianza di una particolare epoca o cultura. Come tale, deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.
2. Il Comune di Santarcangelo di Romagna, con riferimento anche al comma 2 dell'articolo 9 della Costituzione italiana, individua, tutela e valorizza i parchi e i giardini storici presenti sul territorio comunale.
3. Si individuano come parchi e giardini storici tutte le aree verdi:
 - annesse agli edifici sui quali è stato posto apposito vincolo legislativo in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".
 - annesse agli edifici di proprietà di Enti Pubblici o Locali con più di 70 anni;
 - annesse a edifici di culto e/o di proprietà di Enti Religiosi con più di 70 anni;
4. Inoltre, si individuano come parchi e giardini storici:
 - i parchi e i giardini annessi agli immobili nonché i punti panoramici segnalati per particolare valore paesistico ambientale, tutelati ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004.
5. Gli interventi sugli spazi verdi vincolati per legge, ad esclusione di quelli manutentivi, devono essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Emilia Romagna.
6. Per la tutela di tali aree verdi è vietata la realizzazione di opere come costruzioni interrato od altro che coinvolgano una quota superiore al 20% della superficie verde o la stessa quota del patrimonio arboreo radicato sull'area.
7. Qualora nelle aree verdi interessate siano stati rinvenuti, o è presumibile che possano essere rinvenuti, reperti archeologici, la richiesta di autorizzazione dovrà essere indirizzata anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna.
8. Il vincolo di tutela è riferito non solo al patrimonio verde, ma anche agli elementi di arredo eventualmente presenti nell'area (per esempio: fontane, panchine, vasi, cordoli di aiuole, recinzioni, cancelli, ecc.).
9. Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il parco o il giardino storico in cui si opera.
10. In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.
11. Fatte salve le prescrizioni delle normative precitate e le relative competenze

autorizzative, ogni intervento su proprietà pubbliche non eseguito direttamente dall'Ufficio Verde (o S.S.D.), deve essere da questo autorizzato in base a quanto previsto dal presente Regolamento.

12. L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione, della capacità di contenere visitatori e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

13. In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

14. Durante la realizzazione di interventi edilizi che interagiscono con le aree verdi indipendentemente dalla loro vicinanza agli alberi, deve essere presentato unitamente al progetto edilizio anche un progetto di sistemazione finale dell'area riportante le indicazioni che si intendono adottare per la salvaguardia del verde esistente.

15. Tali progetti, se riguardano edifici e aree sottoposti al vincolo ministeriale, dovranno ottenere l'autorizzazione delle competenti Soprintendenze.

Interventi su proprietà private

1. Per interventi in giardini storici e per le aree di proprietà privata comunque vincolate dalle normative precitate ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

2. Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito e da un progetto che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. Nel caso degli edifici tutelati per legge, tali analisi dovranno essere sottoposte alle competenti Soprintendenze; negli altri casi agli Uffici comunali competenti in materia. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato nel presente Regolamento.

3. Qualora il progetto di restauro o di ripristino del giardino in questione non segua le procedure sopra riportate, al proprietario del fondo sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

TITOLO III: TUTELA DEGLI ALBERI DI PREGIO E MONUMENTALI

Articolo 14 - Individuazione degli alberi di pregio e monumentali

1. Ferme restando le disposizioni del presente Regolamento, i soggetti individuati come alberi monumentali dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani", così come quelli individuati dall'Amministrazione Comunale come alberi di pregio sono soggetti a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Regolamento.

2. Oltre alle procedure legate alla Legge 14 gennaio 2013 n. 10 sull'individuazione degli alberi monumentali, coloro che desiderino segnalare un albero che risponda alle caratteristiche di pregio indicate dal presente Regolamento, possono compilare e inviare l'apposita scheda vedi **l'allegato n. 2** fornita dall'Amministrazione Comunale.

3. Le schede pervenute verranno valutate dall'Amministrazione Comunale e successivamente, se le caratteristiche dell'albero saranno giudicate tali da comportare uno studio più approfondito per il riconoscimento dell'esemplare come albero monumentale, verranno inviate alla Regione Emilia Romagna Istituto Beni culturali e Ambientali per la valutazione prevista ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 10.

4. L'individuazione come albero di pregio all'interno del territorio cittadino viene comunicata dall'Amministrazione Comunale ai proprietari, i quali possono presentare

osservazioni nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di pregio ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili.

Articolo 15 - Criteri per l'individuazione degli alberi di pregio

1. L'Ufficio Verde (o S.S.D.) valuta, gli alberi segnalati per l'eventuale inserimento nell'Elenco degli alberi di pregio della Città di Santarcangelo di Romagna secondo i seguenti criteri:

- dimensione: gli alberi per essere di pregio devono avere una dimensione (diametro) del tronco, misurata a 130 cm di altezza, superiore a 80 cm di diametro per le specie di prima grandezza, superiore a 60 cm di diametro per le specie di seconda grandezza e superiore a 40 cm per le specie di terza grandezza;
- sviluppo complessivo dell'esemplare;
- stato di salute della pianta;
- particolarità del genere e della specie;
- significativo pregio paesaggistico, storico, culturale, botanico;
- ubicazione nel contesto urbano;
- aventi un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale;
- essere un riferimento tradizionale per la popolazione locale o avere significative potenzialità di diventare un riferimento tradizionale per la città.

Articolo 16 - Obblighi per i proprietari

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi inseriti nell'Elenco degli Alberi di Pregio della Città di Santarcangelo di Romagna di rimuovere le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi. In caso di inerzia protrattasi per almeno 30 giorni dalla notifica della rilevazione della causa di danno o in caso di grave pericolo per la vita delle piante, l'Amministrazione Comunale potrà effettuare gli interventi necessari in danno del privato proprietario.

2. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni della Legge 14 gennaio 2013 n. 10.

3. L'Amministrazione Comunale, anche su istanza dei proprietari o degli aventi diritto, può promuovere iniziative di valorizzazione degli alberi, filari ed alberate monumentali e/o di pregio, al fine di divulgarne la conoscenza ed il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante.

Articolo 17 - Interventi sugli alberi di pregio

1. Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

2. Per gli alberi di proprietà privata monumentali, di pregio o meritevoli di particolare tutela, censiti come previsto dall'articolo 15, è vietato l'abbattimento. In caso di rischio di schianto andranno preventivamente individuate opere provvisorie di mantenimento in sito alternative all'abbattimento.

3. Eventuali interventi di abbattimento, di potatura drastica, di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale che si rendessero indispensabili devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, previo parere del Servizio

Fitosanitario Regionale per quanto riguarda le specie che ricadono nelle disposizioni della lotta obbligatoria.

4. L'inottemperanza alle suddette prescrizioni poste dall'Ufficio Verde (o S.S.D.) nell'autorizzazione comporta l'automatica decadenza dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative previste dall'articolo 69.

5. Il proprietario degli alberi di pregio può eseguire la potatura a tutta cima con la tecnica del taglio di ritorno, la rimonda periodica del secco e conservare la forma della chioma degli esemplari allevati in forma obbligata, per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di scosciatura o instabilità.

6. La potatura degli alberi di pregio deve essere comunque effettuata con tutte le cautele come previsto dal presente Regolamento, previa comunicazione preventiva all'Ufficio Verde

7. In caso di violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti, resta ferma per l'Amministrazione Comunale la possibilità di revocare l'autorizzazione eventualmente rilasciata.

8. Per i proprietari di alberi monumentali si rimanda alle prescrizioni che verranno impartite dalla Regione.

Articolo 18 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. Salvo casi particolari, in caso di abbattimento autorizzato di alberi di pregio, per ogni albero dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, e secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio verde, piante della stessa specie.

2. Gli alberi abbattuti dovranno essere sostituiti seguendo il criterio della compensazione ambientale, ripiantando cioè un numero di nuovi esemplari tale da parificare il valore ornamentale dei soggetti rimossi.

3. Numero e dimensione dei nuovi soggetti, con circonferenza del fusto comunque non inferiore a 18-20 cm per le piante di 1° grandezza, 16-18 per le piante di 2° grandezza, 12-14 cm per le piante di terza grandezza, arbusti e le siepi altezza minima all'impianto pari a 60/80 cm, dovranno preventivamente essere autorizzati dall'Ufficio Verde (o S.S.D.).

4. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata in luoghi adiacenti su indicazioni dell'Ufficio Verde (o S.S.D.).

5. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche, ambientali, tecniche.

7. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite così come indicato nei paragrafi precedenti.

CAPITOLO TERZO

NORME DI CARATTERE SPECIALE: INTERVENTI SUL VERDE

TITOLO I: MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DELLE AREE VERDI

Articolo 19 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria

1. Compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale e dei suoi uffici competenti in merito alla gestione delle aree verdi ad uso pubblico è il mantenimento del patrimonio arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza, in particolare nelle aree a più elevata fruizione. Analogo obbligo vige a carico dei concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica che sono responsabili dei beni in uso.
2. L'Amministrazione, all'interno dei parchi pubblici di grande estensione, può destinare una superficie variabile all'evoluzione spontanea della vegetazione, nell'ottica della gestione differenziata, limitando o evitando totalmente, gli interventi manutentivi quali la raccolta delle foglie o lo sfalcio dell'erba.
3. Le manutenzioni riguardano la conservazione in uno stato ottimale delle piante, della vegetazione arbustiva ed erbacea e degli spazi verdi in genere, nonché la conservazione della loro valenza ornamentale, secondo i criteri contenuti nel presente Regolamento e nel rispetto dei vincoli imposti da esigenze storiche, progettuali, legislative.
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio gestito dall'Amministrazione Comunale, sono eseguiti nel rispetto dei principi fissati dal presente Regolamento, dalle vigenti norme per la tutela dall'inquinamento acustico, dalle vigenti norme sulla sicurezza, dalla normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.
5. L'Amministrazione Comunale effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree in custodia con personale proprio o mediante affidamento dei servizi/lavori. In tutti i casi gli interventi devono essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto delle convenzioni stipulate e sono sottoposte al controllo e coordinamento dell'Ufficio Verde (o S.S.D.).
6. Nel corso di qualunque servizio, intervento od opera pubblica che interessi aree verdi ed alberate, il Responsabile/Direttore dei Lavori, per conto dell'Amministrazione, garantisce in merito alla corretta esecuzione degli interventi e, nel caso di mancata osservanza del presente Regolamento, provvede ad inviare la segnalazione all'Ufficio Verde (o S.S.D.) che, effettuati gli opportuni controlli, stabilirà le eventuali operazioni di ripristino da effettuare, la sanzione amministrativa e l'eventuale valore ornamentale e/o del danno biologico da addebitare all'impresa.
7. Qualora i lavori colturali previsti dal presente articolo non vengano eseguiti in modo corretto o come indicato dall'Ufficio Verde (o S.S.D.), all'impresa esecutrice dei lavori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

Aree verdi in concessione

1. I titolari di convenzioni a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica, i proprietari di aree verdi private e gli altri gestori del verde di uso collettivo (scuole, Aziende Sanitarie Ospedaliere, chiese e conventi, impianti sportivi, aree industriali, Azienda Casa Emilia Romagna, Hera, Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Emilia

Romagna, Provincia di Rimini, ecc.) devono garantire la corretta esecuzione degli interventi manutentivi delle aree verdi in loro custodia, in loro proprietà, in convenzione o in gestione, nel rispetto del Regolamento e dei suoi allegati.

2. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi e delle alberate comunali in concessione a terzi è in carico al concessionario gestore che ne ha la responsabilità in quanto bene in custodia, ai sensi dell'*articolo 2051 del Codice Civile*, con l'obbligo di effettuare gli interventi necessari nel rispetto del presente Regolamento.

3. I progetti di manutenzione straordinaria che coinvolgono aree verdi in concessione sono soggetti all'approvazione dell'Ufficio Verde (o S.S.D.).

4. Per qualsiasi intervento edificatorio all'interno dell'area verde pubblica oggetto di concessione, valgono le prescrizioni dettate dal presente Regolamento; per intervento edificatorio si intende ogni intervento permanente o temporaneo (dehors, tettoie, recinzioni, ecc.) di manutenzione ordinaria o straordinaria dei sottoservizi o delle strutture presenti nel sottosuolo da parte di concessionari a qualunque titolo di aree verdi di proprietà pubblica.

Articolo 20 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive

1. Le siepi e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.

2. Nei casi di danneggiamento o estirpazione sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

3. L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi di cui sopra, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatologie particolarmente virulente, ecc.). Per siepi di particolare pregio, l'Amministrazione Comunale potrà definire interventi complementari e di riqualificazione, volti sia alla salvaguardia dell'aspetto storico o paesaggistico che al miglioramento delle caratteristiche tipiche della specie.

4. In caso di estirpazione, da effettuarsi solo dopo aver dato comunicazione scritta all'Ufficio Verde, è però obbligatoria la sostituzione delle siepi e delle macchie arbustive eliminate, ovvero l'adozione di idonei interventi che permettano di ripristinare la stessa massa vegetale eventualmente anche in luoghi adiacenti.

5. Per gli interventi effettuati da altri Settori dell'Amministrazione Comunale, qualora non sia possibile effettuare la compensazione all'interno dell'area interessata dai lavori, quest'ultima potrà essere effettuata dall'Ufficio Verde (o S.S.D.) in luoghi adiacenti.

6. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare.

7. Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali e degli scoli.

Articolo 21 - Salvaguardia degli arbusti e degli alberi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione del patrimonio verde, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2. Su tutto il territorio comunale devono essere conservati:

- a) gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di

- particolare pregio;
- b) gli alberi aventi dimensioni rilevanti (diametro del tronco) e con particolari caratteristiche accertate dall'Ufficio Verde
 - c) gli alberi policormici (con tronco che si divide in più fusti dal colletto) se almeno uno di essi raggiunge i 20 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - d) piante poste in sostituzione obbligatoria di alberi abbattuti
 - e) gli arbusti che raggiungono singolarmente o in gruppo un volume almeno pari a 5 mc.
 - f) le piantate emiliano – romagnole ed i filari di vite maritata.
3. I soggetti compresi nei punti a) e d) sono sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 32 (abbattimento di alberature pubbliche).
4. Sono pure oggetto di tutela le alberature di interesse paesaggistico-ambientale e storico-culturale oggetto di tutela ai sensi di leggi nazionali e regionali sono inoltre soggette alle norme specifiche di dette leggi.
5. Tali prescrizioni possono essere derogate su indicazione dell'Ufficio Verde (o S.S.D.) in caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

TITOLO II: NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Articolo 22 - Classi di grandezza e aree di pertinenza degli alberi

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza:

Tabella 1 Classi di grandezza degli alberi

CLASSE DI GRANDEZZA	ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'
a) 1. grandezza	> 16 metri
b) 2. grandezza	10-16 metri
c) 3. grandezza	< 10 metri

Nell'**allegato n. 3** è riportato un elenco con le specie più comuni di piante arboree .

La zona di pertinenza degli alberi, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo il seguente schema:

Tabella 2 Zona di pertinenza degli alberi

* La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore a quanto stabilito nella tabella sotto riportata:

CLASSE DI GRANDEZZA	RAGGIO IN METRI
Esemplari monumentali o di pregio	Proiezione a terra della chioma
1. grandezza (altezza > 16 metri)	4
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	3
3. grandezza (altezza < 10 metri)	2

Articolo 23 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate

1. La competenza sulle banchine alberate comunque utilizzate (a verde, a parcheggio, a mercato) è attribuita all'Ufficio Verde (o S.S.D.) che ne autorizza le forme di utilizzo (uso temporaneo o definitivo) secondo il principio della massima permeabilità del terreno e del massimo rispetto per gli esemplari arborei presenti.
2. Ai fini della tutela delle alberate pubbliche, ogni intervento non realizzato direttamente

dall'Ufficio Verde (o S.S.D.) che ha in carico la gestione del patrimonio arboreo cittadino, deve essere da quest'ultimo preventivamente autorizzato.

3. Entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità secondo quanto evidenziato nel successivo paragrafo A).

4. Per ogni attività non conforme a quanto evidenziato dal presente Regolamento sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

A) SITUAZIONI ESISTENTI E NUOVI PROGETTI

1. Nell'area corrispondente alla ZPA (zona di pertinenza dell'albero) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo quali:

- l'impermeabilizzazione del suolo all'aria e all'acqua, anche per costipamento, di una superficie superiore al 50% della ZPA con salvaguardia comunque di quanto prescritto nella tabella 3;
- l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario, ad eccezione fatta del sottofondo di pavimentazioni leggere dello spessore non superiore a cm 30, di scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, valutando caso per caso gli interventi necessari per la posa di nuove infrastrutture e/o la manutenzione di quelle esistenti;
- lo spargimento entro la ZPA di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi e in particolare sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi;
- l'uso improprio di prodotti diserbanti, lo spargimento di sale sulle superfici ghiacciate, con esclusione di quelle destinate al pubblico transito.

2. Le aree di pertinenza degli alberi possono essere interessate dalla posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili, previa autorizzazione dell'Ufficio Verde (o S.S.D.) corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, a condizione che sia mantenuta un'area di terreno nudo, circostante il fusto, pari a mq. 3,00 / raggio 1 m:

Tabella 3 AMPIEZZA AREA DI TERRENO NUDO

CLASSE DI GRANDEZZA	AMPIEZZA DELL'AREA DI TERRENO NUDO
Esemplari monumentali o di pregio	12 mq
1. grandezza (altezza > 16 metri)	8 mq
2. grandezza (altezza 10-16 metri)	4 mq
3. grandezza (altezza < 10 metri)	3 mq

3. Per la realizzazione di progetti da eseguirsi su banchine esistenti, qualora non sia possibile rispettare le prescrizioni sopra riportate, esclusivamente per casi legati alla necessità di applicazione di norme sovraordinate, ad esigenze di pubblica incolumità degli utenti o ad oggettiva e certificata impossibilità fisica, i progetti, dovranno comunque essere elaborati nell'ottica del massimo rispetto per i soggetti arborei esistenti e di massima permeabilità del terreno, descrivendo dettagliatamente le motivazioni che non rendono possibile il rispetto delle prescrizioni sopra descritte, prevedendo obbligatoriamente un miglioramento della situazione esistente, secondo le prescrizioni vincolanti impartite dall'Ufficio Verde (o S.S.D.) che dovrà preventivamente autorizzare il progetto e la sua realizzazione.

Articolo 24 - Interferenza dei lavori di scavo in presenza di alberi e su aree verdi

1. I lavori di scavo e le manomissioni su aree verdi e alberate del comune sono soggetti ad esame e successivo parere tecnico vincolante da parte dell'Ufficio Verde (o S.S.D.).
2. I progetti e i relativi capitolati d'appalto devono contenere dettagliate specifiche e quantificazioni economiche dei provvedimenti adottati per la salvaguardia e il mantenimento del patrimonio arboreo presente.
3. I progetti di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata dovranno essere accompagnati dai seguenti elaborati:
 - una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
 - il genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a mt. 1,30 da terra ;
 - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto (qualora l'albero non sia mantenuto in forma obbligata o subisca periodicamente interventi di forte riduzione della chioma; in tal caso verrà considerato il diametro potenziale della chioma);
 - una relazione che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti in conformità all'articolo 25 (Obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
 - una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini (vedi allegato n. 6) a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dall'Ufficio (o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
 - una dettagliata documentazione fotografica;
4. Prima dell'inizio dei lavori il richiedente deve aver dato avviso scritto all'Ufficio Verde (o S.S.D.) e deve essere in possesso di autorizzazione, come previsto dall'articolo 2 dell'allegato n. 4 al presente Regolamento: Manomissioni e ripristini delle aree verdi e alberate del Comune di Santarcangelo di Romagna, corredata di specifiche e dettagliate prescrizioni per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori (sia delle imprese appaltatrici che subappaltatrici) presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte, deve dare copia delle prescrizioni rilasciate dall'Ufficio Verde (o S.S.D.) al capo cantiere e lasciare copia del documento in cantiere a disposizione dei lavoratori e degli addetti ai controlli e, qualora richiesto dall'Ufficio Verde (o S.S.D.), deve altresì affiggere in cantiere un cartello che renda edotta la cittadinanza dei lavori autorizzati.
6. Qualora uno scavo e successivo riempimento possano aver prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici dell'Ufficio Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso (le eventuali osservazioni saranno annotate nella bolla di manomissione).
7. Eventuali interventi di cura e manutenzione quali potature, interventi fitosanitari e

nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere richiesti esclusivamente all'Ufficio Verde (o S.S.D.).

Articolo 25 - Obblighi e divieti nelle aree di cantiere

1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità delle piante. (Vedi **allegato n. 5** Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere) .

2. Sono vietati nelle aree sottostanti e circostanti identificate come la ZPA o sulle piante stesse:

- a) il versamento o spargimento di qualsiasi sostanza nociva e/o fitotossica, quali ad esempio sali, acidi, olii, carburanti, vernici, ecc., nonché il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici;
- b) la combustione di sostanze e materiali di qualsiasi natura;
- c) l'impermeabilizzazione del terreno con materiali di qualsiasi natura;
- d) i lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza (vedi articoli 22 e 23) degli alberi al fine di tutelare l'integrità degli apparati radicali; in tali zone sono permessi gli scavi a mano o con aspiratore a risucchio, a condizione di non danneggiare le radici, il colletto ed il fusto delle piante. In tale situazione le radici andranno poste in evidenza per evitarne il danneggiamento e qualora sia necessaria la loro rimozione questa dovrà essere effettuata con cesoie e motoseghe con taglio netto, su cui apporre idoneo disinfettante e cicatrizzante;
- e) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- f) l'affissione diretta con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili;
- g) il riporto ovvero l'asporto di terreno o di qualsiasi altro materiale nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali, l'interramento di inerti o di materiali di altra natura, qualsiasi variazione del piano di campagna originario;
- h) il deposito di materiale di costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali.

Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69. In **allegato n. 5** sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere.

Articolo 26 - Comunicazione inizio lavori.

Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

a) Comunicazioni di inizio lavori

1. Per tutti i lavori di manomissioni e dei relativi ripristini, da effettuarsi da parte delle Società o Enti erogatrici dei pubblici servizi e dei privati, oltre che dei Settori Tecnici del Comune di Santarcangelo di Romagna, sul territorio comunale sistemato a verde pubblico o che interessa le banchine alberate stradali considerate come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto, ed inoltre nel caso di lavori, di occupazioni, di concessioni, di cantieri e di steccati ecc. autorizzati o abusivi, che possono manomettere, danneggiare, impegnare o in qualche modo interessare le aree verdi o banchine alberate del territorio Comunale, oltre che in presenza di impianti tecnologici collegati funzionalmente al verde, si dovrà dare preventiva comunicazione di inizio lavori all'Ufficio Verde, pena la

sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

2. Tali comunicazioni devono contenere:

- le specifiche dei lavori da eseguire,
- l'indirizzo del cantiere, dati catastali, l'ingombro, la durata,
- le misure di salvaguardia per preservare la vegetazione ed i manufatti in conformità all'art. 25 del presente regolamento;
- dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- ragione sociale, recapito telefonico, indirizzo, Partita Iva o Codice Fiscale.

3. Alle comunicazioni di inizio lavori devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) una planimetria quotata che individui, su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento :
 - le presenze vegetali con indicazione del genere e la specie botanica dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a metri 1,30 da terra ;
 - il numero complessivo dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
 - indicazione dell'ingombro di cantiere
- 2) una dettagliata documentazione fotografica.

Il ripristino delle aree manomesse dovrà essere eseguito direttamente a cura e spese del concessionario che condotto la manomissione e l'intervento dovrà essere eseguito a regola d'arte. La ditta incaricata dell'esecuzione dovrà possedere adeguata esperienza nel campo agronomico e non dovrà avere in corso procedimenti o contenziosi aperti.

b) Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche

1. La distanza minima dalla luce netta di qualsiasi scavo al filo del tronco non può essere inferiore:

- 1) a 5 metri per gli esemplari monumentali o di pregio;
- 2) a 3 metri per le piante di prima e seconda grandezza non incluse nel punto precedente;
- 3) a 1,5 metri per gli alberi di terza grandezza e per gli arbusti.

2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

3. L'Ufficio Verde (o S.S.D.) potrà aumentare le distanze riportate ai punti precedenti in caso di alberi o alberate di particolare pregio storico-monumentale o botanico-paesaggistico.

4. Eventuali deroghe alle distanze minime indicate potranno essere concesse dall'Ufficio Verde (o S.S.D.) per le canalizzazioni e i cavidotti già esistenti nei seguenti casi:

- 1) per scavi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici per la gestione della viabilità e attrezzature per la mobilità che negli anni passati sono stati posizionati all'interno delle zone di pertinenza degli alberi (ZPA);
- 2) per scavi necessari alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano il rispetto delle ZPA;

- 3) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
- 4) se la deroga viene concessa in presenza di esemplari monumentali o di pregio gli scavi dovranno essere effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura e disinfezione.
5. Gli scavi per la posa in opera di impiantistica tecnologica interrata (tubazioni, gas, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non danneggiare gli apparati radicali. Le radici più grosse dovranno essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e dovranno essere protette contro il disseccamento con juta regolarmente inumidita.
6. Gli scavi nella zona degli alberi non dovranno restare aperti per più di una settimana.
7. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, le radici saranno protette con un'apposita stuoia ed in ogni caso le stesse dovranno essere mantenute umide.
8. Nel caso di pericolo di gelo le pareti dello scavo nella zona delle radici dovranno essere coperte provvisoriamente con materiale isolante. I lavori di livellamento nell'area radicale sono da eseguirsi a mano.
9. Analogamente tutte le distanze e le disposizioni previste al presente articolo devono essere osservate nel caso di messa a dimora di alberi in prossimità di tubature o condotte sotterranee già esistenti e rilevabili dagli uffici competenti.

Articolo 27 - Protezione degli alberi

1. Gli alberi presenti nei cantieri devono essere obbligatoriamente protetti a cura e spese del conduttore del cantiere stesso. La protezione deve essere realizzata con una solida recinzione che consenta di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale (vedi **allegato n. 5** dove sono riportati gli schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere).
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.
3. Nel caso risulti impossibile recintare il cantiere, per i singoli alberi la protezione dovrà interessare il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole in legno o in altro idoneo materiale dello spessore minimo di 2 cm, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto (pneumatici o altro materiale).
4. In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione.
5. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori.

Articolo 28 - Deposito di materiali su aree pubbliche

1. E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, a giardino, ad aiuola, nonché le aree di pertinenza degli alberi per depositi anche temporanei di materiale.
2. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.
3. In caso di imprescindibilità legata a fattori logistici o altro, occorre che la Ditta titolare del cantiere o altro soggetto avente titolo richieda specifica autorizzazione per occupazione suolo pubblico agli Uffici competenti in materia che indicheranno per iscritto le modalità di deposito dei materiali nell'ambito del cantiere stesso previo parere vincolante dell'Ufficio Verde (o S.S.D.).

4. Nelle aree di pertinenza degli alberi è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante. Può essere tollerato solo un parziale interrimento massimo di 15 cm con materiale altamente drenante. Sono vietati inoltre l'asporto di terriccio e gli spargimenti di acque di lavaggio di betoniere.

Articolo 29 - Transito di mezzi

1. In corrispondenza dell'apparato radicale delle piante è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una superficie pavimentata in prossimità dell'apparato radicale stesso.
2. Il costipamento e la vibratura¹ sono vietati nelle aree di pertinenza degli alberi (vedi articolo 22 tabella 2).
3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, su prescrizione e autorizzazione scritta dell'Ufficio Verde (o S.S.D.), la superficie di terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale devono essere poste tavole di legno, metalliche o plastiche.
4. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie con lavorazioni manuali nelle aree di pertinenza o secondo le prescrizioni inizialmente date.
5. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni tecniche sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

Articolo 30 - Modificazione della falda

1. In caso sia necessaria l'installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda, dovrà essere preventivamente valutata con gli Uffici competenti ogni possibile conseguenza sulle alberature, e dovranno essere adottati gli interventi idonei alla conservazione delle piante, ivi compresa l'irrigazione delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno.

TITOLO III: ABBATTIMENTI E DANNEGGIAMENTI

Articolo 31 - Abbattimento e danneggiamento di alberature pubbliche

1. L'abbattimento di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, **quando non realizzato direttamente dall'Ufficio Verde (o S.S.D.)**, è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante favorevole degli Uffici di quest'ultimo.
2. Ai trasgressori, per ciascun albero abbattuto, oltre il pagamento del valore ornamentale dell'albero, sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.
3. L'abbattimento di alberature pubbliche potrà essere realizzato nei seguenti casi: accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità, esigenze fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso. L'autorizzazione potrà essere rilasciata nei seguenti casi: alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi, diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti, non realizzabili con la tecnica dei grandi trapianti, ed altri casi a discrezione dell'Ufficio Verde.

¹ Compressione forte, con effetto battente-vibrante, praticata con rulli compressori vibranti o piccole macchine a compressione per asfaltare in zone di marciapiede.

Tale autorizzazione dovrà inoltre contenere le prescrizioni vincolanti di reimpianto a compensazione ambientale delle perdite subite.

4. L'intervento dovrà essere effettuato tenendo conto dei vincoli urbani esistenti in zona ed utilizzando tutte le attrezzature necessarie atte ad evitare pericoli per l'incolumità pubblica e danni ai manufatti.

5. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee.

Articolo 32 - Compensazione ambientale

1. Nel caso di abbattimenti di alberature pubbliche dovrà essere calcolato il valore ornamentale di tutti gli esemplari oppure il danno ornamentale e biologico in caso di soluzioni che consentano il mantenimento in sito dei soggetti ma si renda necessaria la loro riduzione dimensionale e messa in sicurezza o il trapianto in altro sito.

2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico (vedi **allegato 4**) devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente dell'Ufficio Verde (o S.S.D.).

3. Tale valore dovrà essere assunto come valore base compensativo dell'intervento di ripristino da porre in essere nell'area opportuna più prossima possibile al sito su cui insiste l'intervento, o comunque in altro sito indicato dall'Ufficio Verde.

4. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

5. Il concetto di compensazione ambientale non si applica in caso di moria dovuta a diffusione di patologie o fisiopatie: in tal caso si dovrà provvedere a ripiantare alberi di altra specie consoni al contesto paesaggistico e naturalistico del sito, privilegiando le specie autoctone.

Articolo 33 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli

1. Gli abbattimenti di alberi, arbusti e siepi continue in aree sottoposte a vincoli in materia ambientale (zona collinare, sponde fluviali, zona urbana centrale storica, immobili sottoposti a vincolo di tutela ai sensi del D.P.R. 616/1977, della Legge n. 431 dell'8 agosto 1985 "Legge Galasso", del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Decreto Urbani), sono sottoposti a preventiva autorizzazione.

2. La richiesta di abbattimento, corredata dal parere dell'Ufficio Verde e da idonea documentazione a cura di un tecnico abilitato, va presentata agli Uffici competenti della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

3. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controperizie qualora lo ritenga opportuno.

4. Nel caso di pericolo per la pubblica incolumità ravvisata dagli Uffici Competenti Comunali il Sindaco può emettere specifica ordinanza di abbattimento. Rimane in capo al privato l'obbligo di comunicare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini l'avvenuto abbattimento della pianta.

5. Per quanto concerne la sostituzione degli alberi abbattuti si rimanda all'articolo 18, nel caso si tratti di alberi di pregio e monumentali, ed all'articolo 34 comma 5 e 6 per le sostituzioni da effettuarsi in sedi diverse.

6. In presenza di opere edili private ex novo l'abbattimento è in ogni caso consentito esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto.

7. Fanno eccezione:

- **gli alberi morti;**
- **gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie per evidenti ragioni di pubblica incolumità, o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.**
- **gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.**

9. In tutti i casi suddetti si deve comunque segnalare a priori l'intervento di abbattimento agli Uffici Comunali competenti.

10. Fatti salvi casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso da metà marzo a tutto settembre in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

11. Per ogni albero abbattuto in assenza della prescritta autorizzazione sarà comminata al trasgressore la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69 ed il danno calcolato con il valore ornamentale vedi **allegato n. 4.**

Articolo 34 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli

1. I privati non possono effettuare abbattimenti su aree di loro proprietà, senza aver preventivamente presentato richiesta a mezzo di apposito modulo, vedi **allegati n. 7A e 7B,** ed aver ottenuto specifica autorizzazione ad **eccezione delle piante morte, di quelle con circonferenza del fusto misurata a 1,3 metri dal colletto inferiore a 30 cm, degli arbusti isolati o in gruppo con altezza inferiore ai 2 metri e le siepi continue compatte miste o monospecifiche con altezza inferiore a 1,5 metri, gli abbattimenti di coltivazioni produttive, quando queste abbiano raggiunto la fine turno.** Per tali eccezioni è obbligatoria la sola comunicazione, (corredata da fotografie) di abbattimento pianta secca o di alberi, arbusti e siepi con caratteristiche dimensionali tali da non necessitare richiesta autorizzativa all'Ufficio Verde (o S.S.D.).

2. L'abbattimento di alberature private è consentito esclusivamente nei casi comprovati di stretta necessità e comunque con parere vincolante dell'Ufficio Verde (o S.S.D.). Gli alberi e gli arbusti messi a dimora come previsto dal presente Regolamento all'art. 42 per le aree pubbliche o private in cessione all'Amministrazione Comunale e all'art. 46 per gli interventi di nuova edificazione necessitano, per il loro abbattimento, di richiesta a mezzo di apposito modulo, indipendentemente dalle loro dimensioni (cioè in ogni caso anche per esemplari di dimensioni inferiori a quanto previsto nel precedente comma).

3. L'autorizzazione potrà essere rilasciata nei seguenti casi: precaria stabilità delle piante dovute a carie del legno, attacchi parassitari, ecc., particolare pericolosità per la pubblica sicurezza di piante poste in prossimità del suolo pubblico (indicare la motivazione specifica); diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti; accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità; problematiche fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso; alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi; in caso di opere edili private ex novo quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto; altro (specificare).

4. L'autorizzazione abbattimento in caso di opere edili private, dovrà essere richiesta contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.

5. Tutte le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto (qualora non fosse possibile si rimanda al successivo comma 6) sul quale si realizza l'intervento seguendo i

criteri di compensazione.

Tabella A :

Abbattimento	Opzioni Compensative (*)			
Classe di grandezza pianta abbattuta	1° grandezza	2° grandezza	3° grandezza	Siepi/arbusti
1° grandezza	1	2	4	16
2° grandezza	/	1	2	8
3° grandezza	/	/	1	4
Arbusti	/	/	/	1

6. Qualora gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee, sarà possibile procedere in uno dei seguenti modi:

a) la pianta dovrà essere destinata ad un'area pubblica individuata dall'Ufficio Verde (o S.S.D.), ed ivi messa a dimora a spese del richiedente. Rimane valido anche in questo caso il criterio di compensazione della **Tabella A** al precedente comma, a discrezione dell'Ufficio Verde.

b) si potrà provvedere al versamento del risarcimento ambientale come stabilito nella **Tabella E dell'Allegato 3**.

L'amministrazione comunale provvederà ad istituire un apposito “ fondo di risarcimento ambientale” in cui verranno versate le quote di cui sopra. In tale fondo, verranno versate anche le quote relative alle sanzioni amministrative per: abbattimenti non autorizzati, manomissioni, violazioni al presente regolamento.

Da questo fondo si potrà attingere per interventi ambientali di pubblica utilità quali: rinaturalizzazioni, qualificazione del verde pubblico, nuovi impianti arborei arbustivi.

7. Per gli abbattimenti a seguito di interventi edilizi autorizzati, si rimanda al successivo articolo 46.

8. Fatti salvi casi di particolare urgenza, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra metà marzo a tutto settembre in cui avviene la riproduzione dell'avifauna

9. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69 oltre al pagamento del calcolo del valore ornamentale della pianta.

10. In caso di morte da epidemia accertata basterà dare comunicazione all'Ufficio Verde in merito alla comunicazione di abbattimento pianta morta a causa di epidemia completa di documentazione fotografica e parere servizio fitosanitario.

11. Se la domanda di abbattimento riguarda piante del genere *Platanus* (platani), il soggetto interessato è tenuto ad allegare copia della richiesta presentata al Servizio fitosanitario regionale ai sensi delle disposizioni speciali previste.

TITOLO III: LE POTATURE

Articolo 35 - Obiettivi generali

1. Un albero messo a dimora e coltivato in modo corretto e che non presenti difetti od alterazioni di varia natura non necessita, di norma, di potatura.
2. La potatura deve essere limitata alla sola rimozione delle porzioni di chioma secche, o di

quelle lesionate o alterate da attacchi parassitari e da danni meccanici o meteorici, che possono pregiudicare la salute della pianta e/o la sua stabilità ovvero a quelle strettamente necessarie; essendo l'obiettivo fondamentale della potatura quello di mantenere piante sane, piacevoli alla vista e soprattutto con il massimo sviluppo della chioma compatibile con l'ambiente circostante in modo da fruire appieno degli effetti ambientali benefici della stessa.

3. Tuttavia, nelle aree urbane la potatura risulta necessaria ed assume carattere ordinario o straordinario per rimuovere quelle porzioni di chioma che rappresentano un ostacolo per la circolazione stradale, che sono eccessivamente ravvicinate a edifici e infrastrutture o che interferiscono con gli impianti elettrici e semaforici già esistenti e con la cartellonistica stradale, così come previsto dalle vigenti normative relative alla circolazione stradale, nonché con tutte le reti tecnologiche presenti in prossimità degli alberi, oltre che per riequilibrare e porre in sicurezza esemplari che hanno subito danneggiamenti all'apparato radicale e che presentano danni alla struttura epigea determinati da agenti patogeni.

4. La cartellonistica pubblicitaria e stradale non potrà comunque essere posizionata in modo tale da comportare danni alle alberature esistenti sia nella loro parte ipogea che epigea e alle aree verdi in genere, tale da richiedere apposite potature.

5. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni stazionali e delle esigenze dei soggetti arborei:

- potatura di formazione: l'obiettivo è di aiutare l'albero giovane a diventare un soggetto solido, sano e di aspetto armonico;
- spalcatura: consiste nell'eliminazione delle branche inferiori ed è legata alla necessità di avere una maggiore quantità di luce a terra o di facilitare il transito di pedoni o veicoli. Per evitare squilibri la chioma residua non dovrà essere inferiore ai 2/3 dell'altezza totale dell'albero;
- potatura di mantenimento: consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte, malate o deperienti, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- potatura di diradamento: ha per obiettivi un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- potatura di contenimento: consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- potatura di ringiovanimento: consiste nella ricostruzione di una nuova chioma su una struttura di rami solidi e sani con l'eliminazione delle parti morte. Su alberi molto vecchi le operazioni devono essere distribuite nel tempo, intervenendo ad intervalli di qualche anno, così da consentire all'albero di attivare meglio i suoi sistemi di difesa rispetto ai tagli eseguiti.

6. Per descrizioni più dettagliate vedi allegato n. 8 potature

7. Le potature di alberature pubbliche presenti sul territorio comunale, **quando non realizzate direttamente dall'Ufficio Verde (o S.S.D.)**, devono essere autorizzate da quest'ultimo.

Articolo 36 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica

1. Poiché l'utente della strada deve essere messo nelle condizioni di poter transitare in

piena sicurezza, di godere di ottima visibilità, e di non trovare ostacoli lungo il percorso, il proprietario o il fittavolo di terreno confinante con le strade comunali o vicinali ad uso pubblico ha il dovere di mettere in atto tutti gli interventi necessari affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti nel rispetto delle norme previste dal Codice Civile, dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana e da eventuali altre norme esistenti.

2. In particolare, i proprietari e/o i conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità, che compromettano la vista di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

3. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a m 4,50 rispetto al medesimo.

4. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

5. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.

6. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

7. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza del Sindaco, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

8. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari.

9. L'Amministrazione Comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.

10. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere la sostituzione compensativa, tranne in caso di eccessiva densità di impianto.

TITOLO V: MANTENIMENTO E RINNOVO DELLE ALBERATE STRADALI

Articolo 37 - L'albero come entità biologica

1. La componente vegetale fa parte a pieno titolo dell'ambiente urbano e gli alberi ne costituiscono la rappresentazione più significativa ed importante sia da un punto di vista ambientale che paesaggistico, storico, culturale ed architettonico.

2. L'albero è un'entità biologica che conduce la propria esistenza ancorato allo stesso luogo per tutta la sua vita. Ciò comporta un'esposizione continua alle varie forme di inquinamento che si riscontrano in città. Inoltre, i vari lavori che vanno ad interferire in particolare con

l'apparato radicale, compromettono nel tempo la sua stabilità meccanica e facilitano l'insorgenza di patologie a causa della facile penetrazione, attraverso le ferite inferte ai tessuti vegetali, di parassiti fungini, agenti di marciumi radicali e carie del legno, grave forma di degrado del legno interno della pianta che perde progressivamente consistenza con conseguente diminuzione della capacità di ancoraggio al suolo.

3. A ciò si aggiunge la debilitazione della parte epigea, a causa di attacchi parassitari dovuti a funghi o insetti che, aggredendo le foglie, diminuiscono le capacità fotosintetiche della pianta e di conseguenza la produzione e la riserva di sostanze nutritive. Quando gli attacchi parassitari colonizzano la parte legnosa e fibrosa compromettono la stabilità e la vitalità dei soggetti arborei nel tempo.

4. Da ultimi si aggiungono i danni prodotti dalla impermeabilizzazione della zona sottostante l'albero che causa riduzione degli scambi idrici e gassosi oltre a riflettere il calore solare nei periodi estivi, inducendo scottature fogliari e filloptosi precoce.

5. Queste limitazioni non consentono all'albero radicato in ambiente urbano di protrarre la propria esistenza per un tempo pari a quello di cui esso potrebbe fruire in un'area naturalistica come un parco extraurbano o un bosco, oppure in piena campagna.

6. E' necessario di conseguenza tener conto di questi aspetti nella politica di gestione delle alberate ed operare in primo luogo con l'obiettivo di minimizzare i danni ai soggetti arborei e, secondariamente, con quello di programmarne un corretto rinnovo allo scopo di mantenere inalterate nel tempo e, viceversa, migliorare le peculiarità e capacità bioecologiche dei popolamenti arborei in ambiente urbano.

Articolo 38 - La programmazione degli interventi sulle alberate

1. Il mantenimento delle alberate urbane comporta una serie di attenzioni, di scelte e di azioni volte a garantire le migliori condizioni di vivibilità dell'albero in città.

2. Le alberate storiche hanno un'età di impianto che supera, in alcuni casi, 50 anni di vita e sono ubicate su banchine che nel corso dei decenni hanno visto ridurre la superficie a vantaggio della viabilità e hanno ospitato una serie di sottoservizi e di aree impermeabilizzate che in passato non esistevano. Si è ridotto di conseguenza lo spazio vitale a disposizione del singolo soggetto arboreo.

3. Gli alberi dei viali necessitano di periodiche potature per equilibrare il peso della parte epigea alla capacità di ancoraggio e tenuta della stabilità verticale nel caso di mutilazione dell'apparato radicale e per contenere le chiome entro limiti spaziali che consentano di non interferire con le altre strutture che si trovano nell'intorno (linee tranviarie, fabbricati, linee elettriche ed illuminazione) e per ridurre la gravità di possibili danni in caso di rottura di branche e rami o di schianto di soggetti interi.

4. L'Amministrazione Comunale si pone l'obiettivo di riuscire a potare le alberate urbane con turni ottimali in funzione della specie, dell'età e delle condizioni fitosanitarie onde evitare resezione di grossi rami e favorire una migliore cicatrizzazione delle superfici di taglio, limitando l'ingresso di parassiti fungini responsabili della carie del legno.

5. Le potature drastiche effettuate in passato, quando non erano disponibili i mezzi odierni e le conoscenze tecnico scientifiche attuali, hanno accelerato nel tempo la diffusione dei processi di degrado del legno interno, con rischi di perdita di stabilità in numerosi soggetti. Questi fenomeni sono stati studiati con molta attenzione nell'ultimo decennio, con la crescita della sensibilità nei confronti del bene ambiente, per cui oggi si interviene con una serie di attenzioni e di precauzioni che ne consentono una più accurata gestione.

Articolo 39 - Il rinnovo delle alberate

1. Al di là di ogni valutazione tecnica circa la necessità di rinnovare un'alberata nel suo complesso, l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio Verde (o S.S.D.) **valutano la possibilità di mantenere** - all'interno di progetti di rinnovo complessivo - singoli esemplari di soggetti arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino (vedi Cap. II Titolo III - Tutela degli alberi di pregio e monumentali).
2. A tal fine l'Ufficio Verde (o S.S.D.) provvederà all'individuazione di misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza (potature di sicurezza, transennamenti ecc.).
3. Tenuto conto delle considerazioni precedenti, si rende necessario programmare il rinnovo delle alberate in fase di irreversibile degrado o invecchiamento, situazione stabilita con le opportune verifiche attuate con le più moderne tecniche disponibili di controllo, al fine di valutare scientificamente il raggiungimento di fine ciclo vita delle piante in questione e dimostrare il reale e progressivo aumento dei rischi di schianto per i soggetti interessati.
4. **Prima di procedere al rinnovo di un'alberata o parte di essa, l'Amministrazione Comunale o il relativo proprietario del bene, attua una capillare attività di informazione affinché i cittadini ed i loro rappresentanti istituzionali (Consiglio Comunale) ne comprendano motivazioni e scopi, tramite incontri, elaborazione di pieghevoli e cartelloni esplicativi dell'intervento da collocarsi nell'area di cantiere.**
5. Il rinnovo progressivo delle alberate ed in particolare di quelle storiche dell'area centrale della città trae origine da alcune importanti considerazioni:
 - 1) i vegetali sono esseri viventi ed in quanto tali hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma comunque non infinito ed in ambiente urbano molto più ridotto che in condizioni normali;
 - 2) le alberate sono consociazioni coetaneiformi e quindi artificiali ed in quanto tali destinate o al progressivo diradamento o al passaggio ad una struttura disetanea comunque artificiale che ne penalizza i parametri estetico-paesaggistici;
 - 3) il progressivo invecchiamento degli esemplari rimasti determina una riduzione dell'attività fotosintetica utile all'uomo, una maggiore propensione alle malattie ed a causa di numerosi danni loro inferti dalle attività umane, produce progressivamente una perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica e aumenta il pericolo per l'incolumità dei cittadini;
 - 4) lo sviluppo urbano provoca la riduzione degli spazi fisici necessari al loro sviluppo e la perdita di fertilità e degli altri requisiti agronomici necessari da parte del terreno che deve sostenerli e alimentarli;
 - 5) la scarsità dello spazio disponibile determina una ridotta possibilità di sostituzione degli esemplari abbattuti, visto che soggetti giovani isolati in mezzo ai vecchi esemplari crescono in maniera stentata e non sono in grado di ripristinare l'omogeneità del filare e le relative caratteristiche fitosanitarie ed ambientali.
6. Nel caso in cui si evidenzia l'inevitabilità della sostituzione di un'intera alberata, le strategie da adottare sono le seguenti:
 - 1) analisi del contesto storico ed architettonico del sito;

- 2) analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata;
- 3) definizione del cronoprogramma di sostituzione in funzione dei parametri precedenti valutando il mantenimento dei soggetti di pregio o monumentali che possono rappresentare una memoria storica del sito;
- 4) scelta delle specie da impiantare;
- 5) pianificazione dell'intervento congiuntamente al restante contorno urbano per ridefinire l'utilizzo degli spazi disponibili restituendo ai soggetti arborei lo spazio necessario alla loro crescita secondo le indicazioni di cui agli articoli 24 e 25 del presente regolamento;
- 6) programmazione dell'acquisto dei nuovi soggetti arborei;
- 7) valutazione dell'opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo, interessando ogni volta tratte del filare non superiori al 25-30% del numero complessivo qualora i soggetti presenti siano superiori alle 100 unità.

Articolo 40 - La progettazione e la realizzazione di nuove alberate

1. La progettazione di una nuova alberata coinvolge vari aspetti della vita urbana, in quanto la sostituzione di un'alberata senescente comporta inevitabilmente la ridefinizione della viabilità e dei trasporti, il riassetto dei sottoservizi, coinvolgendo vari soggetti, uffici ed enti in un lavoro di progettazione congiunta.
2. Una corretta e razionale progettazione delle nuove alberate deve porsi come obiettivo primario la creazione delle condizioni di partenza ottimali per gli alberi che si andranno a mettere a dimora, a iniziare dal fattore spazio, secondo le indicazioni di cui agli articoli 22 e 23 del presente Regolamento creando un substrato di impianto idoneo per profondità e struttura, preferibilmente in piena terra allo scopo di consentire una corretta crescita in rapporto alle caratteristiche botaniche della specie.
3. Le tecniche agronomiche più aggiornate dovranno essere applicate nella preparazione del substrato, nelle fertilizzazioni, nelle irrigazioni, negli ancoraggi e tutoraggi, nelle pavimentazioni secondo quanto stabilito nel successivo capitolo IV.

CAPITOLO QUARTO PROGETTAZIONE DEL VERDE

TITOLO I: PROCEDURA AUTORIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE A VERDE PUBBLICO

Articolo 41 - Procedure e criteri generali

E' indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

1. La progettazione del verde pubblico, sia di iniziativa pubblica che privata, nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi ovvero di interventi edilizi diretti, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento e degli strumenti urbanistici vigenti.

2. La conformità alle norme contenute nel presente Regolamento deve essere espressamente indicata nella relazione tecnica inserita nel progetto. Per tutto quanto non prescritto nel presente Regolamento si dovrà fare riferimento a Qualiviva Azione 3 – Linee Guida Locali: Predisposizione di un Capitolato di Appalto armonizzato - Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.D. 23042 del 17/11/2011.

3. E' indispensabile che le nuove realizzazioni vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano.

4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione. Per raggiungere tale obiettivo occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate vedi **allegato n. 3**, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica.

5. Nelle zone di particolare valore paesaggistico e ambientale (aree protette e aree contigue ad aree protette, zone limitrofe ai maggiori corsi d'acqua, aree con elementi di naturalità diffusa) i progetti per nuove opere a verde, o per la ristrutturazione del verde esistente, dovranno conformarsi al criterio dell'inserimento paesaggistico e ambientale.

6. I progetti concernenti parchi e giardini pubblici e tutti i progetti realizzati da Settori interni dell'Amministrazione che prevedono il coinvolgimento di aree verdi o alberate esistenti o la realizzazione di nuove aree verdi devono preventivamente richiedere il parere dell'Ufficio Verde.

7. I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni, dovranno essere corredati da un'analisi dello stato di fatto, con rilievo puntuale e dettagliato delle piante eventualmente esistenti e da un progetto di sistemazione del verde.

8. I progetti del verde di strumenti attuativi preventivi e programmi attuativi dovranno essere redatti da un tecnico abilitato del settore (agronomo, forestale, architetto paesaggista o esperto in progettazione del verde). Allo scopo di inquadrare le diverse problematiche, il tecnico, prima dell'invio del progetto agli Uffici Comunali Competenti, dovrà richiedere un incontro preliminare all'Ufficio Verde (o S.S.D.), e prima dell'approvazione ottenere il nulla-osta dell'Ufficio Verde.

Articolo 42 - Il progetto di sistemazione a verde

1. Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione all'Amministrazione Comunale, elaborati da progettisti esterni, relativi alla realizzazione di nuove aree verdi devono essere sottoposti a verifica da parte dell'Ufficio Verde, che esprime parere tecnico.

2. In queste aree verdi dovranno essere messi a dimora alberi ed arbusti e realizzati tappeti erbosi secondo le seguenti modalità:

– Alberi: ogni 150 mq. di superficie messa a dimora di una pianta ad alto fusto presente nell'elenco "A" dell'allegato n. 3. I criteri da seguire in base allo spazio a disposizione sono i seguenti:

- almeno il 50% degli alberi è di I° grandezza con dimensione minima di circ. 18-20 cm.;
- al massimo il 30% è di II° grandezza, con dimensione minima di circ. 16-18 cm.;
- al massimo il 20% è di III° grandezza, con dimensione minima di circ. 12-14 cm.

– Arbusti: ogni 150 mq. di superficie messa a dimora di 15 arbusti (sesto d'impianto indicativo: 2 pianta/mq) in gruppo compatto o a formare siepi. Si deve evitare di posizionare i

gruppi nelle zone in cui è più difficoltoso l'intervento manutentivo e si devono prediligere aree arbustate compatte come alternativa al prato soprattutto in zone scoscese, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc. Si possono impiegare anche piante con portamento tappezzante coprisuolo sesto d'impianto indicativo: 3/5 piante/mq.

Ai fini dell'applicazione di tale norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall'applicazione all'area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile. L'utilizzo di piante non presenti negli elenchi "Specie Arboree elenco A" o "Specie Arbustive elenco C" dell'allegato n. 3 è consentito (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) soltanto se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione progettuale (motivazioni di composizione architettonica-paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), comunque in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature e degli arbusti da mettere a dimora e a giudizio insindacabile dell'Ufficio Verde. Rapporti percentuali del numero delle alberature di varie grandezze e degli arbusti, diversi da quelli previsti, possono essere proposti, se opportunamente motivati con una relazione progettuale e nel rispetto delle opzioni compensative evidenziate dalla tabella A dell'art. 34, ai tecnici dell'Ufficio Verde che esprimeranno un loro parere vincolante al riguardo.

Eventuali alberi ed arbusti preesistenti, qualora idonei, possono contribuire a soddisfare i rapporti sopra richiesti.

– Prati e manti erbosi: i prati e i manti erbosi dovranno coprire tutt'area verde ove non siano presenti aiuole, siepi, alberi, aree giochi, percorsi. Sono considerati impianti perenni e quindi è consigliato l'utilizzo contemporaneo di diverse specie erbacee, per migliorare la biodiversità e per favorire un rapido insediamento delle stesse. Vanno scelte quindi specie rustiche, a fioritura scalare, che richiedono bassi volumi di irrigazione e poca manutenzione, che possiedono una grande resistenza al calpestamento ed alle avverse condizioni pedoclimatiche. In caso di prati monofiti di graminacee si preferiscono, in fase d'impianto, specie rustiche a rapido accestimento e, nelle successive fasi di rigenerazione, specie a rapida crescita e limitato accestimento. Le sementi per le zone a prato devono essere certificate, con una purezza non inferiore al 97-98% ed una germinabilità non inferiore al 90%. Si utilizzano sementi di graminacee ed eventualmente di leguminose, in miscuglio tra loro, con una percentuale massima di loietto del 30%.

Articolo 43 - Elaborati progettuali

1. Gli elaborati costituenti il Progetto tecnico-culturale di aree a verde pubbliche o private da cedere all'Amministrazione Comunale, da presentare all'Ufficio Verde, dovranno essere completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

- a) relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme (le analisi ambientali previste dall'articolo 41), le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare. In particolare, devono essere chiaramente individuati lo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria), le servitù aeree e sotterranee, la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, i soggetti arborei eventualmente da abbattere o eventualmente da sottoporre a trapianto meccanizzato, tutti i particolari e gli obiettivi progettuali delle opere sia di demolizione che di costruzione;

- b) capitolato tecnico: che deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.;
- c) computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento;
- d) tavole di progetto: redatte nelle scale più opportune per illustrare al meglio sia le opere nel loro complesso (l'inserimento del progetto nel sistema del verde urbano esistente) che i particolari costruttivi nonché l'incidenza delle superfici non permeabili previste dal progetto. Nella rappresentazione in pianta, tutti i soggetti arborei presenti o previsti sono necessariamente raffigurati con un cerchio che simula in scala il diametro medio della chioma a maturità;
- e) documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti;
- f) piano di manutenzione: da considerare come strumento tecnico di gestione.

Articolo 44 - Realizzazione dei lavori

1. Una volta ottenuta l'approvazione del progetto da parte delle istituzioni preposte al governo del territorio, il Richiedente può procedere alla realizzazione della nuova area verde previa presentazione dei seguenti documenti:

- a) comunicazione di inizio lavori delle opere a verde. Facendo riferimento agli estremi dell'Autorizzazione, nel caso di interventi pubblici o privati che verranno ceduti all'Amministrazione Comunale, il Richiedente comunica la data di inizio lavori, il nominativo dell'impresa esecutrice, il nominativo del direttore lavori per le opere agronomiche e la data approssimativa di fine lavori;
- b) polizza fidejussoria di garanzia per la regola d'arte e l'attecchimento del materiale vivaistico. Al fine di garantire da parte del Richiedente una corretta esecuzione e continuativa manutenzione del verde realizzato fino alla presa in carico definitiva di tali opere da parte dei Servizi competenti dell'Amministrazione Comunale, il Richiedente stesso dovrà provvedere al momento della stipula delle fidejussione bancaria o della polizza fideiussoria ad apposita appendice per le opere a verde che avrà un iter burocratico indipendente e non vincolante nei confronti delle procedure di conformità urbanistica delle altre opere. Per il calcolo della fidejussione a garanzia della sistemazione a verde si dovranno utilizzare i seguenti importi :

TIPOLOGIE VEGETAZIONE	VALORE ECONOMICO
ALBERI DI 1° GRANDEZZA	€ 365,00
ALBERI DI 2° GRANDEZZA	€ 305,00
ALBERI DI 3° GRANDEZZA	€ 255,00
ARBUSTI	€ 25,00
PRATO AREA VERDE FINO A 500 MQ.	€ 4,00
PRATO AREA VERDE DA 500 A 1000 MQ.	€ 3,50
PRATO AREA VERDE DA 1000 A 5000 MQ.	€ 3,00
PRATO AREA VERDE DA 5000 A 10000 MQ.	€ 2,50
PRATO AREA VERDE OLTRE 10000 MQ.	€ 2,00

La scadenza di tale polizza dovrà coincidere con il termine del periodo di manutenzione continuativa a carico del Richiedente ovvero al termine della stagione agronomica successiva alle opere di messa a dimora e/o semina (nello specifico: nei mesi di ottobre e novembre dello stesso anno nel caso di conclusione delle opere a verde previste entro il mese di giugno e nei mesi di ottobre e novembre dell'anno seguente per realizzazioni terminate dopo il mese di giugno). La manutenzione delle aree verdi, delle strutture ludiche e delle piante, dovrà rimanere in capo alla ditta costruttrice dalla realizzazione fino alla presa in carico.

Articolo 45 - Collaudo e assunzione in carico

1. Le realizzazioni a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte con materiali di prima scelta da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

- 1) Varianti. Fatti salvi i cambiamenti rientranti nella discrezionalità riconosciuta dalla normativa vigente al direttore lavori, qualunque variazione progettuale rispetto a quanto autorizzato deve essere necessariamente sottoposta in modo formale all'approvazione preventiva da parte dell'Ufficio Verde.
- 2) Comunicazione di fine lavori delle opere a verde. Deve essere spedita dal Richiedente, al termine del periodo di garanzia e di manutenzione continuativa, tramite raccomandata, ed entro i 30 giorni successivi l'Ufficio Verde (o S.S.D.) stabilisce un sopralluogo congiunto per il collaudo e la presa in carico delle aree (vedi successivo punto 5).
- 3) Difficoltà esecutiva. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari dell'Ufficio Verde (o S.S.D.) accertino e documentino delle difficoltà non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il Richiedente dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate. In tali circostanze, ogni onere manutentivo permane a carico del Richiedente.
- 4) Presa in carico da parte dell'Ufficio Verde (o S.S.D.). In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale l'Ufficio Verde (o S.S.D.) dichiara di prendere in carico da quel momento le opere realizzate ed il materiale vegetale messo a dimora.
- 5) Svincolo della polizza fidejussoria. Successivamente alla presa in carico e comunque entro 30 giorni da tale momento, si provvederà a trasmettere all'Istituto erogante ed al richiedente le lettere che autorizzano lo svincolo della polizza fidejussoria.

Nel caso in cui il Richiedente abbia trascurato in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nell'autorizzazione, l'Amministrazione Comunale potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione. Tale situazione dovrà essere contemplata nell'atto di collaudo.

TITOLO II: REALIZZAZIONE DI OPERE A VERDE PRIVATO

Articolo 46 – Criteri generali

Negli interventi riguardanti il verde in ambiti privati, la priorità di scelta delle specie vegetali è quella di utilizzare vegetazione autoctona o esotica naturalizzata e ormai parte delle specie caratteristiche del nostro territorio, con prevalente uso di latifoglie decidue.

Negli interventi di nuova edificazione, con esclusione delle sopraelevazioni e degli ampliamenti igienici funzionali, sono da mettere a dimora:

- alberature di alto fusto, nella misura minima di 1 pianta per ogni 100 mq. della superficie destinata a verde o permeabile;
- arbusti o cespugli nella misura minima di 1 pianta per ogni 20 mq. della superficie destinata a verde o permeabile dell'area di intervento.

I criteri da seguire in base allo spazio a disposizione sono i seguenti:

- circa il 20% degli alberi è di I grandezza, con dimensione minima di circ. 18-20 cm.;
- circa il 30% degli alberi è di II grandezza, con dimensione minima di circ. 16-18 cm.;
- circa il 50% degli alberi di è III grandezza, con dimensione minima di circ. 12-14 cm.

Ai fini della corretta applicazione di questa norma, per superficie scoperta si intende quella risultante dall'applicazione all'area di intervento delle norme di zona, considerando la massima edificazione possibile.

L'impianto delle specie appartenenti all'elenco "B" dell'allegato n. 3 è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio mentre sono preferibili quelle presenti nell'elenco "A" e "C" e tra queste quelle evidenziate in grassetto. Sono fatti salvi i singoli casi particolari opportunamente motivati e storicamente documentati.

I progetti di nuove costruzioni o qualsiasi intervento che possa comportare modifiche alla superficie a verde del lotto, dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato in conformità a tutte le prescrizioni del presente regolamento.

Il progetto di sistemazione del verde relativo agli interventi edilizi, deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente inquadramento paesaggistico, descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria, studio della vegetazione presente con relativo rilievo e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico-agronomici, dell'inserimento paesaggistico ed ambientale, degli aspetti manutentivi futuri;
- accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente nel rispetto dell'Allegato 5 Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere;
- domanda di autorizzazione abbattimento piante nel caso siano previsti interventi di abbattimenti, nelle modalità prescritte dall'art. 32-33-34;
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (1:100, 1:50, se si tratta di interventi edilizi e 1:500 con dettagli esemplificativi 1:50, se si tratta di PUA o Progetti Unitari) in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili e degli impianti, quali irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, ecc.) e riportando esattamente le superfici di verde previsto nel progetto. Per quanto concerne le alberature (scelte tra quelle presenti negli elenchi "A" e "C"

nell'Allegato n. 3), in legenda dovranno essere indicati sia il numero, sia la specie (classificazione botanica), sia le caratteristiche dimensionali (altezza della pianta, circonferenza del fusto misurata ad un metro dal colletto, altezza dello stesso fusto e tipo di ramificazione) e le caratteristiche qualitative. Il progetto dovrà essere rispondente alle dotazioni minime previste di alberature e arbusti.

Qualora venga evidenziata l'impossibilità ad inserire la vegetazione nelle quantità e nelle dimensioni indicate per la presenza di utenze sotterranee e impianti tecnici o per problemi di distanza dai confini, dagli edifici confinanti, dai marciapiedi, dalle linee aeree, potranno essere sostituite le caratteristiche dimensionali delle alberature da mettere a dimora nelle modalità previste nella Tabella "A" dell'art. 34.

Se nonostante l'applicazione di quanto previsto nella suddetta Tabella "A" all'art. 34 permanga l'accertata l'impossibilità della messa a dimora di alberature o di arbusti sull'area esistente, il progetto dovrà essere corredato da dichiarazione del tecnico e del proprietario ad effettuare gli impianti su area pubblica concordata con l'Ufficio Verde.

Nell'elaborazione del progetto, dovrà essere posta particolare attenzione alla collocazione dei sottoservizi che non dovranno interferire con lo sviluppo delle alberature, lasciando in tal modo libertà di facile manutenzione futura.

Le prescrizioni in merito agli indici e interventi ammessi nei progetti di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento, ed altri tipi di interventi, sono fissate dalle norme del PSC e del RUE.

Nel successivo Titolo III (linee guida progettuali) sono elencate tutte le indicazioni in merito a: scelta delle specie, caratteristiche delle piante, epoca di impianto, distanze di impianto.

Nei nuovi interventi edilizi e negli interventi di ristrutturazioni totali con rifacimento degli impianti idrici, si dovrà predisporre la raccolta dell'acqua meteorica dalla copertura degli edifici o dalle superfici pavimentate per il suo accumulo in opportuno serbatoio al fine del razionale impiego delle risorse idriche. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- la superficie della copertura dell'edificio è superiore a mq 100;
- sono presenti aree pertinenziali in proprietà esclusiva all'edificio aventi superficie di almeno 300 mq.

Dovranno essere poste in opera cisterne interrate per il recupero e lo stoccaggio delle acque piovane per il loro riutilizzo nell'irrigazione dei giardini. Il dimensionamento minimo della/delle cisterna/e dovrà essere di 15 mc per aree verdi fino a 1.500 mq di superficie, 25 mc di capacità per superfici da 1.500 a 3.000 mq e per aree verdi di maggiore dimensione saranno da concordare con l'Ufficio Verde. Le cisterne dovranno essere poste ove possibile al di sotto delle pavimentazioni impermeabili di accesso all'abitazione e solo qualora ne sia dimostrata l'impossibilità potrà essere collocata nella parte permeabile del lotto ad una profondità di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna. I serbatoi dovranno comunque essere posizionati nel rispetto dell'art. 889 del Codice Civile.

TITOLO III: LINEE GUIDA PROGETTUALI PER OPERE A VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico e privato, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento,

di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti.

Articolo 47 - Scelta delle specie

1. Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi debbono essere privilegiate le specie autoctone o esotiche naturalizzate ormai parte del paesaggio locale, vedi elenco in **allegato n. 3**, nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.
2. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
 - l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
 - la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
 - la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
 - la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..
 - le ridotte esigenze irrigue;

Articolo 48 - Caratteristiche delle piante all'impianto

1. Allo scopo di ridurre la crisi da trapianto, le piante dovranno essere fornite in zolla, zollate regolarmente a cadenza biennale oppure in contenitore di adeguate dimensioni, che non presentino radici strozzanti o spiralizzate;
2. Per quanto riguarda le dimensioni e l'età delle piante sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
3. Le piante da utilizzare negli impianti, devono essere rigorosamente di prima scelta, prive di fitopatie, ferite e potature di formazione scorrette, essere fornite in zolla o in contenitore e le loro dimensioni essere comprese preferibilmente tra:
 - alberi di 1° grandezza 18-20 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto
 - alberi di 2° grandezza 16-18 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto
 - alberi di 3° grandezza 12-14 cm. di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto
 - arbusti e le siepi altezza minima all'impianto pari a 60/80 cm.

Le piante arbustive fornite devono essere sane, esenti da stress e da danni al colletto ed alle ramificazioni. Si devono presentare ben ramificate dalla base con vegetazione "fresca". Dopo aver subito almeno una svasatura ed una regolare concimazione, devono mostrare un apparato radicale ben sviluppato e giovane. Al momento dell'estrazione dal contenitore, le radici appaiono ben distribuite su tutta la terra disponibile.

Articolo 49 - Epoca e modalità d'impianto

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della chiusura delle gemme). Per quanto riguarda le semine dei prati o la posa di tappeti erbosi in zolla il periodo più indicato va da settembre a fine ottobre e qualora non fosse possibile in questo lasso di tempo sarà possibile procedere anche da fine marzo a metà maggio, in questo caso solo avendo la possibilità di intervenire con irrigazioni di soccorso.

2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
- scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla per gli alberi e di almeno 15-30 cm per gli arbusti;
 - preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
 - collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca miscelando il terreno con 80 L. di terriccio universale e/o lapillo vulcanico e/o compost di qualità e con 500 g di concime organico pellettato;
 - pacciamare la base dell'albero per un diametro di almeno 80 cm con biostuoia in materiale di origine vegetale bio-degradabile (cocco o simili) aventi spessore non inferiore a mm 8, oppure con inerti di origine vulcanica o corteccia di conifere per un spessore di almeno 5 cm e innaffiare abbondantemente in modo da far assestare il terreno in prossimità dell'apparato radicale;
 - mettere in opera un collare di protezione al colletto degli alberi per evitare ferite e gravi danni durante il taglio dell'erba con i decespugliatori;
 - effettuare una corretta e moderata potatura di trapianto.
 - collocare n. 2 pali tutori Ø 80 mm e n. 2 mezzi pali trasversali di pino tornito e impregnato in autoclave con prodotti anti-marcescenza per ogni albero, piantati nel terreno per una profondità minima di 50 cm; la pianta è fissata ai pali con una legatura di plastica grossa ed elastica, o di altro materiale biodegradabile (es. corda di fibra di cocco). I pali tutori non sono mai a contatto con il tronco della pianta, ma si presentano equidistanti e perpendicolari al tronco. In alternativa ai pali tutori si ricorre a sistemi di ancoraggio sotterraneo tipo "Platiplus" o "Tutor".
 - ogni pianta è servita da un impianto fisso di irrigazione a goccia che circonda la zolla. L'impianto è costituito da un tubo microfessurato di irrigazione-drenaggio, con almeno 8 gocciolatori autocompensanti, interrato ad una profondità massima di 10-15 cm dal piano di campagna.
 - l'area di impianto del gruppo di arbusti (aiuola) o delle siepi viene preparata asportando completamente lo strato di cotico erboso e lavorata ad una profondità di almeno cm. 50, con uno scasso ed una fresatura che asporti contemporaneamente le erbe infestanti. Durante le lavorazioni del terreno e prima dell'impianto degli arbusti dovranno essere miscelati al terreno 80 L./mq di terriccio universale e/o lapillo vulcanico e/o compost di qualità e con 250 g/mq di concime organico pellettato;
 - le aree arbustive andranno pacciamate con biostuoia in materiale di origine vegetale bio-degradabile (cocco o simili) aventi spessore non inferiore a mm 8, oppure con inerti di origine vulcanica o corteccia di conifere per un spessore di almeno 5 cm su tutta la superficie, evitando l'uso di teli intrecciati in plastica.
 - le aree piantate ad arbusti devono essere servite da un impianto fisso di irrigazione a goccia che raggiunga tutte le piante. L'impianto è costituito da un ala gocciolante autocompensante posata al suolo sotto lo strato di pacciamatura.
3. Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali per lo sviluppo.

Articolo 50 - Distanze d'impianto

Distanze dai confini

Fatto salvo per quanto previsto dalle norme² e dagli usi vigenti in materia, per le distanze dai confini vengono considerate minime le misure indicate nella tabella sottostante, ad esclusione delle alberature stradali, per le quali vale quanto disposto dal nuovo codice della strada.

Tabella B: distanze dai confini

Classe di grandezza	Distanza dai confini
1 ^a grandezza (altezza > 16 metri)	6 metri
2 ^a grandezza (altezza 10-16 metri)	4 metri
3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	2 metri
Arbusti/ Siepi altezza < 2,50	0,50 metri
Siepi altezza > 2,50	1,00 metri

Distanze dalle linee aeree

Per la distanza di messa a dimora di alberi in prossimità di linee aeree elettriche e di telecomunicazione si rimanda all'acquisizione di parere preventivo dell'ente gestore.

Distanze dalle utenze sotterranee

Per le utenze sotterranee che devono essere posizionate ex novo, devono essere rispettate le distanze minime per ogni albero indicate in tabella in funzione della classe di grandezza a cui l'albero appartiene.

Tabella C: distanze dalle utenze sotterranee

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
Esemplari monumentali o di pregio con diametro > di 80 cm	> di 5 metri
1 ^a grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2 ^a grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Distanze dalle linee ferroviarie

In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 52 e 55 del D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 e dall'articolo 4 della Legge n. 1202 del 12 novembre 1968, per alberi, arbusti e siepi si devono rispettare le distanze indicate in tabella.

Tabella D: distanze dalle linee ferroviarie

Tipo di vegetazione	Altezza	Distanza minima
alberi	> 4 metri	Altezza massima della pianta a maturità aumentata di 2 metri
arbusti e alberi	< 4 metri	6 metri
siepi	> 1,50 metri	6 metri
siepi	< 1,50 metri	5 metri

² Codice Civile: articolo 892 (Distanze per gli alberi) e seguenti.

Se il tracciato della ferrovia si trova in trincea o rilevato, le distanze devono essere aumentate così da mantenere una distanza minima di 2 metri dal piede del rilevato o dal ciglio della trincea.

Articolo 51 - Distanze e alberi di nuovo impianto e sostituzioni

A) Alberi

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i., delle Norme Ferroviarie, dei Regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della Normativa di Polizia Idraulica dei Fiumi³, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, dovranno essere osservate per gli alberi le seguenti distanze di impianto:

Tabella E: distanze minime per il nuovo impianto di soggetti arborei⁴

	Specie di 1^ grandezza	Specie di 2^ grandezza	Specie di 3^ grandezza o di 1^ e 2^ grandezza, purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare⁵
Distanza minima dagli edifici confinanti (misurata dal fusto al fronte dei fabbricati)	8,00 m	6,00 m	4,00 m
Distanza minima dal marciapiede (misurata dal fusto al margine esterno)	2,00 m	1,00 m	1,00 m

B) Aree di incrocio

In prossimità delle aree di incrocio, per la sostituzione di alberi o la nuova messa a dimora, è possibile derogare alle norme previste soltanto nel caso di pubblica incolumità e nei casi previsti da normativa vigente.

Articolo 52 - Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco, aree cani, verde pensile, verde nei parcheggi, viali alberati

Preesistenze

Nel caso fosse rilevata la presenza di alberature di pregio nell'area di intervento dovrà essere perseguita la loro salvaguardia, mediante la predisposizione di indagini vegetazionali, statiche e fitosanitarie, ed il corretto inserimento nel progetto complessivo del piano esecutivo. Inoltre in fase progettuale dovranno essere analizzati i vincoli legati alle strutture e agli impianti tecnologici esistenti, al fine di evitare future interferenze negative con i soggetti arborei di nuovo impianto.

Preparazione del terreno e inerbimento

La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale assestamento,

³ Regio Decreto del 25 luglio 1904, n. 523: "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed eventuali s.m.i..

⁴ Le distanze indicate nel prospetto si applicano per le piante nate o piantate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento; in caso contrario, si applicano le distanze minime di cui agli articoli 892 e 893 del Codice Civile. La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

⁵ Hanno chioma colonnare, ad esempio, i pioppi cipressini, i cipressi, i carpini piramidali e le querce fastigate.

realizzando baulature perché le acque non ristagnino, ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare. Su richiesta dell'Ufficio Verde verranno previsti adeguati movimenti terra, con funzione di schermatura o di miglioramento dell'aspetto esteriore dell'area. Il terreno delle aree a verde pubblico potrà essere costipato dal transito di mezzi meccanici, solo ed esclusivamente se asciutto. In caso la quota delle aree sia bassa e si dovessero effettuare ricarichi di terreno si dovrà preventivamente dissodare il terreno onde assicurare la necessaria permeabilità e provvedere poi al successivo riempimento. Si procederà al riempimento dell'area verde fino al livello minimo di rispetto stradale con terreno vegetale selezionato. Il terreno di riporto dovrà essere di medio impasto e comunque pulito e scevro da impurità, radici, rizomi e macerie. La formazione del tappeto erboso, dove previsto dal progetto, dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici, delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi. Il prato dovrà presentarsi perfettamente inerbito, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assestamento del terreno o ad altre cause.

Sentieristica

Le aree verdi attrezzate dovranno essere localizzate in zone facilmente accessibili a tutti i tipi di utenti, poste lontano da strade principali e a intenso traffico. L'Ufficio Verde si potrà riservare la facoltà di dare prescrizioni legate alla sicurezza ed alla fruibilità dell'area.

I vialletti pedonali e le aree di sosta saranno realizzati preferibilmente con i seguenti materiali standard: stabilizzato con finitura in polvere di frantoio di colore chiaro provvisto di cordonatura in cemento, legno, metallo o altro, autobloccante con cordonatura idonea, porfido con cordolatura in porfido, pavimentazioni continue in cemento con finitura liscia o con effetto ghiaia lavata, colorate tramite ossidi o neutre, con o senza cordonatura metallica. Non si esclude la possibilità di utilizzare altri materiali di maggior pregio concordati con l'Ufficio Verde.

Ogni opera dovrà essere conforme alle disposizioni della normativa vigente relativa al superamento delle barriere architettoniche.

Identità visiva dei parchi - Segnaletica

Al fine di poter dotare di omogenea segnaletica e di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei parchi esistenti e di progetto, l'Amministrazione Comunale prevede una cartellonistica uniforme per le aree verdi, distinguendo in 3 diverse tipologie di supporti grafici:

- aree verdi sprovviste di aree gioco e accessibili ai cani;
- aree provviste di aree gioco e non accessibili ai cani (inclusa cartellonistica specifica per aree gioco);
- aree riservate ai cani.

Pertanto, qualsiasi progetto o singolo intervento che preveda la modifica, la sostituzione o l'inserimento di nuova cartellonistica in parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali deve far riferimento e seguire le norme tipologiche di cartellonistica scelte dall'Ufficio Verde.

Aree Gioco

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa

attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione⁶ in attuazione delle direttive europee.

2. Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

3. Obiettivo del Regolamento è quello di identificare le aree della città più idonee alla realizzazione di aree gioco e le tipologie ludiche più opportune in funzione dei parametri identificati.

4. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco sono i seguenti:

- adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
- facile e sicura raggiungibilità;
- sicura accessibilità;
- adeguato posizionamento e orientamento;
- dimensionamento complessivo come da tabella E (tabella orientativa);
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, pavimentazioni, ecc.;
- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
- creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio e skateboard, pallavolo, pallacanestro, aree attrezzate per fitness e parkour, ecc.);
- creazione di aree o spazi per incentivare l'incontro, la vita sociale e le attività all'aria aperta della terza età con percorsi che incentivino la mobilità e stimolino le capacità intellettive.
- creazione all'interno dell'area gioco di aree o spazi di ritiro;
- creazione di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area mediante certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 - 1177;

5. Nel caso in cui un'area gioco sia obbligatoria e venga dichiarata dall'Ufficio Verde non necessaria, lo stesso Ufficio Verde può proporre di migliorare, integrare, ingrandire un'area gioco limitrofa all'area interessata dalla nuova realizzazione a verde.

6. L'identità visiva dei parchi dovrà essere garantita attraverso apposita segnaletica e gli arredi da collocarsi all'interno di nuovi parchi (panchine, fioriere, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, staccionate, gazebo, cartelli segnaletici, ecc.) devono conformarsi alle tipologie esistenti ed utilizzate dalla Città di Santarcangelo di Romagna secondo le linee guida definite dall'Ufficio Verde (o S.S.D.).

⁶ In particolare occorre far riferimento alla norma UNI EN 11123: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"; alla norma UNI EN 1176: "Attrezzature per aree gioco - Requisiti...."; alla norma UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova".

Tabella F: dimensioni orientative dell'area gioco⁷

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dello spazio verde (mq)	Dimensioni dell'area gioco (mq)
giardino di isolato	fino a 1.000 mq	non inferiore a 350 mq
giardino di quartiere	da 1.000 a 5.000 mq	non inferiore a 500 mq
parco di circoscrizione/ decentramento	da 5.000 a 10.000 mq	non inferiore a 750 mq (*)
parco urbano	maggiore di 10.000 mq	non inferiore a 1.000 mq (**)

(*) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde.

(**) Possibile presenza di più aree gioco all'interno dello stesso spazio verde e/o piastre polivalenti.

Tabella G: Dotazioni minime richieste

Tipologia dello spazio verde	Dimensioni dello spazio verde (mq)	Dotazioni standard ⁸
Area verde	Ogni 500 mq	- 3 panchine + 1 tavolo - oppure 1 isola pic-nic+1 panchina - 1 cestone portarifiuti
Area verde	Ogni 3000 mq	- 1 fontanella completa di rubinetto a pressione temporizzato con pozzetto contenente saracinesca di chiusura, collegamento alla fognatura per le acque bianche, predisposizione pozzetto per alloggiamento contatore per allaccio al pubblico acquedotto
Parco attrezzato	Da 2000 a 5000 mq	- 1 struttura gioco composta da torrette, scivolo, scala in corda, sartia di risalita, asse di equilibrio ondulato e 4 piani triangolari - 1 altalena doppia con sedili secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, - 2 giochi a molla. In aggiunta alle suddette prescrizioni si richiede inoltre la fornitura e l'installazione di un gioco indicato dall'amministrazione comunale, pavimentazione antitrauma ove prescritto da normativa della tipologia richiesta dall'amministrazione comunale.
Parco attrezzato	Oltre 5000 mq	- 1 struttura gioco composta da torrette, scivolo, scala in corda, sartia di risalita, asse di equilibrio ondulato e 4 piani triangolari, - 1 altalena doppia con sedili secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, 2 giochi a molla, - 1 palestra con sartia, sbarra orizzontale, spalliera e pertica, - 1 tribuna con seduta in legno, - 1 casetta In aggiunta alle suddette prescrizioni, si richiede inoltre la fornitura e l'installazione di 2 giochi indicati dall'amministrazione comunale.

⁷ Le indicazioni delle superfici degli spazi verdi e delle aree gioco sono orientative; esse dovrebbero riferirsi in primo luogo alla densità abitativa dei quartieri vicini, alla tipologia degli edifici, ecc..

⁸ Nella scelta della tipologia delle attrezzature ludiche saranno da preferire quelle che prevedono un utilizzo inclusivo.

L'ufficio Verde si riserva nella fase della progettazione preliminare di variare le dotazioni richieste, qualora l'analisi del contesto in cui viene realizzata la nuova area verde riveli che il sito necessita di altre tipologie di attrezzature .

Per le lottizzazioni in zone non residenziali o comunque non fruibili come aree gioco, sarà facoltà dell'Ufficio Verde Pubblico richiedere la sola fornitura dei giochi e arredi di cui sopra, che saranno installati in aree verdi adiacenti a zone residenziali.

Aree cani

1. Per la progettazione e l'allestimento di parchi di grandi dimensioni oltre i 10000 mq, occorre inserire anche la progettazione di un'area riservata ai cani e loro padroni, per lo sgambamento degli animali;

2. I criteri da seguire nella progettazione delle aree gioco cani sono i seguenti:

- posizionamento in zona di facile e sicura raggiungibilità;
- adeguato ombreggiamento delle aree destinate al gioco degli animali;
- presenza di attrezzature per l'attività di Agility secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione Comunale e l'associazione nazionale di Agility;
- presenza di recinzione, di almeno un accesso carrabile, per i mezzi di servizio, dotato di adeguata chiusura e accesso pedonale con cancello, secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione Comunale;
- installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata dell'area;
- installazione di opportuno dispenser per raccolta deiezioni sull'entrata dell'area;
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- presenza di fontanella con acqua potabile, se autorizzata dal gestore del Servizio idrico integrato;
- tutti i pali di sostegno delle attrezzature non saranno infissi direttamente nel terreno, bensì dovranno essere collocati in appoggio su plinti (attraverso pezzi speciali) metallici in ferro zincato a caldo, onde limitare la marcescenza del legno.

3. Le attrezzature in legno dovranno essere fornite da ditte in possesso di adeguata certificazione di provenienza del legno FSC o PEFC, che deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

Impianti e reti tecnologiche

In ogni area verde dovranno essere previsti:

- sistemi di drenaggio e scolo acque
- impianto di illuminazione
- impianto di irrigazione (automatico per le aiuole e le alberature con distribuzione a goccia, manuale tramite idranti interrati per l'irrigazione di soccorso dei prati)
- eventuale fontanella con acqua potabile, se autorizzata dal gestore del Servizio idrico integrato;
- eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, energia elettrica se necessari. Le caratteristiche degli impianti previsti verranno definite dai Servizi competenti.

I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti e i progetti di opere di urbanizzazione, allorquando comprendono aree a verde pubblico o di uso pubblico di dimensioni o localizzazione considerate significative dall'Amministrazione Comunale, aventi almeno una superficie di 1500 mq, devono inoltre prevedere la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa

rete di sollevamento e distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo utilizzo, da ubicarsi al di sotto della rete stradale, dei parcheggi o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. Le cisterne, le cui dimensioni verranno concordate con l'Ufficio Verde in funzione delle superfici irrigue, dovranno essere poste ove possibile al di sotto delle pavimentazioni impermeabili e solo qualora ne sia verificata l'impossibilità potranno essere collocate nella parte permeabile del terreno ad una profondità di almeno 50 cm rispetto al piano di campagna. Nella realizzazione dei serbatoi di accumulo deve essere previsto un manto di copertura privo di sostanze nocive e in caso di recupero da superfici pavimentate a parcheggio deve essere predisposta idonea vasca disoleatore.

L'acqua recuperata e non utilizzata sarà restituita tramite una condotta di troppo pieno alla circolazione naturale attraverso la rete delle acque bianche o il convogliamento nella rete idrografica o nella maniera prevista dai regolamenti urbanistici.

I serbatoi dovranno comunque essere posizionati nel rispetto dell'art. 889 del Codice Civile.

Verde Pensile

1. Si definisce verde pensile la " tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale".

2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..

3. In situazioni progettuali di questo tipo, tale tecnica è da preferirsi al semplice ricarico (anche se abbondante) di terreno vegetale in quanto il verde pensile assicura, attraverso una stratigrafia estremamente contenuta e alleggerita, la costituzione di un insieme "substrato - riserva d'acqua" ottimale e duraturo negli anni per una più che soddisfacente crescita di specie arboree, arbustive ed erbacee. In tale ottica esistono in commercio diverse tipologie brevettate le quali devono rigorosamente rispettare quanto previsto dalla norma UNI EN 11235 – 2015 che si basano su alcune caratteristiche comuni:

- telo antiradice: resistenza all'azione meccanica delle radici sulle guaine (ossia teli antiradice con resistenza alle azioni chimiche e meccaniche quali, ad esempio, teli in PVC o poliolefine);
- strato drenante: comprensivo al suo interno di adeguata riserva d'acqua sempre garantita e comunque proporzionale allo spessore della stratigrafia sovrastante;
- tessuto divisorio: per dividere permanentemente lo strato drenante e di accumulo dell'acqua dallo strato di coltivo;
- substrato alleggerito permanente: con fattore di compattazione basso e con scarsa o nulla presenza di particelle fini;
- l'altezza totale della stratigrafia: deve essere studiata e proporzionata in funzione alla tipologia di verde che si intende realizzare (verde estensivo, verde intensivo, ecc.).

4. In linea di massima gli interventi di manutenzione ed agronomici di un giardino pensile non sono dissimili da quelli adottati per il verde in piena terra. In aggiunta occorre però prevedere interventi di manutenzione specialistica rivolti agli elementi tecnici che compongono gli impianti di drenaggio e di irrigazione.

5. La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dall'Ufficio Verde.

6. Il verde pensile verrà considerato superficie permeabile nelle percentuali previste dal RUE.

Verde nei Parcheggi

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali, le alberature sono distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta (es. posizionate a sud del posto auto). Nella realizzazione di parcheggi pubblici alberati, per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore a 3 mq. per albero. La dotazione minima di piante per i parcheggi è di un albero di I° o II° grandezza ogni 4 posti auto o un albero di III° grandezza ogni 3 posti auto.

La scelta delle soluzioni progettuali è finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature, è prevista la copertura della massima superficie possibile di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti, ovvero di 12 piante arbustive o tappezzanti disposte in gruppi o siepi, ogni 3 posti auto.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

La superficie libera e il fusto degli alberi dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti. La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a quanto previsto nell'**allegato n 3**.

La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione in linea con le caratteristiche tecniche adottate dall'Ufficio verde.

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di resina;
- assenza di spine.

Sono da escludere le seguenti specie Tiglio, Ippocastano, Spino di Giuda, Pino, Cedro, Abete, Cipresso e le conifere in genere, in quanto o poco adatte al clima locale o con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del RUE, non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all'articolo 22 tabella 2. Tale distanza si riferisce a quella del filo di scavo e non del manufatto da realizzare. Le entrate e le uscite devono essere comunque collocate al di fuori dell'area verde interessata.

Eventuali deroghe dovranno essere approvate a livello del progetto preliminare dal Consiglio Comunale.

Viali alberati

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo. La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno dei singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio della scalarità delle realizzazioni. Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

I filari di piante arboree che costituiscono i viali alberati, anche se disetanei e a composizione specifica mista, sono elementi unitari e come tali devono essere considerati non soltanto dal punto di vista progettuale ma anche nella loro successiva gestione.

Il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un Dottore agronomo, forestale, architetto paesaggista, o esperto in progettazione del verde), attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora le distanze da linee ed utenze non consentano il rispetto delle prescrizioni, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti.

Nella progettazione dovrà essere rispettato il Codice Stradale, il Regolamento Edilizio Comunale e garantito il triangolo di visibilità.

La sussistenza delle alberature previste dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione in linea con le caratteristiche tecniche adottate dall'Ufficio Verde, con una rete indipendente dagli arbusti presenti.

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Servizio Competente.

Sono da escludere le seguenti specie Ippocastano, Spino di Giuda, Pino, Cedro, Abete, in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno, salvo specifiche richieste avanzate dal Servizio competente.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento in relazione ai punti cardinali e

quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In funzione della larghezza esistente tra punto di impianto e fabbricati esistenti, si determina il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile nei nuovi impianti, rispettando comunque le distanze minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti, in modo da garantire una superficie libera adeguata al suo sviluppo. I criteri da seguire in base allo spazio a disposizione sono pertanto quelli riportati nelle tabelle seguenti.

Tabella H: Tipo alberature per marciapiedi in aiuole singole

Larghezza marciapiedi	Vegetazione indicata	Dimensione minima aiuola
< 2,00 m	Solo arbusti	Superficie minima 1 mq profondità minima h 1,0 m
Da 2,00 a 4,00 m	Alberi di 3° grandezza	Superficie minima 2 mq distanza minima dal tronco 0,50 m
Da 4,00 a 6,00 m	Alberi di 2° grandezza	Superficie minima 4 mq distanza minima dal tronco 0,80 m
> 6,00 m	Alberi di 1° grandezza	Superficie minima 6 mq distanza minima dal tronco 1,20 m

Nella zona di rispetto delle alberature è consentita anche la posa di pavimentazioni superficiali, permeabili, purché sia garantito una superficie scoperta minima di 2 mq. alla base delle piante e la superficie permeabile per pianta sia aumentata almeno del 50% rispetto ai parametri previsti ai commi precedenti.

Anziché ubicare le piante in asole ridotte è preferibile, comunque, realizzare una fascia verde tipo "nastro continuo" delle dimensioni minime sottoriportate:

Tabella I: Tipo alberature per marciapiedi in asole continue

Larghezza asola continua al netto dei cordoli	Albero indicato
1,00 m	Alberi di 3° - 2° grandezza
1,50 m	Alberi di 2° grandezza
2,00 m	Alberi di 2° e 1° grandezza

Nei marciapiedi e nei percorsi pavimentati sia in zona circostante le alberature che all'interno delle asole di alloggiamento, nei casi ove si prevedano alberature di medio ed alto fusto, si dovranno evitare pavimentazioni asfittiche (quali: asfalto, cemento, porfido, ecc...) o posate su gettate in cls., ecc., ma si dovrà dare la preferenza a materiali e metodologie che consentano interscambi di acqua ed aria (ad esempio: pavimentazioni forate specifiche o porose per alberature, ecc...), tutte comunque posate su allettamento in sabbia di fiume, con sottostante tessuto/non tessuto e misto granulare lavato, oppure grigliati in cemento su allettamento di terreno vegetale di medio impasto integrato con terricci vegetali.

Articolo 53 - Impianto di irrigazione

1. L'impianto di irrigazione generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte dell'Ufficio Verde. Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle specie poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione. Si dovrà provvedere alla raccolta dell'acqua meteorica dalla copertura degli edifici o dalle superfici pavimentate per il suo accumulo in

opportuno serbatoio al fine del razionale impiego delle risorse idriche come indicato all'art. 52 (Impianti e reti tecnologiche).

2. Su aree verdi di elevate dimensioni dovrà essere adottato un sistema di gestione dell'impianto di irrigazione di tipo centralizzato, per consentire il controllo a distanza della funzionalità dell'impianto, il remotaggio dei comandi e, tramite l'utilizzo di una stazione meteo, un'ottimizzazione dei tempi di irrigazione con conseguente risparmio dei consumi idrici.

3. Per rendere possibile la presa in carico da parte dell'Ufficio Verde (o S.S.D.) di un impianto, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

a) disegno esecutivo (*as built*) dell'impianto realizzato, recante l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;

b) un progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dal Decreto n° 37 del 22/01/2008⁹ ed eventuali s.m.i.;

4. Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484¹⁰ nei capitoli 1-2-3-4.

CAPITOLO QUINTO DIFESA FITOSANITARIA

Articolo 54 - Generalità

1. Per intervento fitosanitario in ambito urbano è da intendersi ogni trattamento effettuato con fitofarmaci sia in ambito pubblico che privato, avente come scopo la lotta alle malattie ed avversità delle piante. Tali trattamenti sono finalizzati a prevenire e curare le fitopatie e hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle piante affinché esplicino in maniera ottimale la loro funzione ecologica ed ornamentale.

Articolo 55 - Criterio della prevenzione

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e in specie all'articolo 500¹¹ del Codice Penale (diffusione delle malattie delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:

a) la scelta di specie adatte all'ambiente climatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;

b) l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;

c) la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;

d) l'adeguata preparazione dei siti di impianto;

⁹ DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

¹⁰ UNI EN 12484: "Tecniche di irrigazione. Sistemi di irrigazione automatica da prato". Sono fatte salve eventuali s.m.i..

¹¹ Cita l'art 500 del Codice Penale - Diffusione di una malattia delle piante o degli animali: "Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni".

- e) il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente Regolamento (vedi articolo 22) e la protezione delle stesse da calpestio, ecc.;
4. Tali indicazioni pongono l'accento sulla necessità di creare le migliori condizioni di partenza per assicurare alla pianta un regolare sviluppo, favorendo la capacità della pianta stessa di potenziare le proprie difese naturali e renderla maggiormente in grado di far fronte ad eventuali attacchi parassitari o condizioni avverse.

Articolo 56 - Salvaguardia fitosanitaria

1. Per ciò che riguarda tutti i nuovi impianti arborei arbustivi ed erbacei (inseriti in lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, nuove realizzazioni e/o sostituzioni a fallanze) è indispensabile produrre all'atto della fornitura del materiale dichiarazione certificativa dell'assenza da malattie/patologie al momento accertate, per specie (vedi cancro colorato: *Platanus*, ecc.), se necessario, sarà cura del fornitore produrre copia del passaporto fitosanitario, pena la recessione contrattuale.
2. Nel caso la morte dei soggetti arborei sopraggiunga a distanza di un anno solare dalla data dell'impianto e, dall'analisi fitosanitaria effettuata risulti che ciò è dovuto non ad incuria bensì a patologia, la stazione appaltante si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata dall'azienda vincitrice dell'appalto in quanto assicurazione formale dell'impianto.
 - a) In caso di pericolo di diffusione delle patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o comunque di proprietà di terzi, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
 - b) I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
 - c) I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali,¹² alla lotta biologica¹³ o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario¹⁴ e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia¹⁵. Le concimazioni devono essere eseguite di preferenza con sostanze, quantità e modalità di spargimento tali da non produrre inquinamento

¹² Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

¹³ Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

¹⁴ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

¹⁵ Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

diretto o indiretto nel suolo e delle acque ¹⁶.

Articolo 57 - Misure di lotta obbligatoria

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono attualmente istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi Decreti. Esse si attuano con attività di:
 - intensa sorveglianza del territorio al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
 - imposizione di interventi specifici di lotta al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie per le piante ornamentali, attualmente riguardano le seguenti patologie:
 - cancro colorato del platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);
 - colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*);
 - processionaria del pino (agente patogeno: *Thaumetopoea pityocampa*).
3. Tali lotte si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Articolo 58 - Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano

La lotta obbligatoria al cancro colorato del platano, considerato che al momento risulta la malattia più grave presente sul territorio cittadino, viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012: "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano" causato dal *Ceratocystis fimbriata* e s.m.i., dalla relativa circolare applicativa ¹⁷ nonché dalle norme tecniche emanate dal Settore Fitosanitario Regionale.

Articolo 59 - Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico

1. La lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico viene realizzata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 10 settembre 1999, n. 356 "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica" e s.m.i..

Articolo 60 - Lotta obbligatoria contro la processionaria del pino

1. La lotta obbligatoria contro la processionaria del pino deve essere effettuata in applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007, "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa pityocampa*" e s.m.i..

Articolo 61 - Lotta alla Cameraria ohridella

1. La Cameraria ohridella è un micro-lepidottero che aggredisce le piante di ippocastano provocando la caduta anticipata delle foglie in estate ed alterando l'equilibrio fisico-chimico delle piante. Il danno provocato dall'insetto è ovvio in quanto la caduta delle foglie, oltre ad alterare l'equilibrio della pianta, provoca problemi nutrizionali anche se parrebbe non portare la pianta alla morte.
2. Le tecniche utilizzate consistono in micro-iniezioni al fusto con prodotti insetticidi specifici

¹⁶ Ad es, preferire l'uso di concimi a lenta cessione di azoto per limitare l'inquinamento delle falde sotterranee.

¹⁷ Circolare applicativa del D.M. 17 aprile 1998 concernente le note tecniche per la salvaguardia del platano dal cancro colorato (*Ceratocystis fimbriata*).

che consentono un assorbimento rapido da parte della pianta, eliminando completamente il rischio di una diffusione del prodotto nell'ambiente.

3. Per esemplari isolati posti all'interno di proprietà private o pubbliche recintate può valere il ricorso a interventi fitoiatrici tradizionali mediante irrorazione di prodotti quali Imidacloprid, Abamectina, Acephate sulla chioma. In tutti i casi l'intervento deve essere eseguito dopo la fioritura per evitare danni alla entomofauna protetta (*Apis mellifera*).

Articolo 62 - Interventi contro gli insetti pericolosi e fastidiosi

1. Un numero molto limitato di insetti, oltre ad attaccare in modo più o meno grave le piante ornamentali, è anche in grado di arrecare direttamente danni alle persone, in genere mediante punture o presenza di peli urticanti. I più importanti sono: tingide (*Corythuca ciliata*), metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*), processionaria della quercia (*Thaumetopoea processionea*), limantria (*Lymantria dispar*), euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), ifantria americana (*Hyphantria cunea*), litosia (*Litosia caneola*), vespe (*Vespa vulgaris*) e calabroni (*Vespa crabro*), betilide (*Scleroderma domesticum*), ecc..

2. Per tutte queste specie vanno seguiti alcuni semplici accorgimenti di carattere generale:

- evitare ogni contatto diretto con questi insetti (ad es. raccogliarli o toccarli con le mani), soprattutto nel caso dei bambini;
- le specie più pericolose (quali, ad esempio: processionaria del pino, limantria, euproctis, vespe e calabroni) vivono tutte in gruppi numerosi entro particolari strutture protettive (nidi), perciò, una volta accertata la presenza di queste specie, sarà necessario provvedere in tempi brevi all'asportazione e alla distruzione dei nidi, che dovrà essere effettuata da personale specializzato.

3. Come metodo di lotta contro la diffusione della zanzara tigre è importante che siano evitati tutti i ristagni di acqua in giardini, terrazze e balconi, come reso noto dalle informative comunali a riguardo.

Occorre inoltre far riferimento alle indicazioni delle ASL.

Articolo 63 - Impiego di prodotti fitosanitari

1. Nelle azioni di difesa fitosanitaria, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, è fatto obbligo di utilizzare prodotti organici naturali, comunemente usati nei sistemi di lotta biologica; quando tale metodica d'intervento non è possibile, devono essere preferibilmente usati fitofarmaci di minore impatto ambientale, nel pieno e rigoroso rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia di preparazione, distribuzione e smaltimento dei fitofarmaci.

2. In caso di utilizzo di fitofarmaci si dovranno adottare principi attivi che rispondano ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali;
- scarso impatto ambientale. In particolare, deve essere valutata la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili;
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto del trattamento;
- rispetto delle normative vigenti in materia: D.P.R.3/8/1968 n. 1255; D.M. 6/3/1978; D.M. 31/8/1979; D.M. 20/7/1980; D.P.R. n. 223/88; D.Lgs. 194/95; D.P.R. n.

290/01; D. Lgs. 150/2012; Decreto 22 gennaio 2014 ed eventuali modifiche e successive integrazioni di ognuno di questi decreti. Per quanto riguarda le condizioni d'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Glifosate" si rimanda a quanto prescritto nel Decreto del Ministero della Salute del 9 agosto 2016 e successive modifiche; più in generale è vietato l'uso del glifosato e di prodotti contenenti glifosati da parte dei dipendenti e delle ditte affidatarie di appalti conferiti dal Comune di Santarcangelo di Romagna.

3. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
4. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
5. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
6. Per il controllo di alcuni parassiti (come la Cameraria ohridella) in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia.
7. Tale metodo si basa sul principio per cui, introducendo una sostanza caratterizzata da proprietà sistemiche direttamente nel tronco e/o nelle radici superficiali questa, attraverso il sistema vascolare della pianta, si ridistribuisce nella chioma.
8. Questa metodologia di trattamento presenta alcuni vantaggi:
 - una prolungata persistenza d'azione, che in molti casi permette di effettuare i trattamenti ad anni alterni;
 - una riduzione delle dosi di applicazione dei fitofarmaci;
 - una minore dispersione nell'ambiente, quindi un minore impatto ambientale.
9. La metodologia endoterapica attualmente in vigore prevede in genere due categorie differenti di applicazione:
 - iniezione ad assorbimento naturale tramite infusione (flebo);
 - iniezione a pressione, o micropressione, se il prodotto viene introdotto in maniera più o meno forzata all'interno del sistema vascolare dell'albero.
10. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
11. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

CAPITOLO SESTO

FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

Articolo 64 - Finalità e ambito di applicazione

1. Le norme del presente Capitolo perseguono il fine di promuovere:
 - la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando,

nel contempo, l'ambiente dai danni economici ed ambientali che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso;

- la cultura del bene comune orientata a qualificare gli spazi pubblici/ad uso pubblico e ad innescare reazioni positive a beneficio, del vicinato, del quartiere, della comunità valorizzando l'autonoma capacità propositiva dei cittadini.

2. Esse si applicano a tutte le aree a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale, così come alle aree a verde pubblico in concessione a privati. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, se necessario, di predisporre regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi e giardini (di cui al precedente paragrafo).

4. L'Amministrazione Comunale incentiva il volontariato civico, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte della collettività. Vedere il Regolamento vigente "CI.VI.VO".

5. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle norme regolanti la materia, si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con organizzazioni ed associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Articolo 65 - Accesso ai parchi e giardini

1. Ai parchi, ai giardini e, in genere, a tutti gli spazi destinati a verde pubblico, disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso al pubblico nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni e disposizioni. Tali spazi sono riservati al gioco libero, al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e, più in generale, al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Articolo 66 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

A) Divieti comportamentali

A titolo indicativo e non esclusivo, nelle aree verdi pubbliche sono vietati:

- a) il deposito o lo scarico di materiali di qualsiasi natura o consistenza se non specificatamente autorizzato;
- b) l'accatastamento di materiale infiammabile;
- c) l'abbandono dei rifiuti al di fuori dei contenitori di raccolta;
- d) l'impermeabilizzazione del suolo;
- e) gli scavi non autorizzati;
- f) il versamento di sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
- g) l'eliminazione, la distruzione, il danneggiamento, il taglio e qualsiasi azione che possa in altro modo minacciare l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi;
- h) il danneggiamento dell'apparato radicale dei fusti e della chioma delle piante e le legature con materiale non estensibile;
- i) danneggiare e imbrattare la segnaletica;
- j) danneggiare e imbrattare giochi o elementi di arredo;
- k) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee

- annuali e perenni, strato superficiale di terreno;
- l) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
 - m) calpestare le aiuole fiorite;
 - n) calpestare i siti erbosi ove sia espressamente vietato con determinazione dirigenziale o altro atto idoneo e con l'apposizione di apposita cartellonistica che indichi tale divieto;
 - o) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
 - p) qualsiasi comportamento che possa ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - q) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - r) circolare con veicoli a motore.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 69.

B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi

Oltre al rispetto di ulteriori divieti segnalati all'interno delle singole aree da apposita segnaletica, negli spazi a verde pubblico è tassativamente vietato:

- a) l'affissione sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzate;
- b) appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- c) mettere a dimora piante senza la condivisione dell'Ufficio Verde (o S.S.D.);
- d) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone e danneggiare alberi, siepi e aiuole;
- e) introdurre nuovi animali selvatici, senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o nutrire quelli presenti, salvo che negli eventuali spazi attrezzati;
- f) permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini;
- g) permettere il pascolo non autorizzato di animali;
- h) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- i) accendere fuochi senza la preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale. Nei parchi in cui sono stati installati dall'Amministrazione dei barbecue entro apposite strutture delimitate, questi ultimi possono essere utilizzati ma devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta.
- j) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- k) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- l) sono inoltre vietate tutte le attività, che possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone;
- m) sporcare il suolo con rifiuti, avanzi o cibo o altro (per le sanzioni amministrative si vedano gli altri Regolamenti comunali esistenti in materia).
- n) sostare sotto alberi isolati o gruppi di piante in caso di bufere di vento, temporali e nevicate a causa della possibilità di caduta di rami o di fulmini.

E' inoltre vietato quanto evidenziato nel Regolamento di Polizia locale dell'Unione dei

Comuni Vallemarecchia.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 69.

Articolo 67 - Accesso di veicoli a motore negli spazi verdi

1. In tutti gli spazi verdi è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Per le relative sanzioni amministrative occorre far riferimento all'articolo 68 (punto A) - Divieti comportamentali: lettera r).
3. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
 - a) motocarrozze per il trasporto di disabili;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
4. In ogni caso tutti i mezzi indicati nei paragrafi dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Articolo 68 - Biciclette e velocipedi

1. Nei parchi e giardini è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a mano, su viali, strade e percorsi pedonali.
2. Ai trasgressori delle suddette prescrizioni sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 69.

CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I: SANZIONI

Articolo 69 - Definizione delle sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.
2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.
3. Nella tabella allegata vedi **allegato n. 6**, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.
4. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

TITOLO II: NORME SULLA VIGILANZA, NORME FINANZIARIE , ENTRATA IN VIGORE

ED IN CONTRASTO CON IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 70 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, alle forze di polizia addette alla salvaguardia dell'ambiente, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle Guardie Ecologiche Volontarie e, nell'ambito delle materie di loro competenza, alle Guardie Zoofile Volontarie.

Articolo 71 – Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, saranno introitati in apposito fondo di risarcimento ambientale, ed il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico e privato, alla gestione e manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione e l'informazione dei cittadini alle problematiche del verde

Articolo 72 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

Articolo 73 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze comunali.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 (CAP. II TIT. II ART. 12):

ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ALLEGATO N. 2 (CAP. II TIT. III ART. 14):

SCHEMA PER LA SEGNALEAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

ALLEGATO N. 3 (CAP. I TIT. II ART. 3):

ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE SUDDIVISE IN CLASSI DI GRANDEZZA PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

ALLEGATO N. 4 (CAP. II TIT. II ART. 25):

MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTÀ

ALLEGATO N. 5 (CAP. III TIT. II ART. 25):

SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE

ALLEGATO N. 6 (CAP. VIII TIT. I ART. 69):

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

ALLEGATO N. 7A (CAP. III TIT. II ART. 34):

MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO ALBERI, ARBUSTI E SIEPI

ALLEGATO N. 7B (CAP. III TIT. II ART. 34)

DICHIARAZIONE DI AVVENUTA MESSA A DIMORA

ALLEGATO N. 8 (CAP. III TIT. IV ART. 35):

POTATURE

ALLEGATO N. 9

BOLLA DI MANOMISSIONE

**ALLEGATO N. 1 (CAP II TIT. II ART. 12):
ELENCO DELLE PRINCIPALI NORMATIVE VIGENTI SOVRAORDINATE AL
REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

BENI CULTURALI, PAESAGGIO - Norme nazionali

- Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (Decreto Urbani).

LEGGI AMBIENTALI E FORESTALI - Norme Nazionali

- R.D. del 30 dicembre 1923 n. 3267 - Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.
- R.D. n. 1126/1926 - Regolamento per l'applicazione del R.D. n. 3267/1923.
- D.P.R. n. 753 dell'11 luglio 1980 - Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.
- Legge 8 agosto 1985, n. 431 - Conversione in legge, con modificazione del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge GALASSO).
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 - Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
- Legge 1 gennaio 2013, n. 10 – Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
- Decreto interministeriale 23 ottobre 2014 – Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

FITOPATOLOGIA - Norme Nazionali

- Decreto Ministeriale del 29 febbraio 2012 – Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da "Ceratocystis fimbriata".
- Decreto Ministeriale del 30 ottobre 2007 - Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Thaumetopoea pityocampa".
- Decreto del 10 settembre 1999, n. 356 - Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora), nel territorio della Repubblica.
- Decreto 22 gennaio 2014 PAN uso sostenibile prodotti fitosanitari.

URBANISTICA - Norme Comunali

- Regolamento Urbanistico Edilizio e successive varianti
- Regolamento di Polizia Locale
- Regolamento Civico
- Regolamento FARE BENE

**ALLEGATO N. 2 (CAP II TIT. III ART. 14):
SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO**

Alla **CITTÀ' DI
SANTARCANGELO DI ROMAGNA**
Ufficio Verde (o S.S.D.)
p.zza L. Ganganelli 1
47822 Santarcangelo di Romagna

OGGETTO: Segnalazione di interesse per la tutela degli "Alberi di Pregio" sulla base del Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Santarcangelo di Romagna

Il sottoscrittorecapito tel.
Domiciliato inViaN.....
in qualità di *

* (specificare se privato cittadino, proprietario dell'albero segnalato, rappresentante Legale di Associazione)

Preso atto di quanto indicato dal Regolamento del Verde Pubblico e Privato adottato dalla Città di Santarcangelo di Romagna con Delibera di Consiglio n.. e più specificatamente di quanto previsto dall'Articolo 14-15 dello stesso, attraverso cui vengono invitati i cittadini ad apportare il proprio contributo alla tutela del patrimonio arboreo cittadino partecipando in tal senso alla segnalazione di esemplari arborei da valutare per l'inserimento dell'Elenco degli alberi di Pregio della Città di Santarcangelo di Romagna ;

Considerato altresì che l'esemplare oggetto della presente segnalazione, situato in
apparirebbe a giudizio dello scrivente possedere i requisiti stabiliti dal Regolamento sulla base dell'Articolo 14-15 per la definizione di alberi di pregio,

SEGNALA E SOTTOPONE

all'esame dell'Ufficio Verde (o S.S.D.) della Città di Santarcangelo di Romagna la documentazione allegata costituita da:

1. Scheda informativa
2. Planimetria
3. Documentazione fotografica (n. foto:)
4. Eventuale altra documentazione a supporto:

Nella speranza di aver fornito un utile contributo alla tutela del patrimonio arboreo della Città di Santarcangelo di Romagna si resta a disposizione per ogni altra necessità e si porgono distinti saluti.

Data:

Firma:

SCHEDA PER LA SEGNALAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

LOCALIZZAZIONE			Circoscrizione:	
Via:			N° civico:	
Riferimenti utili per la localizzazione:				
Su area pubblica	SI NO	Parco o area verde	SI NO	
		Banchina stradale, spartitraffico	SI NO	
		Alberata	SI NO	
		Parcheggio alberato	SI NO	
		Altro	SI NO	
Proprietà privata	Proprietari:		SI NO	
Visitabilità:	pubblica	privata	Visibilità:	esterna interna

CARATTERISTICHE TECNICHE				
Specie:		Altezza:	mt.	Età presunta:
Circonferenza tronco a 1,30 mt da terra		mt.	Diametro proiezione chioma a terra:	mt.
Pianta isolata	SI NO		Gruppo di piante	SI NO
Pianta in filare	SI NO		Boschetto di piante	SI NO
Vicina a filare	SI NO		Pianta a ceppaia (con più tronchi)	SI NO

ALLEGATO N. 3 (CAP I TIT. II ART. 3):**ELENCO DELLE PRINCIPALI SPECIE ARBOREE ED ARBUSTIVE AUTOCTONE O NATURALIZZATE**

Le dimensioni delle piante in zolla o in contenitore da utilizzare negli impianti devono essere comprese preferibilmente tra:

alberi di 1° grandezza 18-20 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto:

alberi di 2° grandezza 16-18 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto:

alberi di 3° grandezza 12-14 cm. di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto:

arbusti e le siepi altezza minima all'impianto pari a 60/80 cm.

SPECIE ARBOREE CONSIGLIATE NEI NUOVI IMPIANTI ELENCO "A"

NOME SCIENTIFICO CLASSE DI GRANDEZZA		NOME COMUNE
Acer campestre	2° grandezza	Acero campestre, Oppio
Acer monspessulanum	3° grandezza	Acero minore
Acer opalus	2° grandezza	Acero opalo, A. italico
Alnus glutinosa	2° grandezza	Ontano nero
Alnus cordata	2° grandezza	Ontano napoletano
Carpinus betulus	1° grandezza	Carpino bianco
Cercis siliquastrum	2° grandezza	Albero di giuda
Carpinus orientalis	3° grandezza	Carpinella
Castanea sativa	1° grandezza	Castagno
Celtis australis	1° grandezza	Bagolaro, Spaccasassi
Crataegus azarolus °	3° grandezza	Azzerruolo °
Crataegus oxyacantha °	3° grandezza	Biancospino levigato °
Cupressus sempervirens*	1° grandezza	Cipresso comune
Diospyros kaki	2° grandezza	Cachi
Ficus carica	3° grandezza	Fico
Fraxinus excelsior	1° grandezza	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	2° grandezza	Orniello
Fraxinus oxycarpa	1° grandezza	Frassino ossifillo, F. meridionale
Ginkgo biloba	1° grandezza	Ginkgo
Gleditsia triacanthos Inermis	2° grandezza	Spino di Guida
Hibiscus syriacus	3° grandezza	Ibisco
Hippophae rhamnoides	3° grandezza	Olivello spinoso
Juglans regia	2° grandezza	Noce comune
Juniperus communis	3° grandezza	Ginepro comune
Laburnum anagyroides	3° grandezza	Maggiociondolo
Lagerstroemia indica	3° grandezza	Lagerstroemia
Ligustrum japonicum	3° grandezza	Ligustro del Giappone
Malus sylvestris	3° grandezza	Melo selvatico
Melia azedarach	2° grandezza	Albero dei rosari
Mespilus germanica L.	3° grandezza	Nespolo
Morus nigra, M. alba	2° grandezza	Gelso nero, Moro, Gelso bianco
Olea europea	3° grandezza	Olivo
Olea europea "Cipressino"	3° grandezza	Olivo Cipressino
Ostrya carpinifolia	2° grandezza	Carpino nero
Plananus spp*	1° grandezza	Platano
Pinus pinaster	1° grandezza	Pino marittimo
Pinus pinea	2° grandezza	Pino domestico

<i>Pinus sylvestris</i>	1° grandezza	Pino silvestre
<i>Populus alba</i>	1° grandezza	Pioppo bianco, Gattice
<i>Populus canescens.</i>	1° grandezza	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra</i> "Italica"	1° grandezza	Pioppo cipressino
<i>Populus nigra</i>	1° grandezza	Pioppo nero
<i>Populus tremula</i>	1° grandezza	Pioppo tremolo
<i>Prunus avium</i>	2° grandezza	Ciliegio selvatico
<i>Prunus amygdalus</i>	3° grandezza	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	3° grandezza	Albicocco
<i>Prunus cerasifera</i>	3° grandezza	Mirabolano
<i>Prunus cerasus</i>	3° grandezza	Amarena
<i>Prunus domestica</i>	3° grandezza	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	3° grandezza	Ciliegio canino, Magaleppo
<i>Prunus padus</i>	3° grandezza	Pado
<i>Pyrus calleryana</i>	3° grandezza	Pero da fiore
<i>Pyrus pyraeaster</i>	3° grandezza	Perastro
<i>Ostrya carpinifolia</i>	2° grandezza	Carpino nero
<i>Quercus cerris</i>	1° grandezza	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	1° grandezza	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	1° grandezza	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	1° grandezza	Roverella
<i>Quercus robur</i>	1° grandezza	Farnia
<i>Salix alba</i>	1° grandezza	Salice bianco
<i>Salix apennina</i>	2° grandezza	Salice appenninico
<i>Salix caprea</i>	3° grandezza	Salicone
<i>Salix cinerea</i>	3° grandezza	Salice grigio
<i>Salix eleagnos</i>	2° grandezza	Salice ripaiolo, S. lanoso
<i>Salix fragilis</i>	1° grandezza	Salice fragile
<i>Salix purpurea</i>	3° grandezza	Salice rosso
<i>Salix triandra</i>	3° grandezza	Salice da ceste
<i>Salix viminalis</i>	3° grandezza	Salice da vimini
<i>Sophora japonica</i>	1° grandezza	Sofora del Giappone
<i>Sorbus domestica</i>	3° grandezza	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	2° grandezza	Ciavardello
<i>Taxus baccata</i>	3° grandezza	Tasso
<i>Tamarix gallica</i>	3° grandezza	Tamerice comune
<i>Tilia cordata</i>	1° grandezza	Tiglio selvatico
<i>Tilia platyphyllos.</i>	1° grandezza	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	1° grandezza	Tiglio (cultivar non autoctone)
<i>Ulmus minor*</i>	2° grandezza	Olmo campestre
<i>Ulmus pumila</i>	1° grandezza	Olmo siberiano
<i>Ziziphus sativa</i>	3° grandezza	Giuggiolo

Le specie vegetali indicate in grassetto sono quelle maggiormente consigliate

(*) Le specie contrassegnate da questo simbolo sono potenziali piante ospiti del batterio fitopatogen *Erwinia amylovora*; pertanto per motivi fitosanitari non è opportuno metterle a dimora; in particolare la Regione ha posto il divieto temporaneo di messa a dimora su tutto il territorio regionale per le specie appartenenti al genere *Crataegus*

(*) Le specie contrassegnate con questo simbolo, cioè Cipresso comune, Olmo e Platano, possono essere soggette a epidemie, rispettivamente di cancro causate da *Seiridium cardinale*, di grafiosi causata da *Ophiostoma novo-ulmi* (tramite coleotteri vettori del genere *Scolytus*) e di cancro colorato causate da *Ceratocystis platani*. Andranno utilizzate quindi cultivar resistenti alle suddette patologie, prodotte e brevettate dal IPSP-CNR e dall'INRA francese e disponibili sul mercato; in particolare per *Cupressus sempervirens* le varietà 'Bolgheri', 'Agirmed n. 1', 'Italico', 'Mediterraneo', 'Le Crete 1', 'Le Crete 2', per *Ulmus minor* le varietà 'Arno', 'Fiorente', 'Morfeo', 'Plinio', 'San Zanobi' e infine per il genere *Platanus* il *Platanor® cv 'Valis Clausa'* e future nuove cultivar resistenti che verranno introdotte (per approfondimenti: IPSP-CNR e Qualiviva Azione 8 – Linee Guida Locali: Specie arboree ornamentali resistenti alle principali patologie – Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.D. 23042 del 17/11/2011)

SPECIE VEGETALI SCONSIGLIATE NEI NUOVI IMPIANTI ELENCO “B”

NOME SCIENTIFICO CLASSE DI GRANDEZZA	NOME COMUNE
Aesculus hippocastanum	Ippocastano
Ailanthus altissima	Ailanto
Acer negundo	Acero negundo o americano
Acer saccharinum	Acero saccarino
Albizia julibrissin	Acacia di Costantinopoli
Amorpha fruticosa	Falso Indaco
Betula alba	Betulla
Brussonetia papyrifera	Gelso da carta
Cedrus spp	Cedro
Chamaecyparis spp	Falso cipresso
Cupressocyparis leilandii	Cupressociparis
Cupressus arizonica	Cipresso dell'Arizona
Eryobotrya japonica	Nespolo del Giappone
Fagus sylvatica	Faggio
Libocedrus decurrens	Libocedro
Liquidambar styraciflua	Storace americano
Liriodendron tulipifera	Albero dei tulipani
Magnolia grandiflora	Magnolia
Picea abies	Abete rosso
Pinus nigra	Pino nero
Prunus serotina	Ciliegio tardivo
Robinia pseudoacacia	Robinia
Sorbus aucuparia	Sorbo degli uccellatori
Taxodium distichum	Cipresso calvo
Thuja spp.	Tuia

Fanno parte di questo elenco alcune specie di alberi ed arbusti il cui utilizzo all'interno del territorio del Comune di Santarcangelo di Romagna è sconsigliato perché non adatte al contesto paesaggistico o alle condizioni pedoclimatiche oppure perché soggette a patologie e attacchi parassitari per i quali non sono ancora disponibili cultivar resistenti oppure perché alloctone con una spiccata tendenza all'invasività. Possono essere utilizzate qualora il progetto della sistemazione a verde lo renda necessario e motivato, come nel caso di restauri filologici di giardini storici e di collezioni botaniche.

SPECIE ARBUSTIVE UTILIZZABILI NEI NUOVI IMPIANTI ELENCO “C”

NOME SCIENTIFICO CLASSE DI GRANDEZZA	NOME ITALIANO
Abelia grandiflora	Abelia
Amelanchier ovalis	Pero corvino
Arbutus unedo	Corbezzolo
Berberis ssp.	Crespino
Buddleia davidii	Albero delle farfalle
Buxus sempervirens	Bosso
Calluna vulgaris	Calluna, brugo
Calicanthus praecox	Calicanto d'Inverno
Caryopteris x clandonensis	Carioptera
Cistus incanus	Cisto rosa
Cistus salvifolius	Cisto bianco, Cisto foglie di salvia
Cytisus sessilifolius	Citiso
Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai
Clerodendron trichotomum	Clerodendro
Colutea arborescens	Vescicaria
Cornus mas	Corniolo
Cornus sanguinea	Sanguinello
Coronilla emerus	Coronilla, Emero, Cornetta dondolina
Corylus avellana	Nocciolo, Avellano
Cotinus coggygria	Scotano, albero della nebbia
Crataegus monogyna°	Biancospino selvatico°
Cotoneaster spp.	Cotoneaster
Eleagnus spp	Eleagno
Erica scoparia – E. carnea	Erica
Erica arborea	Erica arborea
Escallonia spp	Escallonia
Euonymus europaeus	Fusaggine, Berretto da prete
Euonymus alatus–E. fortunei	Evonimo
Forsythia x intermedia	Forsizia
Frangula alnus	Frangola
Genista germanica	Ginestrella spinosa
Genista tintoria	Ginestra tintoria
Hebe spp	Veronica
Hippophae rhamnoides	Olivello spinoso
Hibiscus syriacus	Ibisco
Hydrangea spp	Ortensia
Hypericum spp	Iperico
Ilex aquifolium – I. crenata	Agrifoglio
Kerria japonica	Rosa del Giappone
Kolkwitzia amabilis	Kolkwitzia della Cina
Laurus nobilis	Alloro
Lavandula spp.	Lavanda
Ligustrum vulgare	Ligustro
Ligustrum texanum	Ligustro texano
Ligustrum japonicum	Ligustro del Giappone

Ligustrum sinense – L. ovalifolium	Ligustro della Cina – L. a foglie ovali
Mahonia aquifolium – M. japonica	Maonia
Myrtus communis	Mirto
Nandina domestica	Nandina, Bambù sacro
Nerium oleander	Oleandro
Osmantus spp.	Osmanto
Osmarea x Burkwoodii	Osmarea
Juniperus spp.	Ginepro
Paliurus spina-christi	Paliuro, marruca
Phillyrea latifolia	Fillirea latifolia
Photinia serrulata	Fotinia
Pistacia lentiscus	Lentisco
Pistacia terebinthus	Terebinto
Pittosporum spp.	Pittosporo
Potentilla fruticosa	Potentilla
Philadelphus spp.	Filadelfo, Fiore d'Angelo
Prunus spinosa	Prugnolo
Pyracantha coccinea °	Agazzino °
Punica granatum	Melograno
Rhamnus alaternus	Alaterno
Rhamnus catharticus	Spino cervino
Ribes uva-crispa	Ribes uva spina
Ribes spp.	Ribes
Rosa canina	Rosa canina
Rosa gallica	Rosa gallica
Rosa spp	Rosa
Rosa sempervirens	Rosa di San Giovanni
Rosmarinus officinalis	Rosmarino
Sambucus nigra	Sambuco nero
Spartium junceum	Ginestra odorosa
Staphylea pinnata	Borsolo, Lacrima di Giobbe
Spiraea spp.	Spirea
Syringa vulgaris	Lillà
Teucrium fruticans	Camaedrio femmina
Viburnum lantana.	Lantana
Viburnum opulus	Pallon di Maggio
Viburnum plicatum, V. carlesi, V. pragense, V. bodnatense, V. lucidum, V. rhytidophyllum	Viburni
Viburnum tinus	Laurotino, Lentaggine
Vitex agnus-castus	Agnocasto
Weigelia spp	Weigelia

* Le specie vegetali indicate in grassetto sono quelle maggiormente consigliate

(°) Le specie contrassegnate da questo simbolo sono potenziali piante ospiti del batterio fitopatogeno

Erwinia amylovora: pertanto per motivi fitosanitari non è opportuno metterle a dimora;

in particolare la Regione ha posto il divieto temporaneo di messa a dimora su tutto il territorio regionale per le specie appartenenti al genere Crataegus

SPECIE VEGETALI CON ELEVATA EFFICACIA AMBIENTALE ELENCO “D”

SPECIE	NOME VOLGARE	CLASSE DI GRANDEZZA	CO2 IM- MAGAZZI- NATA (in 30 anni in città)	EMISSIONE VOC	FORMAZIONE OZONO	ASSORBIMENTO INQUINANTI GASSOSI	CAPACITA' TRAT- TENIMENTO POL- VERI SOTTILI	ALLERGENICITA'	RESISTENZA ALLO STRESS IDRICO
<i>Acer campestre</i>	ACERO CAMPESTRE	III grandezza crescita rapida	2490 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Acer platanoides</i>	ACERO RICCIO	I grandezza crescita media	4807 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Amelanchier spp.</i>	-	arbusto fino a 3 m	580 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Betula spp.</i>	-	-	4048 kg	MEDIA	MEDIA	-	ALTA	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Catalpa bungei</i>	CATALPA NANA	IV grandezza crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Celtis australis</i>	BAGOLARO	II grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Cercidophyllum japonicum</i>	KATSURA O FALSO ALBERO DI GIUDA	I grandezza crescita media	3660 Kg	-	-	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Cercis siliquastrum</i>	ALBERO DI GIUDA	IV grandezza crescita media	580 Kg	BASSA	MEDIA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Citrus sinensis</i>	ARANCIO DOLCE	III grandezza crescita media/lenta	580 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	MEDIA
<i>Corilus colurna</i>	NOCCIOLO DI COSTANTINOP OLI	II grandezza crescita lenta	3660 Kg	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	SCARSA
<i>Fraxinus americana</i>	FRASSINO AMERICANO	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Fraxinus angustifolia</i>	FRASSINO OSSIFILLO/ME RIDIONALE	I grandezza crescita rapida	2160 kg	BASSA	BASSA	-	-	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus excelsior</i>	FRASSINO COMUNE	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Fraxinus ornus</i>	ORNIELLO	II grandezza crescita media/lenta	2160 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	MODERATAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Ginkgo biloba</i>	GINKGO	I grandezza crescita lenta	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Koelreuteria paniculata</i>	KOELREUTERI A	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Laurus nobilis</i>	ALLORO	arbusto sempreverde 12 m crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Ligustrum japonicum</i>	LIGUSTRO	arbusto sempreverde 3 m crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Liriodendrum tulipifera</i>	TULIPIFERO	I grandezza crescita media	3660 Kg	MEDIA	MEDIA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Liquidambar styraciflua</i>	STORACE AMERICANO	I grandezza crescita media	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	SCARSA
<i>Malus domestica</i>	MELO DA FIORE	IV grandezza crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Morus alba</i>	GELSO BIANCO	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Ostrya spp.</i>	-	-	2160 Kg	BASSA	BASSA	-	-	ALLERGENICO	BUONA
<i>Photinia x Fraseri "red robin"</i>	FOTINIA RED ROBIN	arbusto sempreverde 5 m crescita rapida	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus spp.</i>	VARIETA' DA FIORE	II e III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	-	-	NON ALLERGENICO	SCARSA

<i>Prunus avium</i>	CILIEGIO	III grandezza crescita media	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Prunus cerasifera</i>	MIRABOLANO	III grandezza crescita alta	2160 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	ALTA	NON ALLERGENICO	-
<i>Quercus cerris</i>	CERRO	I grandezza crescita rapida	4000 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus robur</i>	FARNIA	I grandezza crescita lenta	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Quercus pubescens</i>	ROVERELLA	I grandezza crescita media	3660 Kg	ALTA	ALTA	-	-	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Sambucus nigra</i>	SAMBUCO	IV grandezza crescita lenta	580 Kg	BASSA	BASSA	BASSO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Sophora japonica</i>	SOFORA DEL GIAPPONE	II grandezza crescita lenta	3660 Kg	ALTA	ALTA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia cordata</i>	TIGLIO SELVATICO	II grandezza crescita media	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	BUONA
<i>Tilia platyphyllos</i>	TIGLIO NOSTRANO	I grandezza crescita rapida	3660 Kg	BASSA	MEDIA	ALTO	ALTA	NON ALLERGENICO	SCARSA
<i>Ulmus minor</i>	OLMO COMUNE	I grandezza crescita media	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	MEDIA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-
<i>Viburnus tinus</i>	VIBURNO TINO	arbusto sempreverde 4 m crescita media	580 Kg	BASSA	BASSA	MEDIO	MEDIA	NON ALLERGENICO	-
<i>Zelkova serrata</i>	OLMO GIAPPONESE	I grandezza crescita veloce	3660 Kg	BASSA	BASSA	ALTO	ALTA	SCARSAMENTE ALLERGENICO	-

La tabella riassume l'efficacia di alcune piante nell'immagazzinare la CO₂, nell'emissione di composti organici volatili (VOC), nel produrre poco ozono, nell'assorbimento degli inquinanti gassosi, nel trattenimento delle polveri sottili, tenendo nella dovuta considerazione il grado di allergenicità dei loro pollini e la loro resistenza agli stress idrici. La tabella vuole essere uno strumento propedeutico alla corretta progettazione di aree verdi, soprattutto nella creazione di nuovi boschi urbani in grado di contrastare i cambiamenti climatici e ridurre la presenza di inquinanti nell'aria.

Fonte: Regolamento Comunale del Verde Pubblico e Privato di Bologna 2016 (Le indicazioni tecniche della presente tabella scaturiscono dai risultati di due progetti europei a cui il Comune di Bologna ha partecipato: GAIA - Green Area Inner City Agreement (LIFE09ENV/IT/000074) e BLUEAP - Bologna Local Urban Environment Adaptation Plan for a Resilient City (LIFE11 ENV/IT/119).

Lo scopo del Progetto GAIA era quello di studiare come contrastare i cambiamenti climatici attraverso la piantagione di alberi, sfruttando le funzioni biologiche delle piante quali l'assorbimento della CO₂ e la depurazione dell'aria dagli inquinanti. Gli studi di CNR-Ibimet hanno messo in luce come alcune piante autoctone siano più efficaci di altre dal punto di vista dell'assorbimento della CO₂; al tempo stesso però sono state approfondite altre caratteristiche utili per la progettazione in aree urbane, quali l'emissione di composti organici volatili (VOC) e l'allergenicità.

Si faccia riferimento per ulteriori approfondimenti a Qualiviva Azione 8 – Linee Guida Locali: Piante, polline ed allergie – Effetto delle foreste urbane sulla qualità dell'aria e principali inquinanti in ambiente urbano - Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali D.D. 23042 del 17/11/2011

TABELLA “E” – RISARCIMENTO AMBIENTALE

CLASSE DI GRANDEZZA	VALORE ECONOMICO
ALBERI DI 1° GRANDEZZA	€ 365,00
ALBERI DI 2° GRANDEZZA	€ 305,00
ALBERI DI 3° GRANDEZZA	€ 255,00
ARBUSTI	€ 25,00

Valore economico della vegetazione non messa a dimora a compensazione delle piante abbattute e di quelle necessarie al raggiungimento degli standard richiesti; importo ricavato da “Prezzi Informativi per opere a verde” a cura di Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del Verde) per la messa a dimora di vegetazione equivalente su area pubblica.

**ALLEGATO N. 4 (CAP III TIT. II ART. 24-25-26-27-28-29):
MANOMISSIONI E RIPRISTINI DELLE AREE VERDI E ALBERATE DELLA CITTA'**

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Le presenti norme si applicano a tutte le manomissioni ed ai relativi ripristini, da effettuarsi da parte delle Società o Enti erogatrici dei pubblici servizi e dei privati, oltre che per gli interventi voluti da altri Settori del comune, sul territorio comunale sistemato a verde pubblico o che interessa le banchine alberate stradali considerate come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto. Si applicano inoltre nel caso di lavori, di occupazioni, di concessioni, di cantieri e di steccati ecc. autorizzati o abusivi, che possono manomettere, danneggiare, impegnare o in qualche modo interessare le aree verdi o banchine alberate del territorio comunale, oltre che in presenza di impianti tecnologici collegati funzionalmente al verde.

Articolo 2 - Autorizzazione dei progetti

1. I progetti rientranti nel campo di applicazione di cui all'Articolo 1 devono essere preventivamente visionati dal Ufficio Verde (o S.S.D.) che esprime parere tecnico ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

2. Tali progetti devono contenere, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento, i seguenti documenti:

- a. **una planimetria quotata** che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- b. **il genere e la specie botanica** dei soggetti arborei (alberi ed arbusti) ed il diametro del tronco a metri 1,30 da terra ;
- c. **il numero complessivo** dei soggetti arborei interessati dalla futura manomissione del suolo, considerando che l'area di pertinenza deve intendersi come proiezione della chioma sul terreno del soggetto arboreo adulto;
- d. **una relazione che specifichi i lavori da eseguire**, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti, in conformità all'articolo 25 (obblighi e divieti nelle aree di cantiere) del presente Regolamento;
- e. **una dichiarazione del richiedente** relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini a propria cura e spese, nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati (sia preparatori che successivi all'intervento stesso eventualmente richiesti dal Ufficio Verde - o S.S.D.) e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà;
- f. **una dettagliata documentazione fotografica**;
- g. **ove necessario, dovrà essere presentata al Settore competente, la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico**;
- h. **in particolare, per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento**, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare l'amministrazione comunale di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dal Ufficio Verde (o S.S.D.). Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la

Partita IVA o il Codice fiscale.

Articolo 3 - Autorizzazione all'inizio dei lavori

1. Fatti salvi gli interventi urgenti ed indifferibili dovuti a guasti, che devono in ogni caso rispettare principi e norme contenute nel Regolamento, è vietato iniziare gli interventi di manomissione in assenza del documento autorizzativo.
2. Prima di iniziare la manomissione sia per la posa di nuovi impianti, sia per la riparazione di impianti esistenti, dovrà essere presentata all'Ufficio Verde (o S.S.D.) una comunicazione redatta su carta intestata della Società, completa di tutti i dati richiesti e debitamente sottoscritta. In particolare dovrà contenere: **l'inizio e la fine della manomissione e l'impegno ad eseguire il ripristino definitivo delle aree verdi**. Il tecnico responsabile di zona sulla comunicazione potrà elencare condizioni tecnico-agronomiche aggiuntive oltre a quelle contenute nel Regolamento, relativamente a come operare sia nella manomissione che nei lavori di ripristino, oltre che sulle tempistiche del ripristino definitivo del verde, con particolare riguardo alla stagione più opportuna per la realizzazione di tali interventi. Inoltre, per interventi che limitano particolarmente la fruizione di un giardino o sua struttura, potrà essere richiesto di porre in sito una adeguata comunicazione rivolta all'utenza con particolare riferimento alla durata dell'intervento.
3. In particolare per i soggetti privati, la richiesta di manomissione dovrà contenere la durata dell'intervento, l'impegno da parte del richiedente di indennizzare il comune di tutti i danni eventualmente prodotti dall'intervento oltre che ad effettuare l'intervento di ripristino del verde manomesso secondo le specifiche che saranno impartite dall'Ufficio Verde (o S.S.D.). Inoltre sono indispensabili tutti gli estremi di identificazione come la Ragione sociale, il recapito telefonico, l'indirizzo, la Partita IVA o il Codice fiscale.

Articolo 4 - Garanzie

1. Tutte le manomissioni dei privati, degli Enti o Società con notevole impatto sul sistema del verde o sulle alberate stradali ad esclusivo giudizio dell'Ufficio Verde (o S.S.D.), dovranno essere garantite da adeguata cauzione.
2. Il valore della cauzione è stabilito pari al 100 % del valore del ripristino definitivo da effettuare alla conclusione dei lavori, calcolato analiticamente sulle tavole di progetto. Qualora l'intervento sia soggetto al verde migliorato (compensazione) di cui al successivo articolo 6, il valore della cauzione dovrà comprendere anche l'importo dei lavori del verde migliorato (compensazione) da realizzare.
3. Il concessionario dovrà provvedere al versamento della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria.
4. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito o delle Società di Assicurazione dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma. La cauzione dovrà essere consegnata all'Ufficio Verde (o S.S.D.) prima dell'inizio della manomissione.
5. La cauzione sarà svincolata dopo la consegna all'Ufficio Verde (o S.S.D.) della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso la Tesoreria comunale degli eventuali oneri ascriviti alla manomissione, decorso un anno dalla presa in consegna delle aree da parte del comune, con le modalità descritte all'articolo 12.
6. Nel caso in cui il concessionario trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni tecniche riportate nella autorizzazione, l'Amministrazione

potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, richiedere la sospensione dei lavori, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

7. Se del caso potrà essere richiesto l'intervento della Polizia Municipale per verbalizzare la presenza di un cantiere abusivo, pericoloso, o per gravi danni arrecati all'arredo del comune.

8. Il primo capoverso del presente articolo non si applica alle manomissioni eseguite direttamente dai Settori Tecnici comunali o dagli Enti o Società che eseguono interventi per ordine e per conto dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Ripristino delle aree manomesse

1. Il ripristino delle aree manomesse dovrà essere eseguito direttamente a cura e spese del concessionario che ha condotto la manomissione. L'intervento dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte e nei tempi indicati nell'autorizzazione. Qualora l'intervento di ripristino non rispetti le prescrizioni tecniche suddette, verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

2. La ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori o servizi di ripristino del verde pubblico dovrà possedere adeguata esperienza nel campo agronomico, e dovrà essere scelta tra le ditte che non abbiano in corso procedimenti o contenziosi aperti.

Articolo 6 - Verde migliorato (compensazione ambientale)

1. Nel caso di lavori che penalizzino in modo significativo, per durata o estensione, il patrimonio verde, il concessionario sarà tenuto ad indennizzare l'amministrazione comunale con un proporzionato miglioramento qualitativo del verde penalizzato dall'intervento; in via subordinata, il concessionario sarà tenuto a contribuire per un pari importo alla riqualificazione di un appezzamento di verde limitrofo a scelta insindacabile dell'amministrazione comunale, nei casi in cui il verde pubblico interessato non possa essere ricostruito integralmente. Per la compensazione ambientale delle alberature si farà riferimento agli articoli 31 e 32 del Regolamento.

2. La compensazione ambientale deve essere realizzata in piena terra. Le somme necessarie agli interventi di compensazione dovranno essere inserite in quelle a disposizione dell'opera da realizzare previste nel quadro economico.

3. Il Comune potrà richiedere al concessionario di favorire la comunicazione verso l'utenza con la esecuzione e posa a propria cura e spese di uno o più cartelloni che indichino quali lavori si stanno eseguendo, le date di inizio e fine dei lavori, le eventuali migliorie o azioni a difesa del verde esistente che saranno apportate con l'esecuzione dei lavori di ripristino dei siti. Una bozza di tale cartellone dovrà essere approvata dal Ufficio Verde (o S.S.D.).

4. Qualora non vengano rispettate le suddette indicazioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

Articolo 7 - Disposizioni generali

1. I lavori autorizzati dovranno iniziare ed essere condotti secondo le tempistiche sottoscritte nella bolla di manomissione. Dovranno essere condotti senza arrecare danni all'arredo verde in generale ed all'utenza in particolare. Dovranno essere eseguiti da ditte specializzate secondo quanto richiamato all'Articolo 5. Il concessionario dovrà garantire all'amministrazione comunale che le ditte impegnate nella esecuzione dei lavori di ripristino

del verde manomesso, nei confronti dei dipendenti impegnati, applichino il CCNL previsto per i rispettivi comparti lavorativi e che adempiano alle incombenze previste in materia di previdenza e di assicurazione. Inoltre, le ditte di cui sopra, dovranno possedere adeguata polizza Assicurativa di Responsabilità Civile non inferiore a 500.000,00 EURO (cinquecentomila euro).

2. Ogni responsabilità civile e penale relativa ad incidenti causati da cedimenti del sedime manomesso per guasti o fughe di sottoservizi è da attribuirsi esclusivamente ai Concessionari.

3. Per alcuni interventi da eseguirsi in siti particolari con presenza di alberate storiche o tutelate o realizzazioni a verde di eccellenza, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici, tecnologici e le strutture disponibili sul mercato (es. spingitubo, microtunneling, sistemi di aspirazione, escavatori a risucchio, soffiatori a pressione, trapiantatrici meccanizzate, ecc.) per evitare di arrecare danni irreparabili all'arredo verde di pregio con particolare riferimento alle alberate (in base a quanto disposto dall'articolo 32 del Regolamento).

4. Tutta la segnaletica e la delimitazione del cantiere occorrente per una gestione in sicurezza secondo le disposizioni di Legge.

5. I lavori relativi ad ogni singolo intervento, ripristino definitivo compreso, dovranno essere ultimati entro il tempo indicato nella bolla di manomissione.

6. Qualora i lavori non fossero ultimati o non eseguiti entro detto periodo verranno applicate le penali previste al successivo articolo 12.

Articolo 8 - Disposizioni tecniche per le manomissioni

A) Disposizioni generali:

1. In generale, l'esecuzione delle manomissioni che interessano il verde e le alberate devono essere condotte con estrema cautela attenendosi alle direttive del Regolamento ed alle indicazioni tecniche espresse nella bolla. Indicazioni particolari potranno essere emanate dai tecnici preposti al controllo dei lavori, anche verbalmente, nel corso delle operazioni di scavo, senza che queste possano determinare una variazione della data prevista per l'ultimazione degli stessi. Qualora le disposizioni tecniche suddette non vengano messe in opera verranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

2. Tutti i materiali di scavo non utilizzabili per il successivo riempimento dovranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

B) Scavi in prossimità di alberate:

1. Le manomissioni in corrispondenza di singole piante o alberate di Platano dovranno essere sottoposte ad esame e relativo parere tecnico vincolante oltre che del Ufficio Verde (o S.S.D.) anche del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna. E' compito del Ufficio Verde (o S.S.D.), quale custode del patrimonio arboreo cittadino, inoltrare le richieste al Servizio Fitosanitario Regionale Emilia Romagna.

2. Per quanto concerne la difesa delle piante in aree di cantiere e il rispetto delle distanze in caso di scavi occorre far riferimento agli articoli 25,26,27,28 e 29 contenuti nel Capitolo 3 Titolo II del Regolamento - Norme per la difesa delle piante in aree di cantiere ed anche all'**allegato n. 5** Schemi per la tutela degli alberi nelle aree di cantiere. Ulteriori prescrizioni possono essere indicate nella Bolla autorizzativa.

3. Il mancato rispetto delle distanze di scavo dagli alberi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

4. Qualora vi sia il dubbio che uno scavo e successivo riempimento abbiano prodotto lesioni all'apparato radicale di un soggetto arboreo, i tecnici del Ufficio Verde (o S.S.D.) possono richiedere di riaprire lo stesso per le necessarie verifiche tecniche del caso, come previsto dall'articolo 24 del Regolamento.

C) Allestimento cantieri su aree verdi e alberate (vedi articoli 25, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento):

1. Tutti gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti con solida struttura che consenta di evitare danni a fusto, chioma ed apparato radicale.
2. Non saranno ammessi la posa di pavimentazioni impermeabili anche se temporanee, l'accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro le piante, arredi, ecc., l'infissione di chiodi o appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi, l'imbragamento dei tronchi, ecc..
3. Particolare attenzione dovrà essere posta nello smaltimento delle acque di lavaggio, nella manipolazione e accumulo in cantiere di altre sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, leganti, ecc.) nonchè nel governo delle fonti di calore e di fuoco.
4. Dovrà essere mantenuto libero l'accesso alle piante per tutti gli interventi manutentivi ritenuti necessari dai tecnici preposti.
5. Nel caso di esemplari arborei di particolare pregio o conformazione, potrà essere richiesta l'interdizione del cantiere dalla superficie corrispondente alla proiezione della chioma sul terreno per mezzo di opportuna recinzione. Qualora l'allestimento del cantiere in ordine generale non rispetti le regole suddette, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14. Ulteriori puntuali prescrizioni sanzionatorie sono previste dall'articolo 31 e seguenti del Regolamento.

D) Manomissione del verde orizzontale:

1. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi e contenente inerti derivanti da demolizione di manufatti preesistenti (calcestruzzo, laterizi, asfalto, ecc.) ricco di pietrame e/o ciottoli, nonchè quello risultante dalle superfici danneggiate da transito di veicoli e da accumuli di materiali, dovrà essere allontanato dal concessionario al momento stesso della manomissione. A manomissione ultimata la colmatura degli scavi (ripristino provvisorio) ad opera del concessionario dovrà essere effettuata secondo le norme seguenti:
 - 1) asportazione del materiale non compatibile (inerti, zolle, ciottoli, ecc.), e apporto di terra agraria per ripristinare la quota richiesta con l'area circostante non manomessa;
 - 2) accurato assestamento, pulizia del sito e livellamento del terreno.

Articolo 9 - Colmatura degli scavi (ripristino provvisorio)

1. Nel caso in cui gli scavi aperti creino pericolo o grave disagio all'utenza, od alla normale circolazione veicolare o pedonale, il Comune si riserva di procedere direttamente alla esecuzione di interventi di ripristino provvisorio addebitandone i costi al Concessionario oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per il recupero delle spese indirette sostenute. Per la contabilizzazione l'addebito dei lavori si procederà come previsto all'articolo 13.
2. Per le pavimentazioni di qualsiasi tipo di parchi, giardini e banchine sterrate, per i ripristini provvisori valgono le disposizioni enunciate nel Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali. Qualora la tenuta del cantiere, gli scavi aperti, il ripristino provvisorio creino pericolo o disagio all'utenza, alla circolazione veicolare o pedonale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

3. Per le aree sistemate a verde e per le banchine alberate il Concessionario si atterrà alle seguenti disposizioni tecnico-agronomiche:

- a) riempimento dello scavo, da effettuarsi a carico del Concessionario, dovrà essere fatto completamente con terra agraria, sia di recupero che di nuovo apporto, salvo quanto potrà essere richiesto dalla bolla di autorizzazione allo scavo;
- b) il materiale utilizzato per il riempimento degli scavi, sia di recupero che di nuovo apporto, dovrà sottostare alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 5.

Articolo 10 - Disposizioni generali per l'esecuzione dei ripristini definitivi

1. I lavori di ripristino definitivo del verde manomesso dovranno essere realizzati, oltre che secondo quanto riportato in generale nell'articolo 5 ed in particolare nell'articolo 11 seguente, anche secondo le eventuali indicazioni tecniche puntualmente riportate nella bolla autorizzativa o impartite verbalmente dai tecnici del Ufficio Verde (o S.S.D.), ed eseguiti a perfetta regola d'arte.

2. Le prescrizioni tecniche di ordine generale sono contenute nelle prescrizioni tecniche in vigore per la manutenzione ordinaria in corso al momento dell'esecuzione dei ripristini.

Articolo 11 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini definitivi

1. Per esemplificare si considerano le seguenti tipologie di verde:

A) Prati estensivi e tappeti erbosi, aree prative

Le aree prative dovranno essere ripristinate con la formazione dei piani e delle pendenze originari, e con tutte le lavorazioni previste dalle prescrizioni tecniche del caso.

Si intende per prato estensivo una superficie inerbita costituita da un miscuglio di specie con prevalenza di graminacee a tessitura del manto grossolana, che richiede un numero limitato di tagli annuali, ed avente destinazione d'uso "ricreazionale".

Si intende per tappeto erboso una superficie inerbita costituita da un miscuglio di graminacee a tessitura fine, che richiede un numero elevato di tagli annuali ed avente destinazione d'uso prevalentemente "ornamentale".

Il miscuglio di erbe da utilizzarsi nella semina del tappeto erboso dovrà essere di qualità particolarmente selezionata; in aiuole o giardini di particolare pregio o rappresentanza, o durante il periodo autunnale ed invernale, ad insindacabile richiesta del Ufficio Verde (o S.S.D.), dovrà essere effettuato il ripristino a "pronto effetto" con "zolle erbose", includendo nell'onere del ripristino anche gli innaffiamenti dovuti per un corretto attecchimento per almeno 30 giorni successivi all'impianto.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

B) Fioriture

Il ripristino della manomissione di aiuole fiorite sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. In particolare si dovrà sostituire integralmente il substrato di coltivo con materiale certificato ed adatto alla coltivazione floreale in essere, oltre che essere accettato dal Ufficio Verde (o S.S.D.). Il ripristino si intende comprensivo della fornitura e posa delle piantine da fiore distrutte, innaffiamenti e sostituzione delle fallanze con verifica dopo 5 (cinque) giorni dalla messa a dimora utilizzando piantine della medesima specie e dimensione di quelle danneggiate.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

C) Arbusti, tappezzanti ed erbacee perenni

Il ripristino della manomissione di parcelle di terreno ricoperte da specie arbustive, tappezzanti o erbacee perenni sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. In particolare si dovrà sostituire integralmente il substrato di coltivo con materiale certificato ed adatto alle coltivazioni in essere, oltre che essere accettato dal Ufficio Verde (o S.S.D.). Il ripristino si intende comprensivo della fornitura e posa delle specie arbustive od erbacee perenni distrutte, delle cure colturali relative all'anno di garanzia (irrigazione di soccorso, scerbature, ecc.). e della sostituzione delle fallanze utilizzando soggetti della stessa specie e dimensione di quelle danneggiate prima dello scadere del periodo di garanzia di attecchimento.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

D) Alberate

Il ripristino della manomissione di una alberata o anche di un solo soggetto arboreo sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni agronomiche previste dalle prescrizioni tecniche del caso. La sostituzione di soggetti abbattuti e /o l'aggiunta di piante come verde migliorato (compensazione ambientale - vedasi articolo 32 del Regolamento) dovrà essere fatta secondo le prescrizioni fornite dall'articolo 18 del Regolamento.

Il materiale vegetale dovrà essere di prima qualità e conforme agli standard in uso al Settore; per quantitativi rilevanti (numero di piante superiore a 30) dovrà essere visionato e punzonato dai tecnici della Pubblica Amministrazione direttamente in vivaio.

L'operazione s'intende comprensiva della fornitura del materiale vegetale, della messa a dimora, delle cure colturali relative all'anno di garanzia (irrigazione di soccorso, controllo tutori, rifacimento bacino, scerbature, ecc.).

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

E) Arredi, giochi e recinzioni

Il ripristino della manomissione, danneggiamento, demolizione o della rimozione di arredi, attrezzature giochi e recinzioni sarà effettuato con tutte le forniture e lavorazioni previste dalle prescrizioni tecniche del caso, mediante sostituzione con materiali e attrezzature di nuova fornitura o ricollocazione di quanto rimosso, se in condizioni accettate dal Ufficio Verde (o S.S.D.).

In particolare per il rifacimento o ripristino di campi giochi bimbi o parti di essi, dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dalle norme UNI EN 1176-1177 ed UNI EN 11123 del 2004: "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto".

Ulteriori prescrizioni sono previste dall'articolo 52 del Regolamento: "Criteri per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco".

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

F) Pavimentazioni e delimitazioni

Per le pavimentazioni di qualsiasi tipo di parchi, giardini e banchine sterrate, per i ripristini definitivi valgono le disposizioni tecniche del Regolamento per le manomissioni dei sedimi stradali nelle diverse tipologie dei casi.

Qualora il ripristino definitivo non rispetti le prescrizioni tecniche richieste saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'articolo 14.

Articolo 12 - Consegna delle aree, ripresa in carico da parte del Comune

1. Dalla data di consegna che compare sulla bolla autorizzativa, i sedimi sono in carico all'utente concessionario e rimarranno fino alla riconsegna al Comune dopo la certificazione di regolare esecuzione dei lavori che avverrà previa verifica tecnica con sopralluogo dei tecnici del Ufficio Verde (o S.S.D.). La data del sopralluogo dovrà essere apposta sulla bolla autorizzativa. Nel caso di intervento effettuato sotto garanzia di Fidejussione dovrà essere emesso un documento formale sottoscritto dalle parti che, inoltre, autorizzi dal punto di vista tecnico lo svincolo della Fidejussione. Qualora tra le parti sorgano contestazioni, il verbale di cui sopra dovrà essere redatto da tecnico agronomo abilitato (Perito Agrario, Agronomo o Forestale) su incarico ed a spese del concessionario.
2. Ogni giorno di ritardo nella riconsegna delle aree, rispetto alla data prevista dalla bolla autorizzativa, sarà soggetto ad una penale del 5% sull'importo dei lavori con un minimo di Euro 100,00 (Euro cento/00) per spese indirette sostenute dall'Amministrazione Comunale.
3. Durante il periodo di tenuta in carico delle aree da parte del Concessionario, le stesse sono in carico manutentivo all'utente Concessionario in quanto committente dei lavori.
4. Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni che si dovessero verificare a causa della manomissione e ripristino tra la data di consegna delle aree al Concessionario e un anno dopo la data di ripresa in carico da parte del Comune sono esclusivamente attribuibili al Concessionario.
5. L'Amministrazione Comunale non ha alcuna responsabilità in merito al rispetto delle leggi anti-infortunistiche nel corso dei lavori e in quelle concernenti la formazione dei cantieri mobili, né in merito alle leggi che in qualche modo possono essere pertinenti con la realizzazione dell'opera: tali responsabilità ricadono esclusivamente sul Concessionario. Nel caso di palesi violazioni ai richiami legislativi di cui sopra, riscontrate nel corso di sopralluoghi da parte dei tecnici del Ufficio Verde (o S.S.D.), si allenterà il comando della Polizia Municipale e si potrà procedere alla sospensione del cantiere.
6. Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza della manomissione, della occupazione del Suolo Pubblico e della esecuzione dell'opera ricadrà esclusivamente sul Concessionario, restando perciò l'Amministrazione Comunale totalmente esonerata ed altresì manlevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti da soggetti terzi.

Articolo 13 - Azione di verifica e controllo

1. Il Comune, attraverso il personale del Ufficio Verde (o S.S.D.) verificherà l'osservanza delle prescrizioni allegate al presente Regolamento.
2. L'azione di controllo si protrarrà fino alla data di presa in consegna delle aree da parte della Amministrazione Comunale.
3. Qualora, per i casi di particolare urgenza ed indifferibilità per grave pericolo, anche se dopo la data di presa in consegna dei siti, ma entro il periodo di garanzia di un anno, si verificassero dei vizi di esecuzione dei lavori di ripristino, certi e documentati, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere al Concessionario di far ripristinare le parti difettose non eseguite a regola d'arte. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere direttamente alla loro esecuzione, previo avviso scritto al Concessionario e sua messa in mora, incaricando una ditta appaltatrice dei lavori o servizi di Manutenzione Ordinaria del Verde Pubblico, con l'applicazione dei prezzi vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori di ripristino e contenuti nel contratto della ditta appaltatrice delle

Manutenzioni Ordinarie territorialmente competenti, con l'addebito delle relative spese al Concessionario, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dall' Amministrazione Comunale, fatti salvi tutti i danni materiali che potrebbero derivare al patrimonio dell' Amministrazione Comunale.

Articolo 14 - Sanzioni - Penalità

1. Ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente allegato al Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento dell'Amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro. Nella tabella successiva, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto che ha effettuato la manomissione o responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni e delle inosservanze delle norme e prescrizioni comunque riferibili a materia pertinente la salvaguardia del verde pubblico, purché costituenti illecito amministrativo, può procedere anche il personale del Ufficio Verde (o S.S.D.) avente qualifica non inferiore al livello funzionale "C" e munito di apposito documento di riconoscimento.

3. Le sanzioni amministrative di cui al primo comma si applicano indipendentemente da altri oneri, di qualsiasi natura, che al responsabile della violazione o inosservanza possano derivare in conseguenza della violazione o inosservanza delle medesime.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
ARTICOLI DELL'ALLEGATO 4		
	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
ARTICOLO 3 - Autorizzazione all'inizio dei lavori	Da 25,00 a 500,00	50,00
ARTICOLO 5 - Ripristino delle aree manomesse	Da 80,00 a 500,00	160,00
ARTICOLO 6 - Verde migliorato (compensazione ambientale)	Da 80,00 a 500,00	160,00
ARTICOLO 8 - Disposizioni tecniche per le manomissioni		
Punto a) Disposizioni generali	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto b) Scavi in prossimità di alberate	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto c) Allestimento cantieri su aree verdi e alberate (vedi Articolo 31 e 33 del Regolamento)	Da 50,00 a 300,00	100,00
ARTICOLO 9 - Colmatura degli scavi (ripristino provvisorio)	Da 50,00 a 300,00	100,00
ARTICOLO 11 - Prescrizioni tecniche particolari circa l'esecuzione dei ripristini definitivi		
Punto a) Prati estensivi e tappeti erbosi, aree prative	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto b) Fioriture	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto c) Arbusti, tappezzanti, erbacee perenni	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto d) Alberate	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto e) Arredi, giochi e recinzioni	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto f) Pavimentazioni e delimitazioni	Da 50,00 a 300,00	100,00
ARTICOLI DEL REGOLAMENTO		

Articolo 25 Obblighi e divieti nelle aree di cantiere	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
Punto a) versamento o spargimento sostanza nociva	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto b) combustione di sostanze e materiali di qualsiasi natura	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto c) impermeabilizzazione del terreno con materiali	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto d) lavori di scavo con mezzi meccanici nelle aree di pertinenza degli alberi	Da 80,00 a 500,00	160,00
Punto e) causare ferite, abrasioni, lesioni	Da 50,00 a 300,00	100,00
Punto f) affissione diretta con chiodi, cavi, fili di ferro	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto g) riporto o asporto terreno nella zona basale del colletto	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto h) deposito di materiale da costruzione e lavorazione di qualsiasi genere nella zona basale a ridosso del colletto	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 26 - Interventi nel sottosuolo in prossimità delle alberature pubbliche e comunicazione inizio lavori	Da 100,00 a 500,00	200,00
Punto a) comma 1 mancata comunicazione preventiva inizio lavori	Da 100,00 a 500,00	200,00
Punto b) comma 2	Da 100,00 a 500,00	200,00
Articolo 27 - Protezione degli alberi	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 28 - Deposito di materiali su aree pubbliche	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 29 - Transito di mezzi	Da 80,00 a 500,00	160,00

Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge, di competenza degli Enti preposti, e le sanzioni enunciate nel presente articolo, al Concessionario verrà applicata una **penale nei casi previsti negli articoli 9 - 12 - 13 - 19**.

4. Salvo i casi di particolare urgenza ed indifferibilità per grave pericolo, la penale sarà segnalata al Concessionario con apposito verbale, corredato dalla prescrizione di termini temporali per la regolarizzazione delle situazioni anomali riscontrate, il relativo importo sarà addebitato al Concessionario con il deconto degli oneri tariffari. Il mancato rispetto dei suddetti termini temporali comporterà la reiterazione della penalità.

Articolo 15 - Suddivisione in zone e tipologie

1. Poiché le manomissioni in genere procurano un degrado al verde manomesso, non solo per l'area di scavo ma anche per il transito dei mezzi, depositi, ecc. che possono provocare assestamenti o compattazione del suolo, danneggiamenti alle alberate, rovina del manto erboso o delle tappezzanti radicate, rovina di area attrezzata, arredo, ecc. oltre che al disagio generale apportato all'utenza per il mancato utilizzo dell'area, ad ogni manomissione verrà applicato un compenso da corrispondere all'amministrazione comunale con le tariffe e le modalità previste nei successivi capoversi.

2. ZONE

Il territorio comunale viene suddiviso in 2 zone:

- ZONA A: Aree verdi o banchine alberate corrispondenti al centro urbano del capoluogo
- ZONA B: Aree verdi o banchine alberate corrispondenti alle zone periferiche ed alle frazioni

3.TIPOLOGIE

Le aree verdi, parchi o giardini vengono suddivise nelle seguenti tipologie:

- Tipologia 1 Verde di eccellenza (parchi e giardini ad elevata attività manutentiva)
- Tipologia 2 Banchine alberate con soggetti arborei di almeno 20 anni di impianto
- Tipologia 3 Verde di quartiere, spartitraffici, banchine alberate con soggetti arborei il cui impianto è inferiore ai 10 anni
- Tipologia 4 Verde marginale (scarpate, banchine inerbite naturalmente, ecc.)

Articolo 16 - Tariffazione

Alle varie tipologie di verde viene applicata la seguente tariffazione:

Tipologia 1:	EURO/mq.	12,00
Tipologia 2:	EURO/mq.	12,00
Tipologia 3:	EURO/mq.	9,00
Tipologia 4:	EURO/mq.	5,00

Articolo 17 - Contabilizzazione e decontazione

1. La superficie del ripristino eseguito verrà misurata dai tecnici della Amministrazione Comunale in contraddittorio con i tecnici del Concessionario. La contabilizzazione sarà effettuata sulla bolla di riferimento, applicando la tariffa appropriata di cui all'Articolo 16. Con il deconto saranno anche contabilizzate le eventuali penalità applicate.

2. I deconti avranno cadenza trimestrale, il relativo pagamento sarà effettuato tramite la Tesoreria comunale.

Articolo 18 - Danni a soggetti arborei ed al verde pubblico, calcolo del Valore Ornamentale

1. Quanto riportato al precedente articolo 14 lascia salva ed impregiudicata ogni altra possibilità dell'amministrazione comunale di addebito al concessionario del valore ornamentale e/o del danno biologico in caso di danneggiamenti non ripristinabili a soggetti arborei. Con il deconto saranno anche contabilizzate le eventuali penalità derivanti dai danni a soggetti arborei.

2. Il calcolo del valore ornamentale e/o del danno biologico devono essere effettuati da un tecnico e/o funzionario competente del Ufficio Verde (o S.S.D.).

A) ABBATTIMENTI

Nel caso il Ufficio Verde (o S.S.D.) debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, l'amministrazione comunale si riserverà il diritto di richiedere "l'indennizzo" determinato in

base alla **stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.**

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nelle tabelle sottostanti.

Il valore dell'albero è ricavato moltiplicando tra di loro :

a) indice di riferimento secondo la varietà e la specie

b) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie

c) indice di riferimento secondo le dimensioni e l'età

La formula del calcolo del valore ornamentale sarà: $V.O.=a*b*c*d$

a) indice di riferimento secondo la varietà e la specie:

E' basato sul prezzo di vendita al dettaglio dell'albero di quella specie e di quella varietà, rilevato dall'elenco prezzi della C.C.I.A.A. di Rimini, oppure da prezzi dei vivai della zona, ridotto ad un decimo:

a= valore iniziale pari ad 1/10 del costo di riferimento della C.C.I.A.A. di Rimini oppure vivaistico di una pianta equivalente ad un soggetto:

di 1° grandezza avente circonferenza del fusto 25-30 cm;

di 2° grandezza avente circonferenza del fusto 20-25 cm;

di 3° grandezza avente circonferenza del fusto 10-15 cm.

b) indice di riferimento secondo il pregio estetico dell'albero e le sue condizioni fitosanitarie

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

c) indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero

4 zone rurali

6 periferia

8 media periferia

10 centro città

d) Indice di riferimento secondo le dimensioni e l'età della pianta**Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco**

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

Esempio di applicazione della formula con valori concreti:

si consideri l'abbattimento di un taglio in stato vegetativo di media vigoria, ubicato su un viale alberato, in centro urbano, avente circonferenza 70 cm.

Si prende per riferimento iniziale una pianta avente circonferenza 25/30 cm in zolla del valore di € 80,00, pertanto

a) valore iniziale della pianta *80/10= 8*

b) indice di riferimento secondo il pregio estetico e le condizioni fitosanitarie *6*

c) indice di riferimento secondo la zona in cui è a dimora l'albero *10*

d) indice di riferimento secondo le dimensioni della pianta *3,8*

*V.O.=a*b*c*d*=8*6*10*3,8= € 1824*

N.B. Nel caso in cui la pianta abbattuta deve essere sostituita , si dovrà calcolare l'indennizzo corrispondente al valore ornamentale della pianta, aumentato dei costi di abbattimento della pianta e di messa a dimora della nuova pianta.

B) DANNI PER FERITE AL TRONCO ED ALLE PARTI AEREE DELL'ALBERO

Il calcolo del danno va applicato nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno del tronco e delle chiome di soggetti arborei (potature, sbranca ture, taglio rami, etc etc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza.

Lesioni in % Circonferenza Tronco/Chioma	Indennità in % del Valore dell'albero (a)
20	20
25	25
30	35
35	50
40	60
45	80
50	90

DANNO AL TRONCO

Il valore del danno è proporzionale al rapporto larghezza ferita/circonferenza del tronco e si determina aumentando il Valore dell'indennità (a x V.o.) di 1/3 per ogni 30 cm di altezza della ferita.

Pertanto:

Valore indennizzo= V.i.=(a x V.o.)

Valore danno al tronco = V.d.t.= V.i.+(1/3x0.30*xV.i)

- 0,30 nel caso in cui l'altezza della ferita sia 30 cm

Esempio di applicazione della formula del V.d.t. con valori concreti:

si consideri un taglio con Valore Ornamentale pari a € 1824,00 che ha subito danni al tronco pari a 30% della circonferenza con una ferita lunga 60 cm. pertanto il valore del danno è così determinato

V.i.= 0.35*1824= € 638,40

V.dt.= 638,40+(1/3*0.60*638,40)= € 766,08

DANNO ALLA CHIOMA

Il danno alla chioma va determinato tenendo conto del valore di indennizzo e delle spese per gli interventi necessari per riequilibrare la chioma stessa o per ridurre il danno

Pertanto:

Valore indennizzo= V.i.=(a x V.o.)

Valore danno alla chioma= V.d.c.= V.i.+Spese

Esempio di applicazione della formula con valori concreti:

si consideri un taglio con Valore Ornamentale pari a € 1824,00 che ha subito danni alle parti aeree pari ad un 20% del suo volume, si tenga conto inoltre che occorrono interventi di potatura di riequilibrio da effettuare con ditta esterna per un importo pari a 300 € pertanto il valore del danno è così determinato :

V.i.= 0.20*1824,00 = € 364,80

V.dc.= 364,80+300 = € 664,80

C) DANNI PER LESIONI RADICALI

Nel caso vengano realizzati danno all'apparato radicale della pianta si stabilisce che il danno è proporzionale alla distanza dello scavo dal tronco dell'albero tenendo conto della seguente tabella.

Distanza dal tronco	Indennità in % del Valore dell'albero (a)
Inferiore a 1,50 m	90
Da 1,50 a 2,50 m	80
Da 2,50 a 3,50 m	70

Il danno all'apparato radicale va determinato moltiplicando la percentuale di indennità ed il valore ornamentale della pianta stessa

Pertanto: **Valore danno radicale= V.d.r.= a x V.o.**

Esempio di applicazione della formula con valori concreti:

si consideri un taglio con Valore Ornamentale pari a € 1824,00 nella cui area dell'apparato radicale sono stati effettuati scavi ad una distanza di 2,00 m dal tronco pertanto il valore del danno è così determinato :

V.d.r.= (0,80x1824,00)= € 1459,20

D) DANNI AGLI ARBUSTI, TAPPETI ERBOSI, ARREDI VARI

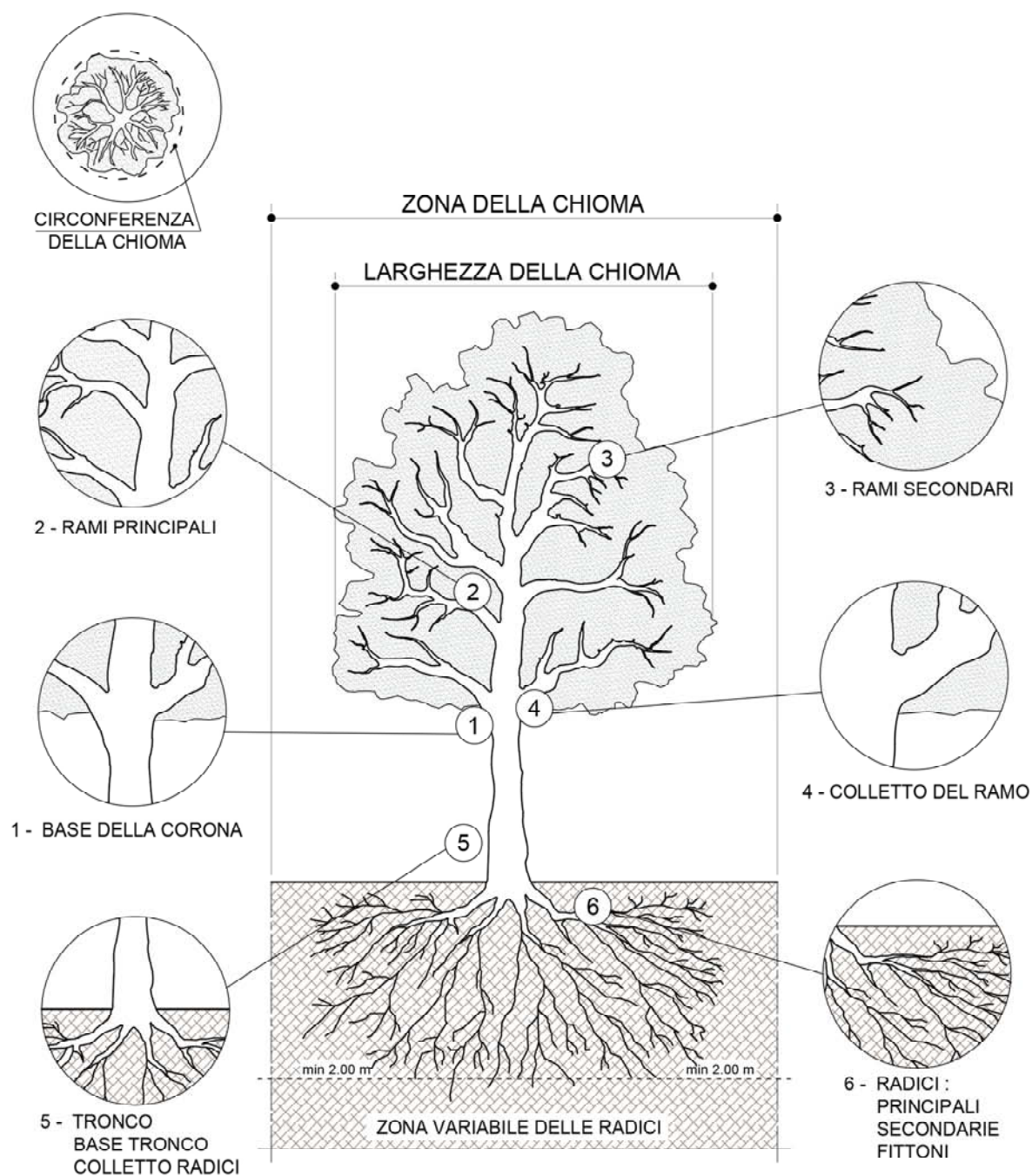
Per quantificare i danni agli arbusti ed ai tappeti erbosi verranno presi in considerazione i valori indicati nella **Tabella E dell'Allegato 3 Risarcimento Ambientale** e per quanto non indicato in tabella si dovrà fare riferimento alle tariffe dell'elenco prezzi di Assoverde (Associazione italiana costruttori del Verde), oppure i prezzi dei vivai della zona, o di aziende produttrici di arredi urbani.

Articolo 19 - Altri danni ai soggetti arborei

1. Qualora si riscontrassero danni non ascrivibili all'articolo 18 (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dall'Amministrazione Comunale per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata applicando i prezzi e le modalità di pagamento come indicato all'articolo 13, oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dall'amministrazione comunale.

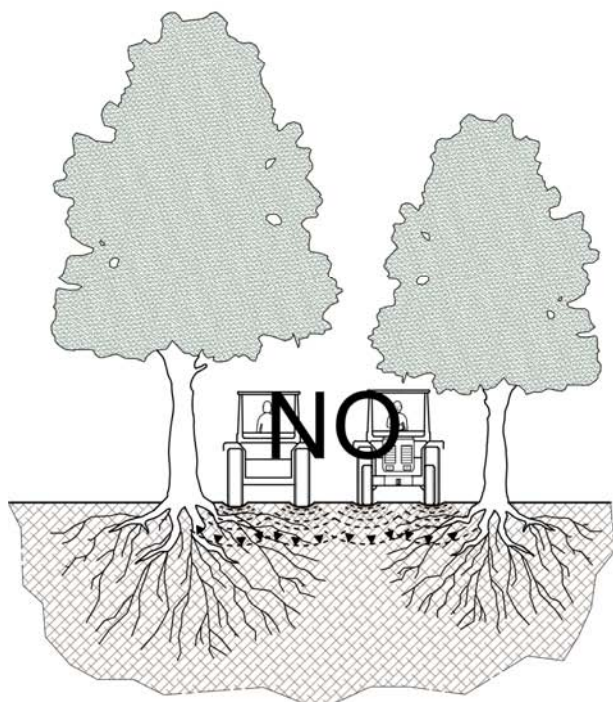
**ALLEGATO N. 5 (CAP III TIT. II ART. 25):
SCHEMI PER LA TUTELA DEGLI ALBERI NELLE AREE DI CANTIERE**

GLOSSARIO



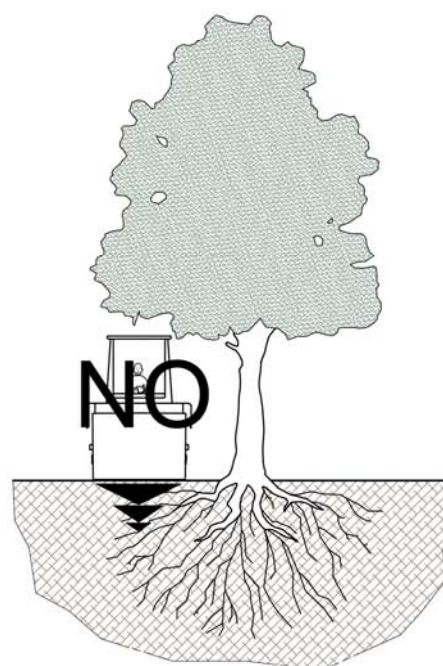
COSTIPAMENTO DEL TERRENO 1°

IL COSTIPAMENTO DEL TERRENO RAPPRESENTA
LA MORTE DELL'ALBERO



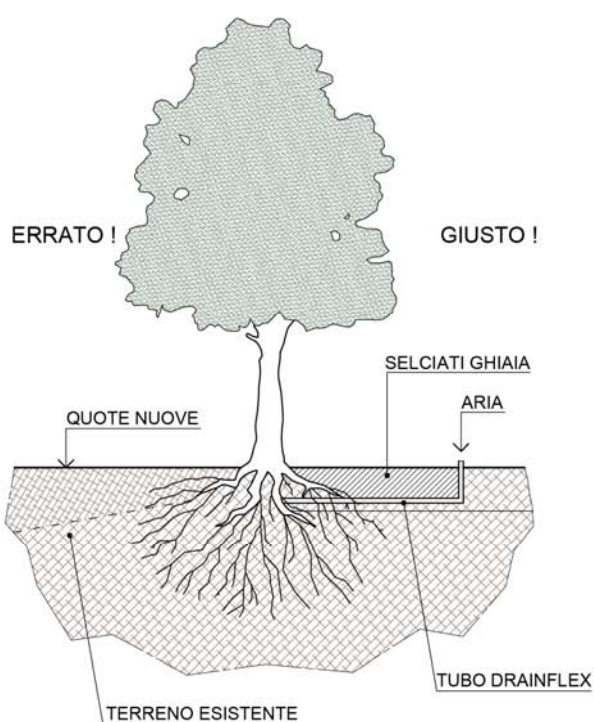
COSTIPAMENTO DEL TERRENO 2°

NELLA ZONA DELLE RADICI EVITARE
L'USO DI MACCHINE PER IL COSTIPAMENTO DEL TERRENO
- LAVORARE SOLO A MANO -



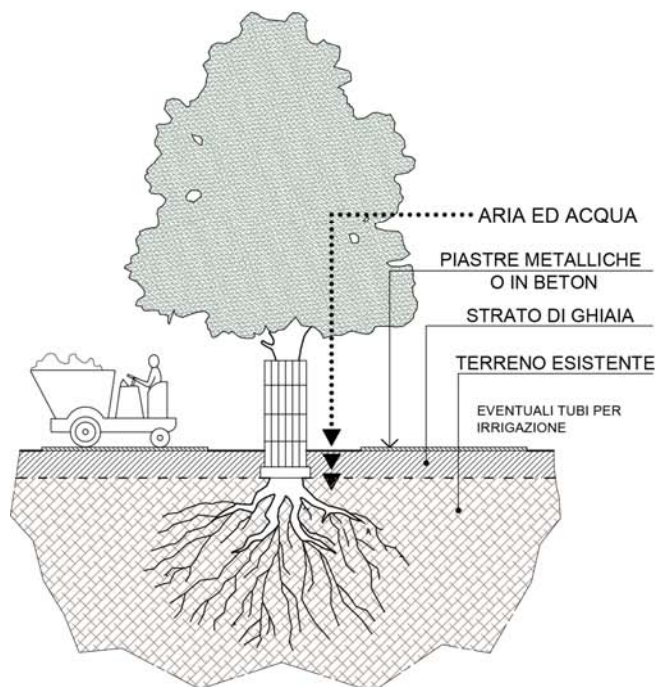
RICARICA DEL TERRENO 3°

... POSSIBILMENTE DA EVITARE.



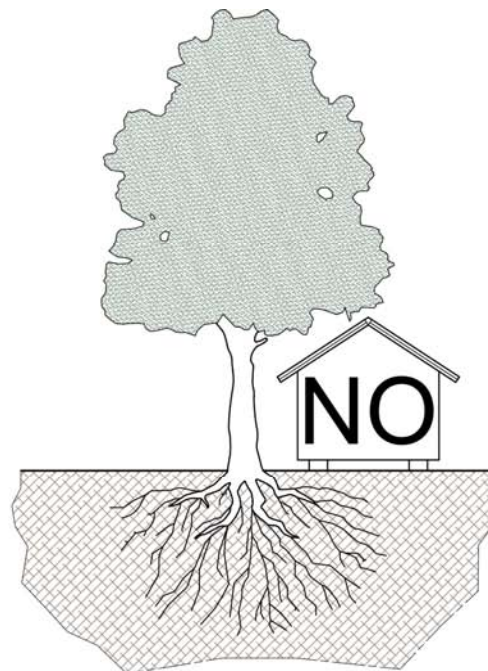
ACCESSI DI CANTIERE 4

NELLE VICINANZE DI ALBERI IL TRANSITO VEICOLARE DEVE ESSERE MINIMO E DI BREVE DURATA, ... UNA PRECAUZIONE INDISPENSABILE



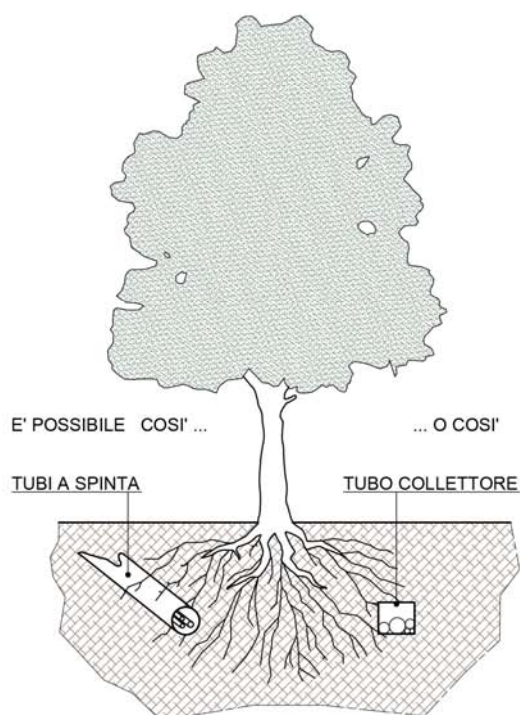
OCCUPAZIONE DEL TERRENO 5°

... EVITARE DI PORRE PESI NELLA ZONA DELLE RADICI E DELLA CHIOMA



LAVORI IN CORSO 6°

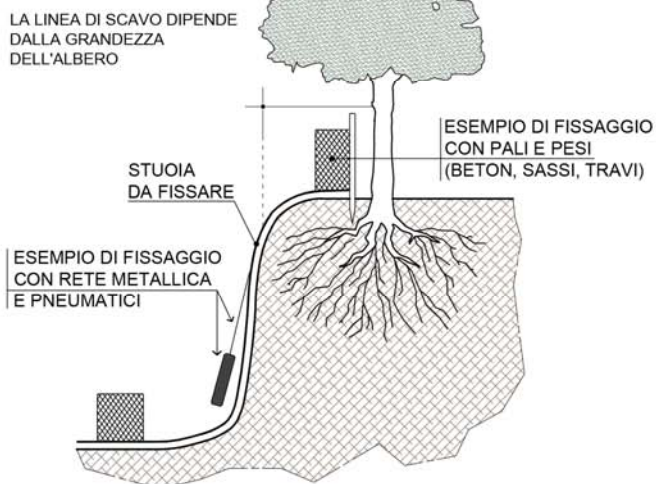
... EVITARE NELLE ZONE DELLE RADICI



SCAVI 7°

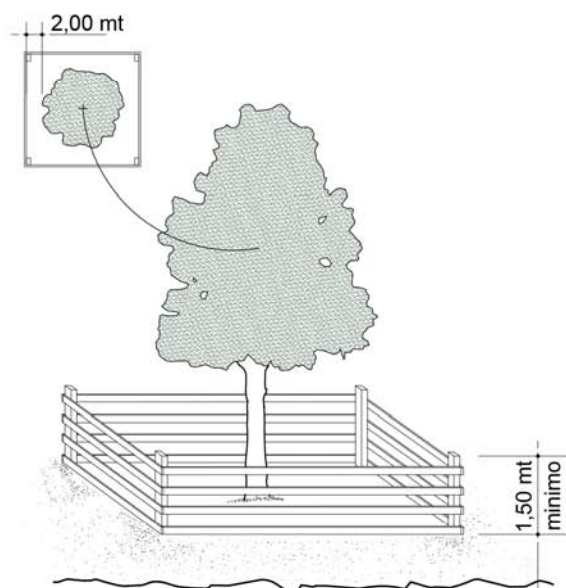
ATTENZIONE ALL'ABBASSAMENTO DELLA FALDA FREATICA : PERICOLO D'ESSICAZIONE, E' INDISPENSABILE INNAFFIARE

COPRIRE IMMEDIATAMENTE LA SCARPATA CON UNA STUOIA DI PROTEZIONE, SEMINARE E PIANTARE



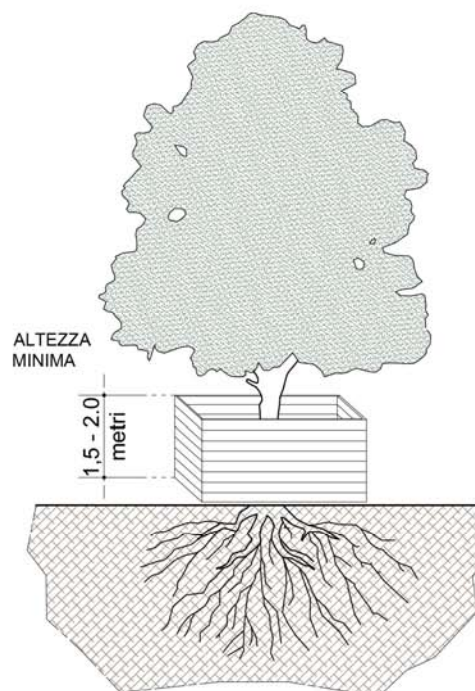
PALIZZATA 8°

SFRUTTARE AL MASSIMO LO SPAZIO A DISPOSIZIONE
PER LA PROTEZIONE DELL'ALBERO



PALIZZATA 9°

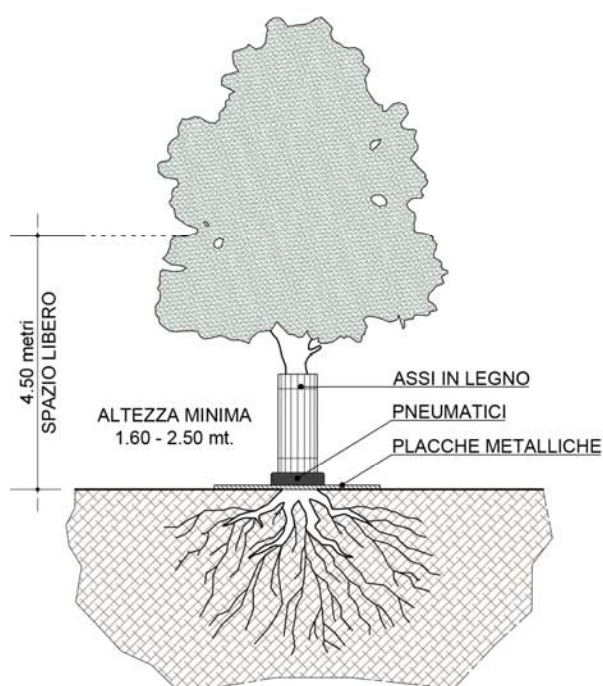
AREA DI MARCIAPIEDE CON SPAZIO SUFFICIENTE.
PROTEZIONE SECONDO SPAZIO ESISTENTE.



N.B. : LA DISTANZA DALLA STRADA DEVE ESSERE CONFORME
ALLE NORME DI LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE.

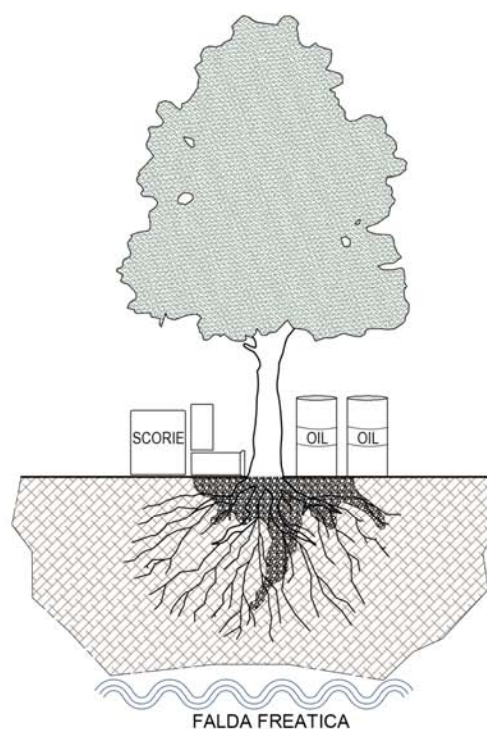
PALIZZATA 10°

AREA DI MARCIAPIEDE CON SCARSITA' DI SPAZIO
- SOLO IN CASI ECCEZIONALI -



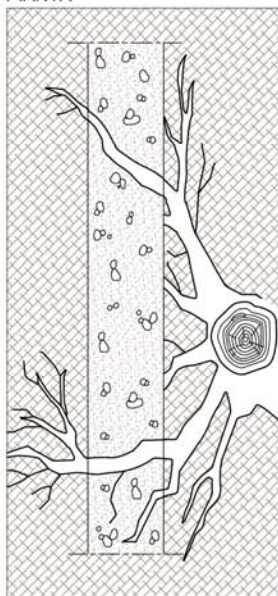
DEPOSITI 11°

... ASSOLUTAMENTE DA EVITARE !!!
E' FATTO DIVIETO DEPOSITARE OLIO, PRODOTTI CHIMICI, VELENI.
- INQUINAMENTO DELLA FALDA FREATICA -

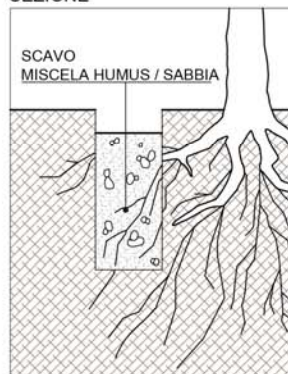


TAGLIO DI RADICI 12°

PIANTA



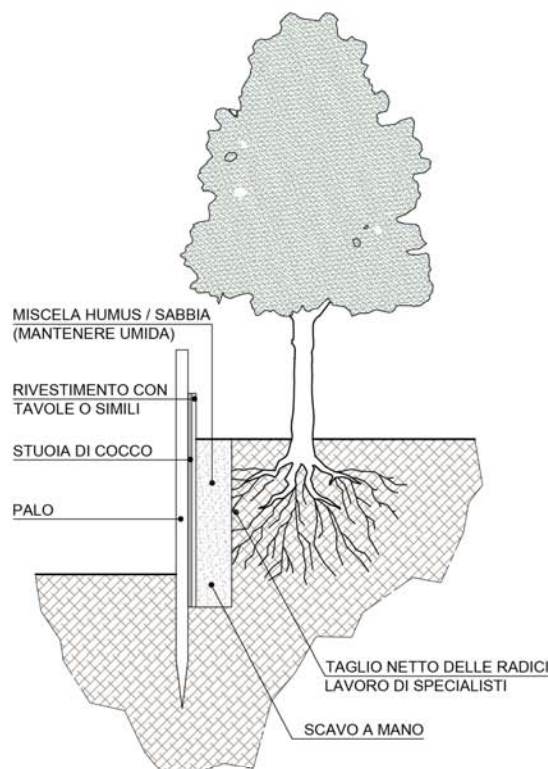
SEZIONE



- IL TAGLIO DELLE RADICI E' UN COMPITO DA SPECIALISTI
- TAGLI NETTI PER LE RADICI DANNEGGIATE
- RIEMPIRE GLI SCAVI CON UNA MISCELA HUMUS / SABBIA 2:1
- RIUTILIZZARE IL MATERIALE DISPONIBILE
- ANNAFFIARE SUBITO

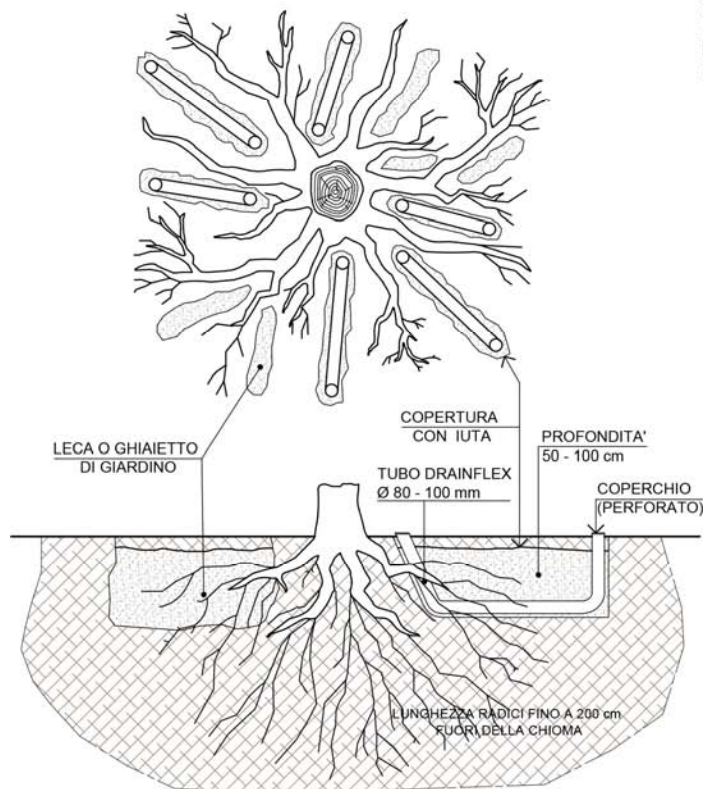
RIGENERAZIONE DELLE RADICI 13°

DURANTE GLI SCAVI ... DELLE RADICI USARE UNA MISCELA HUMUS/SABBIA. INNAFFIARE SUBITO !

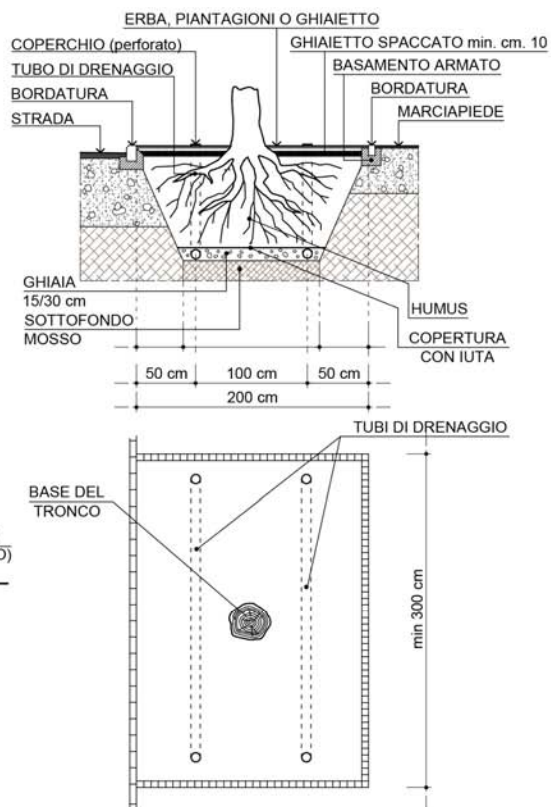


AREAIZIONE DELLE RADICI 14°

... NEI TERRENI COSTIPATI E PAVIMENTATI



DISPOSIZIONI PER LA PIANTAGIONE 15°



ALLEGATO N. 6 (CAP VII TIT. I ART. 69):
TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'Articolo 69 del Regolamento del verde pubblico e privato, nella tabella sottostante viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione. Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

2. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento della Civica Amministrazione, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689; secondo quanto previsto dall'Articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE		
Articoli	Sanzione (in Euro)	Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni (in Euro)
Articolo 13 - Individuazione e salvaguardia dei parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale pubblici e privati		
Interventi su proprietà private	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 17 - Interventi sugli alberi di pregio	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 19 - Lavori colturali di manutenzione ordinaria e straordinaria	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 20 - Salvaguardia delle siepi e delle macchie arbustive	Da 25,00 a 150,00	50,00
Articolo 23 - Prescrizioni generali per le aree di pertinenza e le banchine alberate		
A) Situazioni esistenti e nuovi progetti	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 32 - Abbattimento di alberature pubbliche	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 33 - Abbattimenti in ambito privato in aree sottoposte a vincoli	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 34 - Abbattimenti in ambito privato in aree non sottoposte a vincoli	Da 50,00 a 300,00	100,00
Articolo 36 - Vegetazione sporgente su viabilità pubblica	Da 80,00 a 500,00	160,00
Articolo 66 - Divieti comportamentali e divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi		
A) Divieti comportamentali		
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n); o); p); q);	Da 25,00 a 150,00	50,00
Punto r)	Da 50,00 a 300,00	100,00
B) Divieti di utilizzo improprio degli spazi verdi		
Punti a); b) c); d); e); f); g); h); i); j); k); l); m); n)	Da 25,00 a 150,00	50,00
Articolo 68 - Biciclette e velocipedi	Da 25,00 a 150,00	50,00

**ALLEGATO N. 7/A (CAP. II TIT. III ART. 33-34):
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ABBATTIMENTO PIANTE**

MARCA DA BOLLO DA 16 EURO Oppure ☐ ESENZIONE DALL'IMPOSTO DI BOLLO Ai sensi dell'art. 8 L. 226/91 o art. 17 D. Lgs 460/1997 – art. 27 bis all. B DPR 642/1972	PROTOCOLLO	Al Sig. SINDACO del Comune di Santarcangelo di Romagna Settore Territorio Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro Piazza Ganganelli, 1 47822 Santarcangelo di Romagna manutenzionesicurezza@comune.santarcangelo.rn.it
---	------------	--

OGGETTO: **Richiesta autorizzazione per abbattimento alberi e siepi**
 ai sensi degli art. 33-34 Regolamento del Verde pubblico e privato del Comune di Santarcangelo

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____
 residente a _____ in via _____ n. _____ tel. _____
 e-mail: _____

DICHIARA

- ☐ di essere l'unico proprietario delle piante in oggetto;
☐ di aver ricevuto mandato da tutti i proprietari delle piante in oggetto
 In tal caso si allegano:
- ☐ le firme di tutti i mandanti (compilare elenco mandanti)
 - ☐ la copia del verbale di assemblea condominiale con votazione UNANIME all'abbattimento
 - ☐ l'attestazione firmata da parte dell'amministratore condominiale in cui, in nome e per conto di tutti i condomini, egli dichiara il loro consenso unanime all'abbattimento

CHIEDE
L'autorizzazione ad abbattere:
1) Albero/i

n. _____ alberi di tipo _____ circonferenza misurata a 1,30 m dal
 colletto cm _____ altezza da terra di circa metri _____ età stimata della pianta _____
 situato/i nel terreno di mia/nostra proprietà in via _____ n. _____

2) Siepe e arbusti

ml _____ siepi e/o n° _____ arbusti del tipo _____ altezza da terra di circa metri _____
 situati nel terreno di mia/nostra proprietà in via _____ n. _____

I motivi di tale richiesta sono:

- ☐ precaria stabilità delle piante dovute a carie del legno, attacchi parassitari, ecc.
☐ particolare pericolosità per la pubblica sicurezza di piante poste in prossimità del suolo pubblico
 (indicare la motivazione specifica) _____;
☐ diradamenti strettamente indispensabili alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti;
☐ accertato pericolo per le persone, per le cose e per la viabilità;
☐ problematiche fitopatologiche, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso;
☐ alberature che causano danni a strutture edili e sottoservizi;
☐ in caso di opere edili private ex novo quando non sia possibile nessun'altra soluzione di progetto;
☐ altro (specificare) _____;

Il sottoscritto si impegna:

- ☐ a sostituire le piante abbattute con altre consigliate dall'Ufficio Verde Pubblico sull'area privata
- ☐ a sostituire le piante abbattute con altre consigliate dall'Ufficio Verde Pubblico presso le aree pubbliche
- ☐ al versamento del risarcimento ambientale come previsto all'articolo 34 per presente regolamento

-  Gli abbattimenti, salvo casi di particolare urgenza valutati dall'Ufficio, non devono essere eseguiti nel periodo compreso da metà Marzo a tutto settembre in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.
-  **In caso di più comproprietari la richiesta deve essere firmata da tutti i proprietari**, (spazio dedicato sul retro)
-  Il Comune valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, i termini suddetti sono interrotti in caso di richiesta di documentazione integrativa.

INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L'Amministrazione Comunale, nell'assolvimento delle proprie finalità istituzionali secondo i principi di trasparenza, efficacia ed economicità sanciti dalla legislazione vigente, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga con modalità che assicurino il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali con riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati delle persone fisiche e giuridiche.

Per finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale si intendono le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, anche svolte per mezzo di intese, protocolli, convenzioni, accordi comunque definiti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

- I dati da Lei forniti verranno trattati per compiti istituzionali dell'Ente;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatizzata;
- I dati potranno essere comunicati ai soggetti che svolgono attività affidate dall'Ente o previste da norme di Legge, o diffusi agli uffici di questa Amministrazione;
- L'Amministrazione Comunale nel suo complesso, è Titolare dei dati personali e delle relative banche dati, gestite dalle proprie articolazioni organizzative ed è rappresentato dal Sindaco, che si avvale, per le relative funzioni, del Direttore Generale nonché del Responsabile della Sicurezza delle banche dati informatiche, i quali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare le relative misure organizzative.
- In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

Si allega:

- ☐ 1 marca da bollo da € 16,00 (**oltre** la marca da apporre alla presente domanda).
- ☐ Planimetria con posizione delle piante da abbattere e quelle da conservare.
- ☐ Documentazione fotografica.
- ☐ Parere Soprintendenza per autorizzazione Paesaggistica
- ☐ Parere Fitosanitario ove necessario

Santarcangelo di Romagna, _____

Firma _____

Firme dei Mandanti

I sottoscritti :

1. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
cap _____ in _____ via _____ n° _____ e-mail: _____
firma _____
2. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
cap _____ in _____ via _____ n° _____ e-mail: _____
firma _____
3. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
cap _____ in _____ via _____ n° _____ e-mail: _____
firma _____
4. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
cap _____ in _____ via _____ n° _____ e-mail: _____
firma _____
5. _____ nato a _____ il _____ residente a _____
cap _____ in _____ via _____ n° _____ e-mail: _____
firma _____

in qualità di proprietario/a/i o comproprietario/a/i della/e pianta/e oggetto della richiesta di autorizzazione abbattimento, con la presente:

DICHIARO/DICHIARANO DI ESSERE FAVORELE/I ALL'ABBATTIMENTO DELLA/E Pianta/ E

ALLEGATO N. 7/B (CAP. II TIT. III ART. 33-34):**COMUNICAZIONE DI AVVENUTA MESSA A DIMORA ENTRO UN ANNO DALL'AVVENUTO RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

In riferimento al protocollo della autorizzazione n° _____ del _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____
 _____ residente a _____ in via _____
 _____ n. _____ tel. _____ e-mail: _____
 _____ in qualità di _____

(proprietario o avente titolo, legale rappresentante nel caso di società proprietaria, mandante avente ricevuto mandato da tutti i proprietari, amministratori di condominio etc.; di norma è tenuto alla compilazione del presente modulo lo stesso soggetto che ha presentato la "Comunicazione" di abbattimento)

Posto che ai sensi degli art. 33-34 del "Regolamento del Verde pubblico e privato" l'abbattimento di alberi, arbusti e siepi è subordinato alla sostituzione sul territorio comunale come da sotto riportata tabella A art. 34

Abbattimento	Opzioni Compensative (*)			
Classe di grandezza pianta abbattuta	1° grandezza	2° grandezza	3 grandezza	Siepi/arbusti
1° grandezza	1	2	4	16
2° grandezza	/	1	2	8
3° grandezza	/	/	1	4
Arbusti	/	/	/	1

(*) esempio in caso di abbattimento di una pianta di prima grandezza la compensazione può essere effettuata mettendo a dimora 1 pianta di prima grandezza oppure due piante di seconda grandezza oppure quattro piante di terza grandezza oppure 16 piante arbustive in siepe o in macchia. In caso di abbattimento di siepe lineare verranno conteggiati 2 arbusti ogni metro di sviluppo della stessa e potranno essere compensati realizzando una nuova siepe o tramite macchie arbustive.

Le dimensioni delle piante in zolla o in contenitore da utilizzare nei re-impianti devono essere avere le seguente misure:

alberi di 1° grandezza 18-20 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto;

alberi di 2° grandezza 16-18 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto;

alberi di 3° grandezza 12-14 cm di circonferenza del fusto misurato a 1,30 m dal colletto;

arbusti e le siepi altezza minima all'impianto pari a 60/80 cm.

COMUNICA

☐ **di aver abbattuto** n° _____ piante della specie _____
 _____ grandezza _____

☐ **di aver abbattuto** ml _____ siepi e/o n° _____ arbusti della specie _____
 _____ altezza _____

☐ **di aver provveduto alla compensazione avendo messo a dimora**

n° _____ piante di _____ grandezza n° _____ arbusti metri _____ di siepe

n° _____ piante di _____ grandezza

n° _____ piante di _____ grandezza

in area privata nel Comune di Santarcangelo di Romagna identificata catastalmente al Foglio _____
 Mappale _____ via _____ n. _____

capoluogo / frazione _____ ed allega idonea documentazione

fotografica delle piante messe a dimora.

☐ **di essere disponibile a provvedere alla compensazione mettendo a dimora le piante su area pubblica come da disposizione dell'Ufficio Verde.**

Data _____ Firma _____

Allegati :

☐ Documentazione fotografica di avvenuta messa a dimora

ALLEGATO N. 8 (CAP.III TIT. IV ART.35): POTATURE

Premessa

Una potatura corretta inizia sugli alberi giovani; **la potatura di alberi adulti bene allevati si limita in genere alla rimonda del secco.**

Le potature dovranno essere eseguite a regola d'arte, con tagli netti e con l'ausilio di attrezzature idonee e proporzionate all'intervento.

L'epoca migliore per gli interventi di potatura sulle latifoglie caducifoglie sono i mesi freddi (dicembre-febbraio); per le conifere e le latifoglie sempreverdi, a prescindere dal fatto che gli interventi di potatura dovrebbero riguardare solo rami secchi e leggere riduzioni delle chiome, in genere si opera alla fine dell'emissione di nuova vegetazione, nella tarda primavera.

Di norma gli interventi su alberi adulti devono consistere nella semplice mondata del secco, integrata dall'eliminazione dei rami malformati, malati o feriti o precedentemente spezzati per qualsiasi causa.

Potranno essere asportati anche i rami maldisposti o deboli che si formano specialmente al centro della chioma, in piante non correttamente allevate.

Poiché numerose piante ornamentali vengono prodotte mediante innesto su supporto costituito da piante del medesimo genere, rustiche, sarà opportuno asportare tutti i rametti e i polloni che spuntano dal "portainnesto", affinché non entrino in competizione con la parte apicale della pianta, che costituisce "l'innesto", rovinando l'aspetto estetico e la fioritura (ciò si verifica spesso nei pruni e nei ciliegi da fiore).

I periodi critici durante i quali è meglio non potare sono essenzialmente due:

- La fase di emissione delle foglie, in cui l'albero eroga grandi energie
- L'abscissione autunnale, perché durante questo periodo la fase di sporulazione di molte crittogame è elevata.

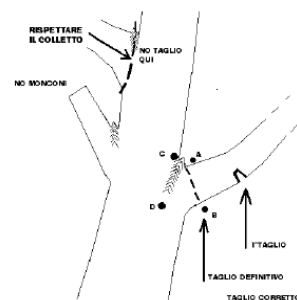
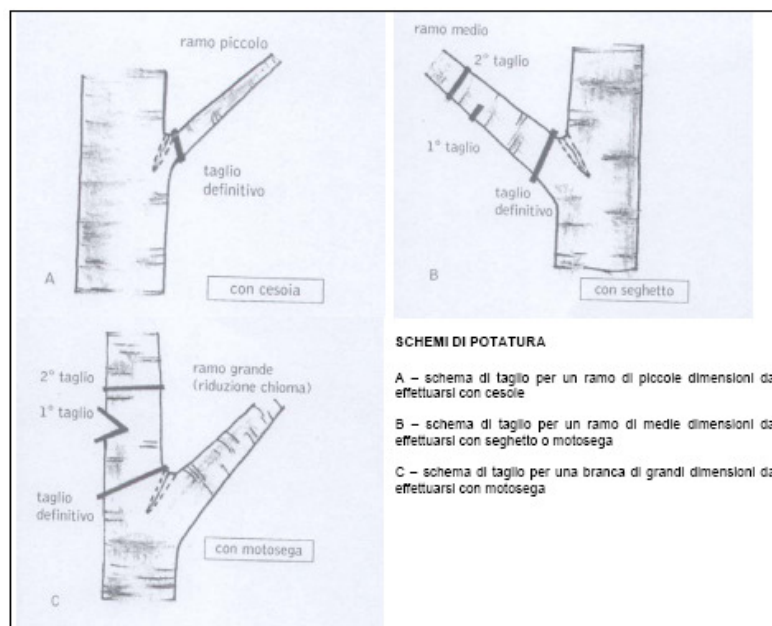
Tuttavia deboli interventi cesori possono essere eseguiti in ogni periodo dell'anno, come pure la rimonda del secco o l'asportazione di rami spezzati.

La potatura verde è da consigliarsi in molte situazioni. Con questa tecnica si riduce più a lungo la superficie fogliare, per questo motivo è molto efficace negli interventi rifrattivi, quando cioè, si tenta di correggere i danni causati da precedenti tagli di capitozzo o quando si vuole eliminare cacciate in sovra numero, oppure in casi in cui è obbligatorio tenere controllato lo sviluppo della chioma

La reazione ai tagli nelle piante è totalmente diversa da quella che si ha negli animali: gli alberi non cicatrizzano le ferite, ma creano nuovi strati di legno che formano barriere di difesa fisicochimiche, isolando le ferite.

Si dice quindi che **COMPARTIMENTALIZZANO** le ferite, continuando a crescere nelle porzioni che non sono state coinvolte dal taglio. La compartimentalizzazione avviene con la formazione di nuova corteccia, che isola e chiude il taglio, formando barriere di difesa: non è opportuno quindi rompere queste barriere naturali che separano il legno alterato da quello sano. E' perciò del tutto sconsigliabile scavare nel legno sano per eliminare, ad esempio, marciumi e carie (la dendrochirurgia ha danneggiato più che curato), perché si obbliga la pianta a produrre nuove barriere a discapito dell'accrescimento. Anche l'uso del mastice cicatrizzante è indicato solo per motivi estetici: in realtà è dimostrato che non arresta la carie, poiché i funghi patogeni continuano ad erodere il legno sottostante.

La potatura effettuata correttamente non lascia monconi, non effettua tagli radenti il tronco e soprattutto RISPETTA IL COLLARE DELLE PIANTE (Tratteggio C-D). Il primo taglio serve ad accorciare il ramo che si desidera eliminare (vedi figura) e va effettuato dal basso verso l'alto (freccia), per evitare "scosciature" strappi di corteccia



TURNI DI POTATURA

I turni di potatura adottati sono importantissimi nel condizionare il tipo di potatura e nel determinare la vita futura del soggetto. Con turni molto lunghi è inevitabile che i tagli avranno ampie sezioni, che rappresentano possibili vie d'ingresso per gli agenti patogeni. Bisogna inoltre ricordare che più i turni di potatura sono lunghi più le potature saranno "forti" con il rischio di ridurre gli alberi in forme che non hanno più niente del portamento naturale. Per questi motivi è consigliabile adottare i seguenti turni di potatura:

Fino a 10 anni tagli di allevamento ogni 2 anni;

Da 10 a 40 anni potatura ogni 5 anni;

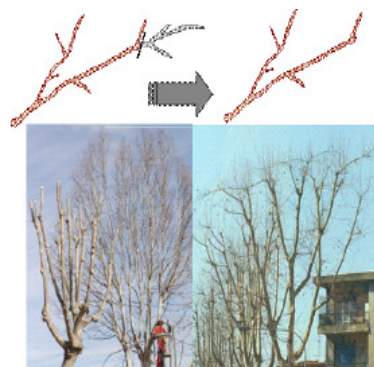
Oltre i 40 anni potatura ogni 10 anni.

La potatura degli alberi dovrà essere, se possibile, programmata e non di emergenza, come succede quando si vogliono tamponare situazioni precarie.

1. OPERAZIONI DI POTATURA

Le Operazioni di potatura sono le tecniche elementari che il potatore sceglie e combina per attuare i diversi tipi di intervento. Esse sono essenzialmente quattro: **SPUNTATURA, SPERONATURA, DIRADAMENTO, TAGLIO DI RITORNO**. Queste tecniche, per portare ad un buon risultato di potatura, devono essere necessariamente combinate tra loro, in quanto, quasi mai si raggiungono risultati soddisfacenti quando esse vengono utilizzate singolarmente.

1. SPUNTATURA



a) Taglio lungo o spuntatura

Consiste nel taglio di raccorciamento eseguito sulla parte basale dei rami e delle branche che comporta l'asportazione di una gran parte della vegetazione (taglio corto). Questa operazione di potatura comporta una riduzione del numero delle gemme da alimentare e pertanto la linfa affluisce con molta intensità nelle porzioni di vegetale rimaste. Gli effetti fisiologici che si possono generalmente ottenere sono:

- Risveglio delle gemme dormienti soprattutto in prossimità del taglio;
- Germogli (generalmente a "ciuffi") che entrano in competizione fra loro per mancanza di una cima dominante;
- Sviluppo di rami vigorosi.

Gli effetti ora descritti si riscontrano generalmente in piante in equilibrio vegetativo; infatti anche la speronatura produce reazioni diverse se applicata su piante deboli o vigorose: per esempio, un taglio corto eseguito su soggetti vecchi, può dar luogo a cacciate vigorose tali da consentire un benefico rinnovo della vegetazione.

2. SPERONATURE: Si tratta di un'operazione con la quale, **intervenendo sulla parte apicale di un ramo o di una branca, si asporta una ridotta quantità di legno (taglio lungo)**. Dal punto di vista della fisiologia vegetale, la spuntatura, limita l'accrescimento e, generalmente, favorisce l'irrobustimento delle porzioni di pianta rimaste. Inoltre stimola lo sviluppo di nuove gemme lungo tutto l'asse dei rami ed in particolare nella porzione basale di questi. Questa operazione di potatura produce effetti diversi se applicata su soggetti vigorosi o deboli, giovani o vecchi:

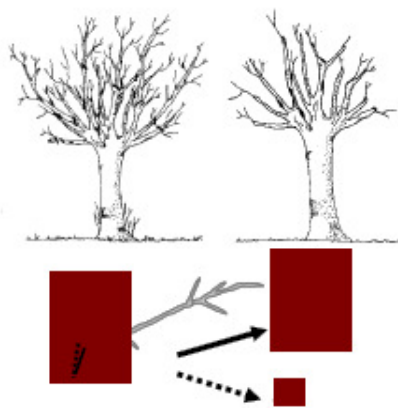
- una pianta vigorosa (generalmente soggetti giovani) ridurrà il suo vigore vegetativo **diventando più equilibrata;**



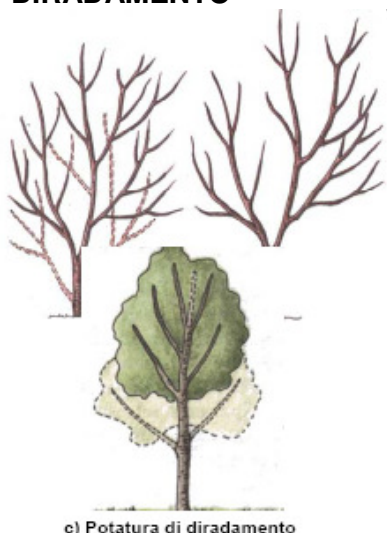
b) Taglio corto o speronatura



- una pianta debole e scarsa di vegetazione (generalmente soggetti vecchi), dovendo distribuire la scarsa linfa su un numero notevole di gemme, **tenderà ad esaurirsi.**



3. DIRADAMENTO

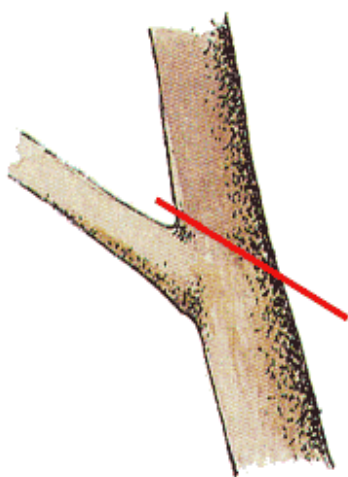


Si tratta di asportare completamente rami o branche con taglio rasente alla base in prossimità delle inserzioni (asportazione totale). Dal punto di vista fisiologico è dimostrato che, a parità di legno asportato, il diradamento rispetto ad una qualsiasi altra operazione di potatura (speronatura, spuntatura) sottrae una minor quantità di sostanze di riserva conferendo alla pianta un migliore equilibrio chioma-radici. Da ciò ne consegue che **gli alberi sottoposti al diradamento formano una chioma meno compatta e più equilibrata** rispetto a quelli sottoposti, per esempio, a raccorciamento. Il diradamento, asportando anche parte della porzione centrale della chioma, favorisce la benefica azione di contatto dei raggi solari ed abbassa il tasso di umidità fra le foglie limitando di fatto l'insorgenza di attacchi parassitari e consentendo un irrobustimento delle branche. In genere si può affermare che, mentre il

raccorciamento favorisce l'attività vegetativa, l'asportazione totale favorisce l'attività produttiva (fioritura, equilibrio del soggetto, ecc...). Anche questa operazione di potatura, se utilizzata da sola o ripetutamente non produce risultati soddisfacenti; infatti deve essere opportunamente integrata con le altre (spuntatura, speronatura) a seconda della condizione del soggetto su cui si deve intervenire.

4. TAGLIO DI RITORNO

Esempio dell'esecuzione corretta di un taglio di ritorno



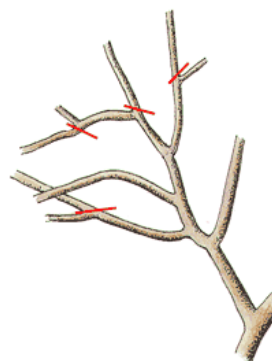
Consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina.

Il ramo che così rimane sostituisce la cima di quello asportato assumendone le funzioni. E' considerata un'operazione di potatura "indiretta" in quanto, anche se il soggetto viene privato nel suo complesso di grosse quantità di legno, e ridotto nelle sue dimensioni, consente:

- Di mantenere una corretta ed armonica successione fra i diametri dei diversi assi vegetativi (rami, branche), con evidente beneficio per l'estetica.
- Di mantenere un'adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme.

Rispetto alla spuntatura, alla speronatura e al diradamento, in questo caso diventa importante eseguire il taglio in funzione del tipo e del numero di gemme che si intende lasciare (gemma apicale, numero di gemme per metro di legno). Evidentemente questa potatura può essere applicata esclusivamente quando esistono, in prossimità del punto in cui si ritiene opportuno effettuare il taglio, dei rami di ordine inferiore a quelli che si vogliono eliminare e di solito una sua realizzazione richiede interventi successivi e dilazionati nel tempo. Dal punto di vista fisiologico le reazioni a medio e lungo termine delle piante sistematicamente sottoposte a questa operazione di potatura si possono così riassumere:

- Assenza o drastica riduzione di getti in corrispondenza del punto di taglio. Infatti la presenza del prolungamento dei rami (cima) fa sì che la linfa si distribuisca più uniformemente dalla inserzione fino alla gemma apicale evitando un suo accumulo nella zona di taglio.



- Attività vegetativa distribuita in modo uniforme su tutta la pianta. Infatti, evitando il richiamo di linfa nella zona prossima al taglio, si evita di sottrarre alla parte inferiore del ramo sostanze nutritive col vantaggio che risultano ridotti danni quali: predisposizione ad attacchi parassitari; indebolimento della branca; l'accentuarsi di seccumi sui rami abbandonati dalla linfa.
- Si evita il rischio di un rapido invecchiamento del soggetto grazie a minor stress vegetativo.
- Considerato che questa operazione di potatura si applica su rami di diametro possibilmente non superiore ai 10 centimetri, le ferite provocate dai tagli avranno superfici di sezione contenute facilitando la cicatrizzazione e riducendo il rischio di contaminazione da parte di agenti patogeni esterni. Bisogna sempre ricordare che il tessuto vegetale che costituisce il callo di cicatrizzazione richiede, rispetto alla formazione di altri tessuti (germoglio, nuovi rami, foglie, ecc.), molta energia da parte della pianta per la sua produzione e, pertanto, bisogna limitare il più possibile la superficie totale dei tagli eseguiti.

5. 2. TIPI DI POTATURA

Combinando le varie "Operazioni di Potatura" si possono attuare diversi tipi di "interventi di potatura". Questi interventi si possono suddividere in due categorie "principali" di interventi classificabili nella seguente maniera:

1) Potatura Secca

1. **Potatura di Trapianto**
2. **Potatura di Allevamento**
3. **Potatura di Mantenimento**
4. **Potatura di Contenimento**
5. **Potatura di Ringiovanimento**
6. **Potatura a Tutta Cima**
7. **Capitozzatura**
8. **Dendrochirurgia Ispettiva**

2) Potatura Verde

Questi "interventi di potatura" si possono suddividere a loro volta in **interventi ordinari** e **interventi straordinari** in base al loro scopo e alla loro frequenza.

1) Potature Ordinarie : Gli interventi ordinari, come dice la parola stessa, sono quegli interventi che devono essere applicati alla pianta per garantirne la naturale formazione e quindi il suo sviluppo nel tempo. Essi possono essere schematizzati come di seguito:

1. **Potatura di Trapianto**
2. **Potatura di Allevamento**
3. **Potatura di Mantenimento**
4. **Potatura a Tutta Cima**
5. **Potatura Verde**

2) Potature Straordinarie: Gli interventi straordinari, come dice la parola stessa, sono quegli interventi che devono essere applicati solo in casi straordinari per rimediare a traumi, o nel caso che la pianta crescendo vada a ostacolare un fabbricato o il transito veicolare e pedonale.

Essi possono essere schematizzati come di seguito:

1. **Potatura di Ringiovanimento**
2. **Potatura di Risanamento**
3. **Potatura di contenimento**
4. **Capitozzatura**
5. **Dendrochirurgia Ispettiva**

2.2.1. POTATURE ORDINARIE

2.2.1.1 POTATURA DI TRAPIANTO



La potatura di trapianto è l'intervento che inizia nel periodo di permanenza in vivaio e si conclude all'atto della messa a dimora del soggetto. Oggi la tendenza è quella di effettuare una potatura di trapianto contenuta cioè asportando poco legno perché si è dimostrato che un'eccessiva riduzione dei rami ha effetti negativi sia sull'intero sviluppo della pianta che sull'apparato radicale. Infatti, provocando una prevalenza della fase vegetativa su quella dell'elaborazione, si induce nel vegetale una scarsa lignificazione dei rami che risultano pertanto più soggetti alle malattie ed ai danni meteorologici. E' però corretto affermare che, considerando che si deve sempre equilibrare la chioma proporzionandola alle dimensioni dell'apparato radicale, di fatto una potatura di trapianto minima, si può effettuare solamente quando il sistema radicale è ben sviluppato e proporzionato alla chioma. Per questi motivi è importante preferire soggetti in zolla rispetto a quelli a radice nuda in quanto questi ultimi subiscono quasi sempre traumi all'apparato radicale durante la rimozione, il

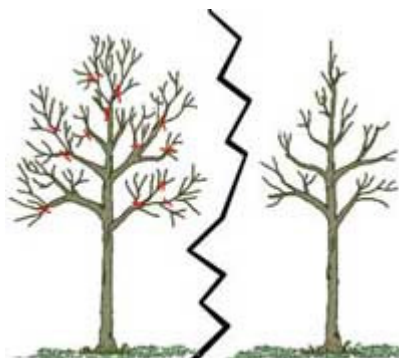
trasporto e la piantumazione.

2.2.1.2 POTATURA DI ALLEVAMENTO

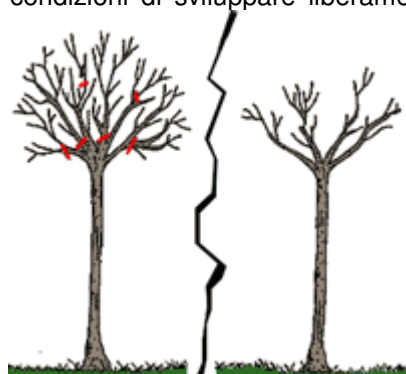
La fase di allevamento corrisponde ad un periodo di circa 10 anni dall'epoca della messa a dimora e si può suddividere in due sotto periodi:

- di formazione: 2-3 anni
- di libero sviluppo: 7-8 anni.

Durante il periodo di formazione si dovranno effettuare i seguenti interventi di potatura a seconda delle forme di allevamento. Nella **"piramide"** si dovranno diradare i rami malformati o in soprannumero, tenendo presente il principio di mantenere il tronco uniformemente rivestito. Il diradamento dovrà essere sempre più drastico procedendo dall'apice alla base del fusto principale, stimolando le piante a vegetare dove queste sono meno vigorose e viceversa, e comunque la cima deve essere sempre privilegiata e favorita.



Nelle forme **"a vaso"** è necessario allevare 3-5 getti opportunamente inseriti ed orientati sul fusto principale, possibilmente di ugual vigore. La restante vegetazione va eliminata; se l'albero è posto in condizioni di sviluppare liberamente il suo portamento naturale durante la fase di allevamento si eseguiranno delle potature solo per asportare parti di vegetazione eccezionalmente malformata e pertanto si interverrà il minimo indispensabile.



Conclusa la potatura di formazione dovrebbe far seguito un periodo di almeno 7 anni durante il quale non si eseguono potature in modo da permettere all'albero di svilupparsi liberamente lasciando temporaneamente anche gli eventuali rami in soprannumero o mal formati che nell'insieme favoriscono il sollecito e vigoroso sviluppo della chioma e quindi dell'apparato radicale.

La potatura di allevamento si esaurisce con un intervento cesorio verso il decimo anno dalla messa a dimora che si concretizza nelle seguenti operazioni:

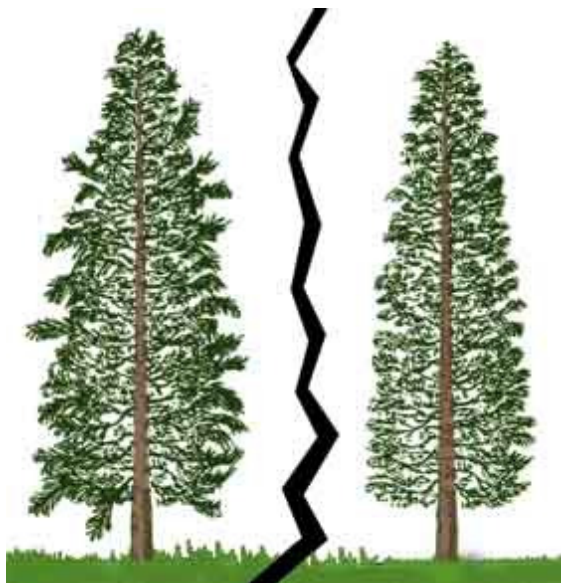
1. eliminazione dei rami troppo vigorosi;
2. eliminazione dei rami malformati;

3. eliminazione dei rami soprannumerari o mal disposti;

sulla parte restante di chioma sarà necessario valutare l'opportunità di eseguire con la tecnica della potatura a tutta cima i tagli necessari per completare l'impostazione della forma di allevamento prescelta.

2.2.1.3 POTATURA DI MANTENIMENTO

Potatura di mantenimento su una conifera



Le potature di mantenimento rappresentano gli interventi ordinari di gestione dell'albero. Durante la maturità, se le condizioni vegetative e di salute delle piante sono normali e, se non esistono vincoli limitativi particolari, la potatura di mantenimento va praticata con turni di 5-7 anni per tutta la fase di maturità. Per contenere l'attività vegetativa, con lo scopo di distanziare nel tempo gli interventi cesori, sarà opportuno, privilegiare il diradamento rispetto alle altre operazioni di potatura. Contemporaneamente si dovranno contenere le speronature e le spuntature delle branche dominanti privilegiando le tecniche della potatura a tutta cima. Nella fase di vecchiaia, in condizioni normali di salute ed in assenza di vincoli, gli interventi di mantenimento dovranno essere la potatura di rimonda e di ringiovanimento, con la possibilità di raccorciare le branche principali. Un caso particolare

di potatura è rappresentato dalla gestione delle cosiddette forme obbligate. Il turno di intervento è estremamente ravvicinato; comporta costi elevati giustificabili per l'importanza storica ed estetica che tali piante rivestono. Tecnicamente l'intervento consiste nel mantenimento della forma e delle dimensioni prescelte della chioma, preventivamente impostata in vivaio e successivamente mantenuta con tagli annuali o biennali che asportano la vegetazione dell'anno.

2.2.1.4 POTATURA A TUTTA CIMA

Questo tipo di potatura si realizza applicando la tecnica del taglio di ritorno in precedenza illustrata. Il termine "tutta cima" sta ad indicare che in **nessun ramo potato viene interrotta la "dominanza apicale" esercitata dalla gemma terminale**, in quanto dovendo accorciare una branca o un ramo non si farà una spuntatura o una speronatura, ma si asporterà la porzione apicale del ramo fino all'inserzione di uno di ordine immediatamente inferiore a quello che è stato tagliato e che a sua volta assumerà la funzione di cima. Questo perché, quando con il taglio viene interrotta la funzione di cima, attorno o in prossimità della superficie di taglio si originano numerosi rami vigorosi male ancorati e in concorrenza tra loro che, inoltre, tendono ad indebolire il ramo sottostante. In conclusione, questo tipo di potatura, pur alleggerendo la chioma, rispetta l'integrità delle branche principali mantenendo una armonica successione dei vari diametri e quindi, nel complesso, la funzionalità fisiologica e l'aspetto estetico-ornamentale dell'albero. In tal modo, la chioma non subisce drastiche riduzioni e le gemme terminali dei nuovi rami di sostituzione permettono un equilibrato sviluppo di germogli senza i disordinati riscoppi che avvengono cimando le branche.



2.2.1.5 POTATURA VERDE

Per potatura verde si intende l'insieme degli interventi cesori effettuati durante il periodo di riposo estivo della pianta che, a seconda delle condizioni climatiche, si verifica fra la metà di luglio e la metà di agosto. La potatura verde è da consigliarsi in molte situazioni, l'effetto più appariscente che provoca è la riduzione del vigore delle cacciate. Tale intervento può rappresentare una alternativa concreta alle "potature secche" invernali, in quanto consente di continuare l'impostazione delle piante iniziata in vivaio e di diminuire nel contempo l'entità dei tagli nell'inverno successivo. E' necessario precisare che, rispetto alla potatura invernale, la potatura verde o estiva risulta di aiuto soprattutto nella fase di allevamento delle piante in quanto consente con interventi di rapida esecuzione e di modesta entità di indirizzare l'attività vegetativa verso la rapida formazione della struttura portante dell'albero. Dal punto di vista fisiologico la potatura estiva presenta alcune peculiarità:

- a parità di legno asportato riduce la risposta vegetativa delle piante in modo maggiore rispetto alla potatura invernale facilitando il contenimento della chioma su soggetti molto vigorosi;
- rispetto ad una potatura invernale si hanno minori riscoppi di vegetazione;
- consente di verificare la stabilità e rettificare l'ingombro della chioma nel periodo dell'anno in cui è massima la sollecitazione dovuta al peso del fogliame nei punti critici della struttura del vegetale;
- in condizioni di stress idrico-alimentare estivo, riduce i fabbisogni di acqua dei vegetali, in quanto viene rimossa una porzione di chioma.

2.2.2. POTATURE STRAORDINARIE

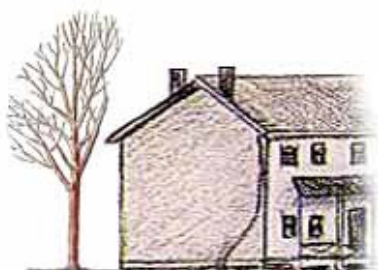
2.2.2.1 POTATURA DI RINGIOVANIMENTO: Questo tipo di potatura unicamente a quella di risanamento rientra negli interventi straordinari da attuare durante la fase di vecchiaia delle piante. Lo scopo di questa potatura è quello di stimolare la formazione, da parte della pianta, di una nuova chioma ringiovanita e quindi si recideranno i rami laddove si giudica che i tessuti siano ancora vivi e vitali al fine di prolungare la vita del soggetto. Qualora il soggetto manifesti gravi sintomi di disseccamento apicale sia dei rami che delle branche, allo scopo di stimolare la formazione di una nuova chioma, si dovrà procedere ad una drastica potatura tale da favorire la fase vegetativa su quella produttiva. Tale intervento va dunque inteso come estremo tentativo per prolungare la vita di soggetti arborei che si trovano in stato di avanzata senescenza.

2.2.2.2 POTATURA DI RISANAMENTO: Questo tipo di intervento non rientra nei normali turni di potatura dell'albero, ma riveste carattere di straordinarietà, in quanto si interviene solo quando le piante presentano branche deperite, **a causa di attacchi di parassiti vegetali o animali oppure abiotici**. Per cercare di contenere, oppure debellare, attacchi di insetti defogliatori (processionaria, limantria, euproctis, ecc.) oppure xilofagi (coleotteri cerambicidi o lepidotteri cossidi) si procede all'eliminazione delle parti di pianta colpite: rami che ospitano nidi, branche con gallerie interne, ecc.. Analogamente si può procedere nel caso di infezioni fungine quali la Gnomoniaplata o le carie dei tessuti legnosi. Infine quando si verificano scosciature o rotture di branche a causa di eventi atmosferici avversi la potatura di risanamento consente di eliminare i pericoli immediati riequilibrando nel contempo la chioma.

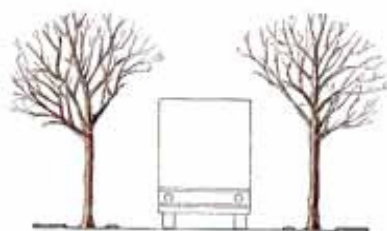
2.2.2.3 POTATURA DI CONTENIMENTO : Si rende necessaria non tanto per necessità vegetative della pianta, ma per vincoli imposti dalle caratteristiche dell'ambiente urbano limitrofo al soggetto arboreo:

- Presenza di linee elettriche aeree
- Presenza di linee filotranviarie
- Eccessiva vicinanza a fabbricati o manufatti
- Intralcio del traffico

L'intervento limitativo sulla chioma può riguardare il contenimento laterale, quello verticale o entrambi, a seconda dello spazio realmente disponibile. Anche in questo caso bisogna rispettare il più possibile il portamento naturale della pianta, cercando di mantenere equilibrata la chioma.

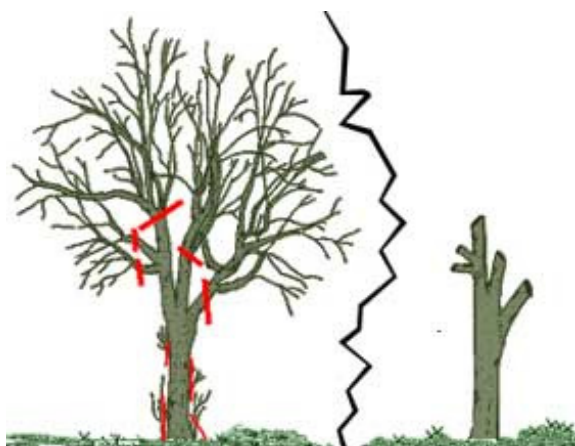


Esempio di potatura di contenimento
pianta eccessivamente vicina ad un edificio



Schematizzazione di una potatura di contenimento applicata ad un viale alberato

2.2.2.4 CAPITOZZATURA



Con questo tipo di potatura straordinaria, intervenendo sulle branche, si opera un'asportazione pressoché totale della chioma. Questo tipo di intervento può trovare giustificazione in ben pochi e determinati casi, ben sapendo comunque che non risolve il problema di vitalità e di stabilità meccanica dell'albero, ma li differisce e li aggrava nel tempo. **Con la capitozzatura, si dovrebbe intervenire solo su soggetti che, altrimenti, sarebbero da abbattere.** Una razionale potatura non dovrebbe asportare più del 30-40% della superficie fogliare, mentre la capitozzatura asporta praticamente la totalità della chioma. Prima di una sua applicazione bisogna quindi tener ben presente che la capitozzatura:

- **Riduce in modo drastico** la componente elaborante della pianta; ciò determina un processo di decadimento generale del soggetto, dovuto ad uno scarso nutrimento dell'apparato radicale che, indebolendosi, finisce col comprometterne la stabilità. Infatti le piante sottoposte a periodiche capitozzature sviluppano un apparato radicale poco esteso ed estremamente debole.
- **Si creano grosse superfici di taglio** che sono vie d'ingresso di agenti cariogeni i quali finiscono per compromettere la stabilità del soggetto. Dopo pochi anni si formano cavità e marciumi che compromettono la stabilità e la vita stessa dell'albero.
- **Vengono eliminate le gemme dormienti** contenute all'interno del legno le quali avrebbero originato rami sani ben formati e ben ancorati. Quindi, per sopperire al deficit alimentare che si è venuto a creare, il soggetto capitozzato da origine alla nuova chioma che però si genera da gemme avventizie che producono numerosi rami detti succhioni, i quali entrano in concorrenza tra di loro, e si differenziano dai rami normali in quanto non sono saldamente ancorati alle branche e sono più facilmente esposti a rotture e schianti.
- **Inoltre** alcune specie, quali Aceri saccharini, Querce e Faggi, non producono velocemente succhioni. L'albero, così, senza fogliame, deperisce e muore velocemente.
- Produce la **perdita irrimediabile dell'originale forma l'albero** dovuta al portamento naturale tipico della specie di appartenenza o alla forma obbligata che è stata raggiunta durante le operazioni di allevamento. Va, dunque, considerato uno scempio del paesaggio.
- Si crea un **riscaldamento eccessivo dei vasi floematici** più superficiali dovuta all'esposizione improvvisa della corteccia ai raggi diretti solari.

In conclusione prima di intervenire con la capitozzatura bisogna valutare gli effetti che tale intervento determina sulla vita futura della pianta.

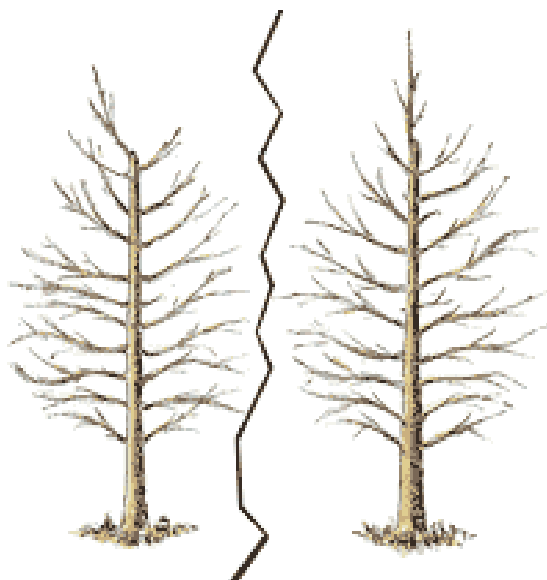
2.2.2.5 DENDROCHIRURGIA ISPETTIVA

Viene detta "**dendrochirurgia ispettiva**" quella serie di interventi volti alla valutazione delle condizioni statiche del soggetto. Di conseguenza può essere utile procedere alla rimozione grossolana del legno disgregato per eliminare parte del focolaio d'inoculo, ridurre la possibilità di colonizzazione da parte di insetti xilofagi e verificare visivamente l'avanzamento del processo degenerativo stando sempre ben attenti a non intaccare le barriere di compartimentazione generate dalla pianta per difendere le parti di legno ancora sane. In presenza di indebolimento delle branche principali può essere utile ricorrere al sostegno meccanico o all'itirantaggio dell'albero. In particolare quest'ultima pratica si avvale di alcuni concetti fondamentali per rispettare la fisiologia del soggetto:

- **L'itirantaggio di branche** va effettuato a due terzi dell'altezza delle stesse dal punto della loro inserzione, con utilizzo di cavi di acciaio di dimensioni proporzionali a quelle dei rami da sostenere, mantenendo una catenaria di circa un cm per ogni metro di lunghezza del tirante. Il fissaggio al tronco e alle branche deve avvenire con utilizzo di viti passanti dotate di rondelle tonde (meglio se poste sotto corteccia a contatto del cambio) e mai con fasciatura o cerchiatura esterne che provocano strozzamenti e lesioni corticali che col tempo divengono nuovi fattori di rischio.
- In relazione ai risultati di sperimentazioni effettuate, si è verificata la pressoché totale inutilità dei **mastici cicatrizzanti** come barriera contro l'ingresso dei funghi agenti di carie, mentre invece, emerge la grande importanza della corretta esecuzione del taglio di esportazione. L'utilizzo dei mastici cicatrizzanti assume significato positivo in termini estetici e di immagine. Esso inoltre, se associati ad appropriati fitofarmaci fungicidi, riduce la possibilità di ingresso nella pianta di agenti ditracheomicosi, quali: ceratocystis del platano e grafiosi dell'olmo.
- La collocazione di **drenaggi** su cavità interessate da carie può essere utile mentre ha effetto negativo quando riguarda sacche naturali protette dalla corteccia, e quindi non interessate da carie, in quanto provoca un ulteriore ferita che risulterà difficilmente cicatrizzabile.

3. POTATURA DELLE CONIFERE

Quando la punta di una conifera si spezza o viene tagliata, i rami immediatamente sottostanti si incurvano per sostituirla



La fisiologia delle conifere è diversa da quella delle latifoglie e di conseguenza saranno diverse anche le tecniche cesorie da applicarsi. **L'intensità di ricaccio** di nuovi getti dopo un taglio è molto modesta e in molti casi risulta nulla. Inoltre se amputiamo la cima di una conifera il proseguimento della crescita è garantita da una ramificazione sottostante il taglio, che si incurva per sostituire l'apice. Quindi si può affermare che, se già le potature sulle latifoglie sono da limitare, per le conifere sono da evitare il più possibile. Esse infatti, avendo minori capacità di reazione, restano più visibilmente mutilate da interventi cesori errati. Per quanto riguarda l'impiego di sostanze disinfettanti e cicatrizzanti, bisogna ricordare che, la quasi totalità delle conifere, dopo il taglio, produce delle speciali resine con un alto contenuto asettico ed impermeabilizzante che, rende inutile l'utilizzo di qualsiasi altro prodotto cicatrizzante. Per le conifere, **il periodo più idoneo per la potatura** è quello tardo

invernale, in cui il soggetto è in riposo vegetativo, evitando le giornate di freddo eccessivo con il rischio di gelate. Per quanto riguarda la rimonda e la spalcatura di rami secchi non vi sono limitazioni.

INTERVENTI ORDINARI SULLE CONIFERE

Gli interventi ordinari, come dice la parola stessa, sono quegli interventi che devono essere applicati alla pianta per garantirne la naturale formazione e quindi il suo sviluppo nel tempo. Essi possono

essere schematizzati come di seguito:

1. **Potatura di trapianto.** Non deve essere utilizzata per le conifere perché non è necessaria.
2. **Potatura di allevamento.** Viene utilizzata per ottenere una forma corretta della pianta e si applica generalmente nei primi 10 anni di vita della pianta.
3. **Potatura di riforma.** Si attua prevalentemente per scopi ornamentali. In particolare su Cupressus e Chamaecyparis allevate in forme obbligate, si ricorre periodicamente al livellamento e pareggiamento della chioma con tosasiepe, legando verso il tronco eventuali rami più grossi che tendono a divergere.
4. **Potatura di bilanciamento.** Quando la pianta presenta squilibrate o inclinazioni anomale o pericolose, è necessario intervenire con potature di bilanciamento al fine di alleggerire il peso e ridurre il braccio di leva sul lato interessato. Anche in questo caso può esserci un semplice accorciamento di rami od una loro eliminazione, unicamente ad eventuali ancoraggi, intrantaggi e costruzione di incastellature.
5. **Potatura di rimonda.** consiste nell'eliminare i cumuli di aghi e rami secchi all'interno della chioma, dove la mancanza di luce provoca il disseccamento della vegetazione. In particolare è necessaria per specie a forma globosa o ad ombrello che tendono a trattenere un eccessivo carico di neve ed offrono troppa resistenza al vento, a causa dell'eccessiva massa di rami secchi che si accumulano nel loro interno.
6. **Spalcatura.** Consiste nel tagliare alcuni palchi di rami inferiori nel caso questi siano secchi o, se verdi, per problemi di contenimento o di transito. È buona norma, per evitare traumi eccessivi alla pianta, non asportare più di un paio di rami freschi per stagione.

INTERVENTI STRAORDINARI SULLE CONIFERE

Gli interventi straordinari, come dice la parola stessa, sono quegli interventi che devono essere applicati solo in casi straordinari per rimediare a traumi .

Essi possono essere schematizzati come di seguito:

1. **La potatura di ringiovanimento** non si applica alle conifere perché risultano inutili in quanto la loro capacità di creare nuovi rami è pressoché nulla.
2. **La potatura di risanamento** si attua per rimediare a situazioni eccezionali come lo scosciamento o la rottura di cimali e branche dovuta a cause esterne
3. **Potatura di contenimento** è attuata nel caso che la pianta sia cresciuta ostacolando un fabbricato o il transito veicolare o pedonale. Nel primo caso si tratterà di eliminare i rami eccedenti od accorciarli, badando a non squilibrare la pianta e quindi intervenendo anche sul lato opposto, se necessario. Nel secondo caso si procederà alla spalcatura fino all'altezza opportuna.
4. **Il capitozzo**, se applicato ad una conifera, equivale al suo abbattimento.

OPERAZIONI DI POTATURA SULLE CONIFERE

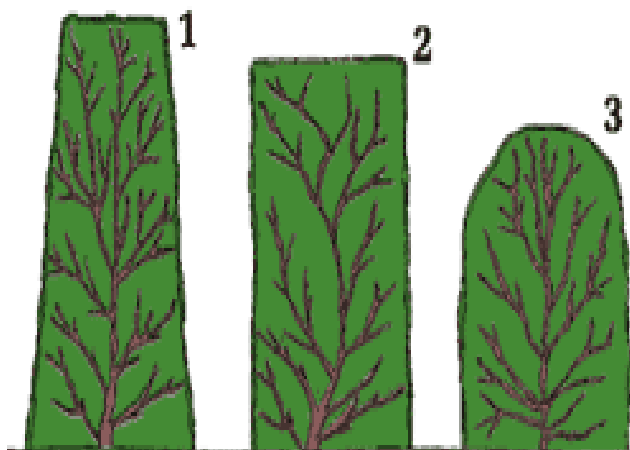
Le Operazioni di potatura sono le tecniche elementari che il potatore sceglie e combina per attuare i diversi tipi di intervento. Essi sono essenzialmente quattro:

1. **Spuntatura** Se eseguito in fase giovanile, stimola lo sviluppo di gemme dormienti lungo il ramo e favorisce quindi il rinfoltimento della chioma.
2. **Speronatura** Non è adatta alle conifere in quanto non hanno capacità di ricacciare nuovi getti.
3. **Diradamento** Interessa le conifere che hanno una chioma senza ramificazioni principali (es. Pinus pinea) e si utilizza allo scopo di rimuovere rami interni ormai secchi a causa della scarsa quantità di luce che riesce a penetrare. Nelle specie con una forma piramidale il diradamento è utilizzato qualora il soggetto presenti cime o branche principali multiple in competizione fra loro oppure branche spiombate o pericolanti.
4. **Taglio di ritorno** Molto importante per le latifoglie lo è meno per le conifere anche se consente di evitare la presenza di monconi secchi e di mantenere una corretta ed armonica successione di diametri ed una adeguata percentuale quantitativa e qualitativa di gemme.

4. POTATURA SULLE SIEPI

Le siepi sono piantagioni di specie ornamentali sempreverdi o a foglia caduca messe a dimora a distanza ravvicinata su una o più file. Si possono distinguere vari tipi di siepe

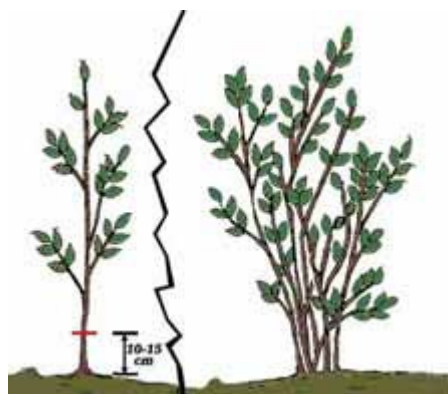
- **Siepi irregolari** composte da arbusti o cespugli da fiore, così chiamate perché sono lasciate crescere secondo natura;
- **Siepi difensive** composte da piante con spine;
- **Siepi ornamentali** che possono essere composte da varietà sempreverdi o a foglia caduca;
- **Sieponi** se sono composte da piante molto alte.



In questo schema sono rappresentate varie sezioni di siepi. Trapezoidale(1) Lati Paralleli(2) Sommità arrotondate(3)

Una siepe può essere considerata ben riuscita e di bell'effetto quando le singole piante che la compongono sono rivestite interamente da un'abbondante vegetazione. La potatura delle siepi si può dividere in due periodi distinti.

- Nei primi due anni i tagli hanno lo scopo di formare soggetti ricchi di germogli sin dalla base;
- Dal terzo anno in poi le giovani piante, sufficientemente irrobustite, si vanno sviluppando e quindi la potatura servirà a mantenere a lungo il loro vigore e la compattezza della chioma.



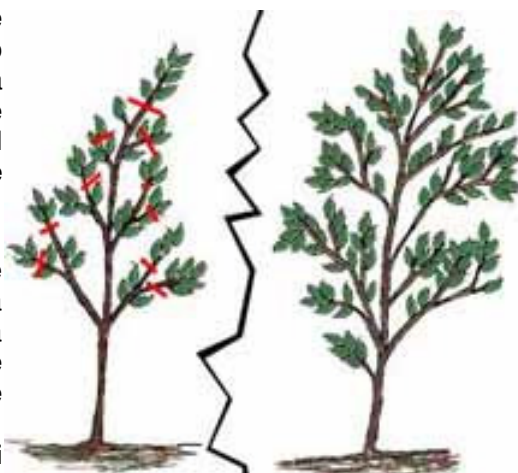
Molte sono le specie di piante che possono essere utilizzate per la formazione delle siepi, e ognuna di queste possiede delle caratteristiche proprie, ma, il fattore principale che bisogna considerare per la potatura è, senza dubbio, il "ricaccio vegetativo" il quale, può essere "forte" in alcune specie e "debole" in altre. In base a quest'importante caratteristica **le siepi si possono suddividere in tre gruppi**, ognuno dei quali richiede una diversa potatura: **Il primo gruppo** comprende tutte le piante caratterizzate da una notevole capacità di emettere germogli, non solo da fusto, branche e rami, ma anche dalla base e dalle radici (polloni). Queste piante alla messa a dimora

vengono tagliate a circa 15-20 cm dal suolo e, nel successivo periodo estivo, cimare e leggermente tagliate ai lati. Con l'inizio del secondo anno di vegetazione si praticherà una potatura corta sulla vegetazione di un anno alla quale, durante l'estate, seguirà la spuntatura della cima e dei nuovi rami laterali, questo fino a quando la siepe non ha raggiunto l'altezza e la larghezza desiderata. Quindi, al risveglio vegetativo, si esegue il taglio della cima e dei rami laterali. Da aprile a settembre, con intervallo di cinque o sei settimane, secondo i casi, si praticano i normali tagli di contenimento della vegetazione.

Il secondo gruppo comprende vari cespugli e arbusti da fiore (Crespino, Ribes rosso, ecc.) oltre che arbusti ed alberi quali, ad esempio, il carpino, il nocciolo e il faggio. Le siepi formate da piante appartenenti a questo gruppo si potano similmente ma in modo meno energico rispetto a quelle appartenenti al gruppo precedente. Con il taglio d'inizio del primo anno dopo la messa a dimora si abbasseranno le piantine a non oltre la metà della loro originaria altezza e si ridurrà a circa la metà anche la lunghezza dei rami

lateralmente. Nel secondo anno di vegetazione le piante, cresciute nel frattempo, vengono abbassate di circa un terzo e nella stessa misura si tagliano i rami. Nel terzo anno si fermano le piante all'altezza voluta e la potatura si limita ad un solo taglio fatto in agosto oppure al termine della primavera.

Il terzo gruppo raccoglie le piante sempre verdi e tutte le conifere. Esse non vanno tagliate fino a quando non raggiungono o superano l'altezza desiderata, la potatura, in questo periodo, è costituita soltanto da tagli necessari a mantenere sotto controllo l'allungamento dei rami laterali. Negli anni successivi si compie una potatura di mantenimento alla fine della primavera oppure verso la fine dell'estate e qualche leggera spuntatura laterale per conservare ordinata la siepe.



**ALLEGATO N. 9:
BOLLA DI MANOMISSIONE**

PROTOCOLLO	Al Sig. SINDACO del Comune di Santarcangelo di Romagna Settore Territorio Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Verde Piazza Ganganelli, 1 47822 Santarcangelo di Romagna manutenzionesicurezza@comune.santarcangelo.rn.it
------------	--

PARTE 1: RICHIESTA (da compilare e consegnare al Servizio Manutenzione e Sicurezza sul Lavoro – Ufficio Verde)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____
 CF/P.I. _____ domiciliato in _____
 Indirizzo _____
 rec. telefonico _____ email _____

(Barrare la lettera pertinente):

- A.** in relazione all'autorizzazione del prot..... si comunica al Servizio il prossimo inizio della seguente manomissione.
B. rendendosi necessaria la riparazione del guasto, si comunica al Servizio l'inizio della seguente manomissione.
C. rendendosi necessaria la realizzazione dell'allacciamento di utenza si comunica al Servizio l'inizio della seguente manomissione

Motivazione:
Località Via-Corso:

Superficie da manomettere Tipo..... Lunghezza m. Larghezza m. Profondità m.

Superficie del cantiere m. Lunghezza m. Larghezza m. Profondità m.

Tipologia Lavori:

Scavi dal.....al.....Ditta Appaltatrice.....Ditta Esec.....

Ripristino dal.....al.....Ditta Appaltatrice.....Ditta Esec.....

Data: Il Richiedente (nome, telefono, email) Il Referente (nome, telefono, email)

PARTE 2: PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE (Spazio riservato al Servizio Verde Gestione)

Preso atto di quanto esposto si indicano le seguenti prescrizioni:

.....

 Santarcangelo di Romagna il Il Resp. dell'Ufficio Verde Telefono.....

PARTE 3: PROROGHE O SOSPENSIONI (da compilare a cura del richiedente qualora necessario)

dal	al	Motivazione	Responsabile Ufficio Verde
dal	al	Motivazione	Responsabile Ufficio Verde

PARTE 4: CONCLUSIONEINTERVENTO (da compilare a cura del richiedente)

Il giorno.....è stata iniziata la manomissione.

Il giorno.....alle ore.....è terminato il ripristino definitivo

Data consegna all'Ufficio Verde: Il Referente (nome e telefono).....

PARTE 5: VERIFICA TECNICA/COLLAUDO (Spazio riservato al Servizio Verde Gestione)

Visto il ripristino delle aree manomesse il Comune riprende in carico le aree di competenza

CONTABILIZZAZIONE:[illegible]

Pagina 110 di 110